

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 19 maggio 2018

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE PIEMONTE		
LEGGE REGIONALE 31 ottobre 2017, n. 16.		
Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2017. (17R00510)	Pag.	1
REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE		
LEGGE REGIONALE 31 ottobre 2017, n. 8.		
Istituzione del nuovo Comune di Sèn Jan di Fassa - Sèn Jan mediante la fusione dei Comuni di Pozza di Fassa-Poza e Vigo di Fassavich. (17R00533)	Pag.	32
REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)		
LEGGE PROVINCIALE 13 ottobre 2017, n. 13.		
Modificazioni della legge provinciale sulle attività culturali 2007, della legge provinciale sui beni culturali 2003 e di disposizioni connesse. (18R00191)	Pag.	34
REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA		
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 31 ottobre 2017, n. 0252/Pres.		
Regolamento di modifica del «Regolamento in materia di finanziamento annuale a progetti o a programmi di iniziative e attività triennali di rilevanza regionale, realizzati da soggetti gestori di mediateche, in attuazione degli articoli 19, commi 2 e 3, e 23, commi 3 e 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)», emanato con decreto del Presidente della Regione 1° febbraio 2016, n. 15. (17R00530)	Pag.	47
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 31 ottobre 2017, n. 0253/Pres.		
Regolamento di modifica del «Regolamento in materia di finanziamento annuale a progetti o a programmi di iniziative e attività triennali di rilevanza regionale, realizzati da enti di cultura cinematografica di interesse regionale, in attuazione degli articoli 19, commi 1 e 3, e 23, commi 3 e 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)», emanato con decreto del Presidente della Regione 1° febbraio 2016, n. 16. (17R00529) ...	Pag.	49
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 31 ottobre 2017, n. 0254/Pres.		
Regolamento di modifica del «Regolamento in materia di finanziamento annuale a progetti triennali di rilevanza regionale relativi a festival e a premi cinematografici di interesse nazionale ed internazionale, in attuazione degli articoli 18, commi 1 e 2, lettera a), e 23, commi 1 e 2, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)», emanato con decreto del Presidente della Regione 1° febbraio 2016, n. 17. (17R00528)	Pag.	52



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 31 ottobre 2017, n. 0255/Pres.

Regolamento di modifica del «Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza internazionale, nazionale o regionale aventi ad oggetto la realizzazione, prevalentemente in ambito regionale, di festival o rassegne nei settori del teatro, della musica, della danza o della multidisciplinarietà, in attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)», emanato con decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2016, n. 238. (17R00527) *Pag. 55*

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 31 ottobre 2017, n. 0256/Pres.

Regolamento di modifica del «Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti o programmi triennali di iniziative e attività della Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi, dei teatri nazionali e dei teatri di rilevante interesse culturale, anche di minoranze linguistiche, presenti in regione, in attuazione degli articoli 9, comma 2, lettera a), e 11, comma 3, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)», emanato con decreto del Presidente della Regione 2 gennaio 2017, n. 8. (17R00526) *Pag. 57*

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 31 ottobre 2017, n. 0257/Pres.

Regolamento di modifica del «Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti o programmi triennali di iniziative e attività dei teatri di produzione e ospitalità, dei teatri di ospitalità, dei teatri di produzione e delle accademie di formazione teatrale regionali, in attuazione dell'articolo 12 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)», emanato con decreto del Presidente della Regione 18 ottobre 2016, n. 199. (17R00525) *Pag. 60*


REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 26 ottobre 2017, n. 25.

Rendiconto per l'esercizio finanziario 2016 dell'Agenzia Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Basilicata (A.R.D.S.U.). (18R00016) *Pag. 63*

LEGGE REGIONALE 26 ottobre 2017, n. 26.

Rendiconto per l'esercizio finanziario 2016 dell'Agenzia Regionale di Promozione Territoriale di Basilicata (A.P.T.). (18R00017) *Pag. 64*



REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 31 ottobre 2017, n. 16.

Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2017.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 44 del 2 novembre 2017)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO,
SPORT INVERNALI E CULTURA

Sezione I

TURISMO

Art. 1.

Modifiche all'art. 10 della legge regionale n. 50/1992

1. Al comma 7 dell'art. 10 della legge regionale 23 novembre 1992, n. 50 (Ordinamento della professione di maestro di *sci*) dopo le parole «spettano alla giunta regionale» sono inserite le seguenti: «, che approva i regolamenti adottati dal Collegio dei maestri di sci entro centoventi giorni dal ricevimento. Trascorso tale termine gli stessi si intendono approvati.».

Art. 2.

Sostituzione dell'art. 14 della legge regionale n. 50/1992

1. L'art. 14 della legge regionale n. 50/1992 è sostituito dal seguente:

«Art. 14 (*Scuole di sci*). — 1. Le scuole di sci, organizzazioni di cui fanno parte più maestri di sci che esercitano in modo coordinato la loro attività professionale, possiedono i seguenti requisiti:

a) un organico minimo di tre maestri per le scuole di sci di fondo e dieci maestri per le scuole di sci di discesa o miste, ridotto a tre maestri per le tipologie di scuole di discesa o miste operanti nelle micro stazioni sciistiche di cui all'art. 38 della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell'impiantistica di risalita e dell'offerta turistica);

b) una sede adeguata per il periodo di funzionamento stagionale, ubicata in un comune nel cui territorio è presente un'area sciabile, così come definita dall'art. 4 della legge regionale n. 2/2009;

c) il perseguimento dello scopo di una migliore qualificazione e organizzazione professionale anche in riferimento alle attività turistiche, nonché quello della diffusione della pratica dello sci nelle varie discipline;

d) un regolamento che garantisce e disciplina, tra l'altro, le forme democratiche di partecipazione dei singoli maestri alla gestione e all'organizzazione delle scuole stesse;

e) la capacità di funzionare, senza soluzione di continuità, per tutta la stagione, invernale o estiva, secondo il periodo di attività;

f) un direttore responsabile dell'attività del corpo insegnante sotto l'aspetto tecnico didattico;

g) l'assunzione dell'impegno:

1) a prestare la propria opera in operazioni straordinarie di soccorso;

2) a collaborare con le competenti autorità scolastiche e con le associazioni sportive per favorire la più ampia diffusione della pratica dello sci nelle scuole e per agevolare la preparazione sportiva dei giovani;

3) a collaborare con gli enti ed operatori turistici nelle azioni promozionali, pubblicitarie ed operative intese ad incrementare l'afflusso turistico nelle stazioni di sport della neve della regione;


4) a promuovere la sicurezza nella pratica dello sci.

2. Le scuole di sci sono riconosciute dall'unione montana competente per territorio, sentito il parere del comune relativamente al requisito di cui al comma 1, lettera *b)* e sono iscritte in apposito elenco, di carattere ricognitivo, tenuto dal Collegio regionale dei maestri di sci del Piemonte; le scuole di sci possono aprire e gestire sezioni distaccate ubicate nello stesso comune delle sedi riconosciute, previo parere del comune medesimo e relativa comunicazione all'unione montana di riferimento.

3. L'unione montana verifica ogni tre anni la persistenza delle condizioni per il riconoscimento di cui ai commi 1 e 2 e comunica le risultanze al Collegio regionale dei maestri di sci del Piemonte.

4. L'unione montana, in caso di accertata carenza dei requisiti di cui al comma 1, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività, prescrivendo le misure necessarie per il ripristino degli stessi con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure prescritte, decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata e il riconoscimento è revocato.

5. La denominazione «Scuola di sci» può essere usata unicamente dagli organismi riconosciuti.».



Art. 3.

Modifiche all'art. 16 della legge regionale n. 50/1992

1. Il comma 1 dell'art. 16 della legge regionale n. 50/1992 è sostituito dal seguente:

«1. L'uso della denominazione «Scuola di sci» da parte di organismi non riconosciuti, o l'apertura o l'esercizio di una organizzazione non autorizzata simile ad una scuola di sci, comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 200,00 a euro 1.000,00.».

Art. 4.

Modifiche all'art. 17 della legge regionale n. 41/1994

1. Al comma 2 dell'art. 17 della legge regionale 29 settembre 1994, n. 41 (Ordinamento della professione di guida alpina e di accompagnatore di media montagna), le parole «dal comune in cui hanno sede» sono sostituite dalle seguenti: «dall'unione montana competente per territorio, oppure dal comune nel caso la sede della scuola sia ubicata in un comune non appartenente ad una unione montana».

2. Al comma 5 dell'art. 17 della legge regionale n. 41/1994 le parole «la comunità montana» sono sostituite dalle seguenti: «l'unione montana competente per territorio».

Art. 5.

Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 33/2001

1. Il comma 1 dell'art. 9 della legge regionale 26 novembre 2001, n. 33 (Disciplina delle professioni turistiche e modifiche della legge regionale 23 novembre 1992, n. 50 «Ordinamento della professione di maestro di sci» e della legge regionale 29 settembre 1994, n. 41 «Ordinamento della professione di guida alpina») è sostituito dal seguente:

«1. Le disposizioni della presente legge non si applicano:

a) al direttore o ai dipendenti qualificati delle agenzie di viaggio che svolgono attività di accoglienza, assistenza ed accompagnamento dei clienti delle agenzie;

b) a coloro che svolgono, a titolo gratuito, le attività disciplinate dalla presente legge a favore di soci ed assistiti di enti ed organismi, che operano senza fine di lucro per finalità ricreative, culturali, religiose e sociali ovvero che operano, su incarico di un ente locale, in ragione di conoscenze specialistiche e nei limiti di cui all'art. 5 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio);

c) alle attività didattiche o di educazione ambientale svolte da esperti, limitatamente al loro ambito di specializzazione, rivolte a scuole di ogni ordine e grado.».

Art. 6.

Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 8/2010

1. Dopo il comma 4 dell'art. 2 della legge regionale 18 febbraio 2010, n. 8 (Ordinamento dei rifugi alpini e delle altre strutture ricettive alpinistiche e modifiche di disposizioni regionali in materia di turismo), sono inseriti i seguenti:

«4-bis. Sono definiti rifugi di Piccola accoglienza montana (PAM) le strutture idonee ad offrire, mediante gestore, pernottamento e ristoro agli utenti della montagna in località non raggiungibili in nessun periodo dell'anno attraverso strade aperte al traffico ordinario. Il gestore può non presidiare direttamente la struttura, ma offrire i servizi di pernottamento e ristoro con modalità finalizzate a garantire primariamente la qualità del servizio di ricettività.

4-ter. La tipologia di cui al comma 4-bis si applica esclusivamente ai territori individuati dai comuni su base cartografica del catasto vigente, con apposito e motivato provvedimento comunale.

4-quater. La giunta regionale provvede ad integrare il regolamento vigente per definire i requisiti e le modalità per l'attività di gestione di tali strutture.».

2. Dopo il comma 5 dell'art. 2 della legge regionale n. 8/2010, è aggiunto il seguente:

«5-bis. Le strutture ricettive di cui al comma 1 possono aggiungere alla propria denominazione quella di «posto tappa» se la struttura è situata lungo un itinerario, riconosciuto come tale dalla regione ai sensi della legge regionale 18 febbraio 2010, n. 12 (Recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico del Piemonte) e dal relativo regolamento di attuazione, ubicata anche in località servite da strade aperte al pubblico transito veicolare con offerta di peculiari servizi turistici e dotazioni definite dal regolamento di attuazione di cui all'art. 17.».

Art. 7.

Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 8/2010 e modifiche di coordinamento

1. Al comma 1 dell'art. 4, le parole », comma 2, secondo periodo» sono soppresse.


2. Ai commi 1, 3, 4, 6 e 7 dell'art. 4, al comma 1 dell'art. 6 e al comma 1 dell'art. 10 «le parole dichiarazione di inizio attività» sono sostituite dalle seguenti: «segnalazione certificata di inizio attività».

3. Ai commi 4, 6 e 8 dell'art. 4, la parola «dichiarazione» è sostituita dalla seguente: «segnalazione».

Art. 8.

Modifiche all'art. 16 della legge regionale n. 8/2010

1. Al comma 1 dell'art. 16 le parole «ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della regione e degli enti locali)», sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 (Riordino delle funzioni amministrative conferite



alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni».)».

Art. 9.

Modifiche all'art. 17 della legge regionale n. 8/2010

1. Dopo la lettera *b)* del comma 1 dell'art. 17, è aggiunta la seguente:

«*b-bis*) le caratteristiche dei servizi turistici offerti dalle strutture ricettive alpinistiche che si avvalgono della denominazione aggiuntiva «posto tappa» e le loro modalità di identificazione e di comunicazione al pubblico.».

Art. 10.

Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 14/2016

1. Dopo la lettera *g)* del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 11 luglio 2016, n. 14 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte), è inserita la seguente:

«*g-bis*) promuove il più ampio coinvolgimento dei soggetti privati nelle ATL, nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e parità di trattamento;».

Art. 11.

Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 14/2016

1. La lettera *c)* del comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n. 14/2016 è sostituita dalla seguente:

«*c)* gli indirizzi e le modalità di coordinamento dell'azione promozionale della regione e di quella svolta da altri soggetti pubblici e privati, con particolare riferimento all'attività coordinata ed integrata tra DMO Turismo Piemonte e le ATL.».

2. Dopo la lettera *e)* del comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n. 14/2016 sono inserite le seguenti:

«*e-bis*) le modalità di attuazione dei progetti di marketing e di promozione turistica attraverso i social media e il web, per i mercati nazionali o internazionali, nonché dei progetti tematici trasversali, come la promozione e lo sviluppo del turismo sociale e accessibile, e del turismo collegato alle manifestazioni sportive;

e-ter) la promozione e l'incentivazione alla creazione di percorsi turistici, con l'obiettivo di migliorare sia l'esperienza di visita turistica che la valorizzazione dell'offerta di un territorio.».

Art. 12.

Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 14/2016

1. All'alinea del comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n. 14/2016, la parola «organizzano» è sostituita dalle seguenti: «svolgono servizi di interesse generale, organizzando».

Art. 13.

Modifiche all'art. 13 della legge regionale n. 14/2016

1. Il comma 2 dell'art. 13 della legge regionale n. 14/2016 è sostituito dal seguente:

«2. Possono partecipare alle ATL, nel rispetto del diritto dell'Unione europea, esclusivamente:

a) la regione, le province, la Città metropolitana di Torino, i comuni e le relative unioni, le CCIAA e gli altri enti pubblici interessati;

b) le associazioni turistiche pro loco;

c) i consorzi di operatori turistici di cui all'art. 18, nonché gli operatori che perseguono fini analoghi a quelli di cui all'art. 9;

d) le associazioni, le fondazioni e gli altri enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica interessati al turismo, alla cultura, allo sport, alla promozione dei prodotti enogastronomici locali e allo sviluppo del territorio;

e) gli istituti bancari e le fondazioni bancarie.».

2. Dopo il comma 2 dell'art. 13 della legge regionale n. 14/2016 è inserito il seguente:

«2-bis. L'ATL pubblica un avviso per consentire l'ingresso di nuovi soci, sulla base del Piano di azioni approvato dall'assemblea, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5, comma 9 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).».

Art. 14.

Modifiche all'art. 16 della legge regionale n. 14/2016

1. Al comma 1 dell'art. 16 della legge regionale n. 14/2016, le parole «propria deliberazione» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento, ai sensi dell'art. 27 dello statuto».

2. Al comma 4 dell'art. 16 della legge regionale n. 14/2016, la parola «riconosciuti» è sostituita dalle seguenti: «istituiti dalle ATL o convenzionati con le medesime».

3. Il comma 6 dell'art. 16 della legge regionale n. 14/2016 è abrogato.


Art. 15.

Modifiche all'art. 18 della legge regionale n. 14/2016

1. Il comma 6 dell'art. 18 della legge regionale n. 14/2016 è sostituito dal seguente:

«6. I consorzi di operatori turistici, riconosciuti ai sensi del comma 2, possono beneficiare dei contributi di cui agli articoli 19, comma 4, e 21.».

2. Il comma 6-bis dell'art. 18 della legge regionale n. 14/2016 è abrogato.



Art. 16.

Sostituzione dell'art. 19 della legge regionale n. 14/2016

1. L'art. 19 della legge regionale n. 14/2016 è sostituito dal seguente:

«Art. 19 (*Contributi per l'organizzazione turistica*). —

1. La regione concede annualmente contributi alle ATL, ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile sulla base del bilancio di previsione e relativo Piano di azioni approvati dall'assemblea. I contributi sono erogati, nel rispetto di quanto previsto all'art. 13, in misura proporzionale alle quote consortili detenute dalla regione. Le ATL ricevono altresì contributi dagli altri enti pubblici e privati ad esse partecipanti.

2. Al fine di sostenere la riorganizzazione del sistema turistico regionale e garantire l'efficienza e l'efficacia, la regione è autorizzata ad acquisire ulteriori quote consortili fino alla misura massima del 40 per cento del capitale sociale delle singole ATL.

3. La giunta regionale stabilisce, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 (Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione), i criteri per la concessione di contributi annuali a favore delle ATL, quali soggetti titolari degli uffici di informazione e accoglienza turistica (IAT), di cui all'art. 16, per le spese di gestione degli IAT direttamente o indirettamente gestiti, anche attraverso la definizione di costi standard.

4. La regione, sulla base di criteri e modalità stabiliti con deliberazione della giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, sostiene i consorzi di operatori turistici favorendo l'aggregazione di imprese. I contributi sono concessi in proporzione al numero di associati con sede nell'ambito territoriale turisticamente rilevante oggetto dell'intervento.»

Art. 17.

Modifiche all'art. 25 della legge regionale n. 14/2016

1. Al comma 1 dell'art. 25 della legge regionale n. 14/2016, le parole «bilancio regionale per l'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «bilancio regionale per l'anno 2017».

Art. 18.

Disposizione transitoria relativa all'art. 16 della legge regionale n. 14/2016

1. Gli uffici IAT, istituiti da enti locali e associazioni turistiche pro loco, si conformano alle disposizioni di cui all'art. 16 della legge regionale n. 14/2016, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 19.

Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 13/2017

1. All'alinea del comma 5 dell'art. 5 della legge regionale 3 agosto 2017, n. 13 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere), la parola «Anche» è soppressa.

2. La lettera e) del comma 5 dell'art. 5 della legge regionale n. 13/2017 è soppressa.

3. Il comma 7 dell'art. 5 della legge regionale n. 13/2017 è sostituito dal seguente:

«7. Le locazioni turistiche stipulate mediante soggetti che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, assolvono agli adempimenti fiscali in materia vigenti, ivi compresa la riscossione e la trasmissione dell'imposta di cui al comma 5, lettera d), attraverso modalità eventualmente convenute con i rispettivi enti comunali di competenza.»

Art. 20.

Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 13/2017

1. Al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 13/2017, le parole «fino ad un massimo di novanta giorni consecutivi» sono soppresse.

2. Alla lettera b) del comma 2 dell'art. 6 della legge regionale n. 13/2017, dopo le parole «settore turistico» sono aggiunte le seguenti: «, mediante stipula di apposita convenzione i cui contenuti minimi sono definiti dal regolamento di attuazione di cui all'art. 18.»

Art. 21.

Modifiche all'art. 10 della legge regionale n. 13/2017

1. Al comma 1 dell'art. 10 della legge regionale n. 13/2017, dopo le parole «soluzioni turistico-ricettive innovative ubicate» è inserita la seguente: «anche».

Art. 22.

Modifiche all'art. 15 della legge regionale n. 13/2017

1. Il comma 1 dell'art. 15 della legge regionale n. 13/2017 è sostituito dal seguente:

«1. L'esercizio dell'attività ricettiva extralberghiera, svolto in assenza della SCIA, comporta, oltre alla sanzione di cui all'art. 21, comma 4, la cessazione dell'attività.»

Art. 23.

Modifiche all'art. 18 della legge regionale n. 13/2017

1. Alla lettera o) del comma 1 dell'art. 18 della legge regionale n. 13/2017, dopo le parole «soluzioni turistico-ricettive innovative ubicate» è inserita la seguente: «anche».

2. Dopo la lettera o) del comma 1 dell'art. 18 della legge regionale n. 13/2017, è aggiunta la seguente:

«o-bis) i contenuti minimi della convenzione utile per la gestione imprenditoriale indiretta delle CAV e dei residence di cui all'art. 6, comma 2, lettera b).»

Art. 24.

Modifiche all'art. 21 della legge regionale n. 13/2017

1. Il comma 3 dell'art. 21 della legge regionale n. 13/2017 è abrogato.



Sezione II
SPORT INVERNALI

Art. 25.

Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 2/2009

1. Dopo il comma 1 dell'art. 5 della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell'impiantistica di risalita e dell'offerta turistica) è inserito il seguente:

«1-bis. Per gli interventi finalizzati alla ristrutturazione e riordino, anche intesi come riqualificazione e razionalizzazione delle aree sciabili e di sviluppo montano di cui al precedente comma, si intendono quelli necessari a rendere le aree sciabili e di sviluppo montano, esistenti o di nuova individuazione, più rispondenti a criteri di razionalità, funzionalità ed efficienza. Tali interventi, fatte salve le disposizioni normative, i piani e le misure in materia paesaggistica, ambientale, ecologica e di conservazione della rete Natura 2000, comprendono le sostituzioni, l'adeguamento e la trasformazione, anche su altro sedime, delle attrezzature ed impianti esistenti, il potenziamento e l'efficientamento delle attrezzature ed impianti, il completamento, anche in ampliamento, delle aree sciabili e di sviluppo montano mediante nuove realizzazioni, finalizzate ad una migliore sostenibilità di gestione, integrazione ambientale e coordinamento delle stesse con le realtà confinanti.»

Art. 26.

Modifiche all'art. 5-bis della legge regionale n. 2/2009

1. Al comma 1 dell'art. 5-bis della legge regionale n. 2/2009, n. 2, dopo le parole «ai sensi dell'art. 17, comma 5 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela e uso del suolo)», sono aggiunte le seguenti: «, se il PRGC è adeguato al Piano per l'assetto idrogeologico; in caso contrario i comuni avviano il procedimento di cui all'art. 17, comma 4 della legge regionale n. 56/1977».

2. Al comma 3 dell'art. 5-bis della legge regionale n. 2/2009, la locuzione «b)» è soppressa.

Art. 27.

Modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 2/2009

1. Al comma 1 dell'art. 8 della legge regionale n. 2/2009 dopo le parole «piste di nuova realizzazione» sono inserite le seguenti: «, da presentarsi entro sessanta giorni dall'ultimazione dei lavori.»

Art. 28.

Modifiche all'art. 13 della legge regionale n. 2/2009

1. Il comma 3 dell'art. 13 della legge regionale n. 2/2009 è sostituito dal seguente:

«3. Acquisiti i titoli di disponibilità di cui al comma 1, ovvero, ove necessario, il provvedimento di costituzione coattiva di servitù di pista, il permesso di costruire è rilasciato in conformità alle normative vigenti.»

Art. 29.

Modifiche all'art. 25 della legge regionale n. 2/2009

1. Alla lettera c) del comma 1-bis dell'art. 25 della legge regionale n. 2/2009, sono aggiunte le seguenti parole: «in coordinamento con gli enti di competenza».

Art. 30.

Sostituzione dell'art. 28 della legge regionale n. 2/2009

1. L'art. 28 della legge regionale n. 2/2009 è sostituito dal seguente:

«Art. 28 (*Mezzi meccanici*). — 1. Al di fuori delle aree sciabili:

a) l'uso di motoslitte, quadricicli e mezzi assimilati durante il periodo invernale è consentito lungo i percorsi autorizzati dai comuni e nelle aree o piste ad esse dagli stessi destinate;

b) l'uso di motoslitte e di mezzi assimilati è comunque sempre consentito, anche al di fuori dei percorsi di cui alla lettera a):

1) agli addetti al soccorso, antincendio, vigilanza;

2) al personale addetto alla fornitura di servizi primari;

3) agli agenti di polizia municipale, Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di finanza e Corpo forestale dello Stato-Arma dei Carabinieri, nonché agli addetti del comune per motivi di servizio;

4) al personale addetto agli impianti di risalita, dove presenti;


c) l'autorizzazione all'uso di motoslitte e relativi accessori o mezzi assimilabili su percorsi comunali stabiliti è rilasciata dal comune a residenti, proprietari, gestori o conduttori di strutture o immobili non accessibili da strade aperte al pubblico, o gestori di attività di trasporto a servizio delle strutture o immobili medesimi o, temporaneamente, per altri motivati scopi professionali. Quando simili percorsi interferiscono con le piste da sci, l'autorizzazione è rilasciata dal comune, previa concertazione con il gestore delle piste secondo quanto previsto dal provvedimento di cui al comma 3. L'accesso pubblico alle aree o piste di cui alla lettera a) è autorizzato dal comune previa verifica dei requisiti regolamentari e cartellonistici in materia previsti dalla giunta regionale. È comunque vietato il transito dalle ore 23 alle ore 7.

2. All'interno delle aree sciabili e lungo le piste, di cui all'art. 4, comma 2, lettere a), b), c), d), e) e g):

a) fatte salve le previsioni del presente articolo, è vietato per l'intera giornata l'uso di mezzi meccanici;

b) i mezzi meccanici adibiti alla preparazione ed alla battitura delle piste possono accedervi al di fuori dell'orario di apertura al pubblico ovvero, nell'ambito di tale orario, solo se la pista è chiusa durante tutto lo svolgimento di tali operazioni;

c) i mezzi meccanici adibiti al servizio ed alla manutenzione degli impianti e delle piste possono accedervi solo fuori dall'orario di apertura al pubblico delle stesse, salvo i casi di necessità ed urgenza e, comunque, in questo caso previa autorizzazione del direttore delle piste e



con l'ausilio degli appositi congegni di segnaletica luminosa ed acustica. Gli sciatori sono tenuti a dare la precedenza ai mezzi meccanici di servizio, consentendo la loro agevole e rapida circolazione;

d) il gestore delle piste, su espressa richiesta da parte di terzi interessati, sentito il comune interessato e con le cautele di cui alla lettera c), può consentire accessi per raggiungere pubblici esercizi;

e) il gestore può consentire, fuori dall'orario di apertura delle piste, accessi per raggiungere abitazioni private non altrimenti raggiungibili.

3. La giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della deliberazione legislativa (Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2017) approvata il 24 ottobre 2017, disciplina con successivo provvedimento deliberativo l'utilizzo di motoslitte o mezzi assimilabili, sentita la commissione consiliare competente.».

Art. 31.

Sostituzione dell'art. 28-bis della legge regionale n. 2/2009

1. L'art. 28-bis della legge regionale n. 2/2009 è sostituito dal seguente:

«Art. 28-bis (Attività di volo in zone di montagna). —

1. Al fine di garantire la salvaguardia dell'ambiente naturale e la difesa dall'inquinamento acustico, nel territorio della regione, per tutte le zone site ad altitudine superiore a ottocento metri sul livello del mare, pari a duemilaseicentoventicinque piedi, sono vietati l'atterraggio e il decollo di aeromobili a motore, nonché il sorvolo delle stesse a quote inferiori a cinquecento metri, pari a milleseicentoquaranta piedi dal suolo.

2. Al divieto di cui al comma 1 sono ammesse deroghe rilasciate dall'unione montana competente per territorio o dal comune, qualora l'unione montana non sia costituita, fermo restando:

a) l'assenso della struttura regionale competente in materia di conservazione e gestione della fauna selvatica nelle oasi di protezione della fauna di cui all'art. 10, comma 8, lettera a) della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);

b) l'autorizzazione rilasciata a cura del soggetto gestore nelle aree naturali protette di cui all'art. 10 della legge regionale n. 19/2009 e nelle aree della rete Natura 2000, nel rispetto delle misure di tutela e conservazione della biodiversità e delle procedure della valutazione di incidenza di cui all'art. 43 della medesima legge regionale effettuate da parte della struttura regionale competente in materia di biodiversità e aree naturali;

c) il rispetto delle finalità e delle misure di tutela ambientale nelle restanti aree della rete ecologica regionale di cui all'art. 2 della legge regionale n. 19/2009.

3. Ai fini dell'applicazione del comma 2, i decolli avvengono da aviosuperfici ed elisuperfici di base e di recupero identificate nel rispetto della normativa vigente e individuate con apposito provvedimento dall'unione montana competente per territorio o dal comune, qualora l'unione montana non sia costituita, dandone comunicazione alla regione.

4. Ai fini dell'applicazione del comma 2, l'atterraggio in quota è consentito esclusivamente in aree identificate nel rispetto della normativa vigente e individuate con apposito provvedimento dall'unione montana competente per territorio o dal comune, qualora l'unione montana non sia costituita, dandone comunicazione alla regione.

5. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e le procedure della valutazione d'incidenza di cui all'art. 43 della legge regionale n. 19/2009, il volo in zone di montagna finalizzato all'esercizio dell'attività di trasporto di sciatori con elicottero e di discesa fuori pista degli sciatori trasportati, di seguito denominato eliski, è consentito esclusivamente nei comuni sul cui territorio insistono impianti di risalita attivi ed è vietato nelle aree naturali protette di cui all'art. 10 della legge regionale n. 19/2009 e nelle aree della rete Natura 2000. L'eliski è regolamentato da apposita convenzione onerosa stipulata fra il comune competente per territorio o, se delegata, fra l'unione montana e il soggetto che offre al pubblico il servizio di eliski, individuato nel rispetto della legislazione vigente, dandone comunicazione alla regione e agli organi di vigilanza. I proventi derivanti dalla convenzione sono impiegati dal comune sul territorio per le finalità di cui alla presente legge.

6. La convenzione di cui al comma 5 contiene, comunque:

a) il numero massimo di voli giornalieri e di elicotteri da utilizzare per l'organizzazione dell'attività, che devono essere dotati di certificato acustico conforme ai requisiti più restrittivi del pertinente capitolo dell'edizione in vigore dell'annesso 16, volume 1 dell'International Civil Aviation Organization (ICAO) o di norme equivalenti, ed essere idonei ad operare in ambiente ostile ed aree confinate;

b) l'individuazione delle piazzole di decollo e di atterraggio e gli itinerari di volo, che sono percorsi secondo il concetto di crociera silenziosa quale modalità per il contenimento del rumore;


c) le modalità per assicurare i collegamenti dei gruppi via radio durante le discese in sci, al fine di rendere possibile e tempestivo l'intervento dell'organizzazione della protezione civile nelle operazioni di soccorso che si rendessero necessarie;

d) i giorni di divieto della pratica dell'eliski, oltre ai giorni festivi;

e) il piano di monitoraggio, a carico del gestore del servizio di eliski, atto a valutare eventuali conseguenze negative derivanti dalla pratica dell'eliski sulla dinamica delle popolazioni della fauna alpina presente nei territori interessati, le cui risultanze devono essere comunicate alle strutture regionali competenti in materia di conservazione e gestione della fauna selvatica, turismo, biodiversità e aree naturali;

f) il monitoraggio, a carico del gestore del servizio di eliski, del manto nevoso nelle zone di attività, da rendere noto con comunicati da pubblicare, per ogni giorno di attività, sul sito internet del soggetto che gestisce il servizio di eliski.

7. Gli sciatori che si avvalgono del servizio di eliski si muniscono di appositi sistemi elettronici di segnalazione e ricerca, quali l'apparecchio di ricerca dei travolti in va-



larga (ARTVA), la pala e la sonda da neve e l'airbag, per garantire un idoneo intervento di soccorso e autosoccorso e sono accompagnati da maestri di sci o da guide alpine, computati in almeno una unità ogni quattro sciatori.

8. I piani di volo sono preventivamente comunicati al comune competente per territorio o, se delegata, all'unione montana, agli organi di controllo e agli enti di gestione delle aree naturali protette, qualora siano interessati ai sensi del comma 9.

9. In deroga al divieto di eliski di cui al comma 5 e fatte salve le altre disposizioni contenute nel medesimo comma, l'attività di eliski è assentibile nelle aree naturali protette di cui all'art. 10 della legge regionale n. 19/2009 e nelle aree della rete Natura 2000, subordinatamente all'effettuazione della procedura della valutazione d'incidenza di cui all'art. 43 della legge regionale n. 19/2009 da parte della struttura regionale competente in materia di biodiversità e aree naturali e nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo, qualora tale attività abbia ivi avuto già luogo prima del 30 giugno 2016 e a condizione che siano concordate le modalità di svolgimento mediante convenzione tra il soggetto gestore del servizio di eliski e gli enti regionali di gestione di cui all'art. 12 della legge regionale n. 19/2009.

10. Fatte salve le misure di tutela e conservazione della rete ecologica regionale di cui all'art. 2 della legge regionale n. 19/2009, le procedure della valutazione di incidenza di cui all'art. 43 della medesima legge e le relative autorizzazioni, il presente articolo non si applica:

a) ai servizi di trasporto di cose, di manodopera in attività di lavoro e di animali da pastorizia;

b) ai servizi inerenti alla gestione tecnica dei rifugi alpini e delle aree sciabili e di sviluppo montano di cui all'art. 4, comma 1;

c) agli aeromobili utilizzati, su apposita disposizione della pubblica amministrazione, per esigenze pubbliche, per finalità istituzionali o per cause comunque riconosciute di pubblica utilità;

d) ai voli di addestramento dei piloti.

11. Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo gli aeromobili impiegati per esigenze di ordine pubblico, attività di soccorso e protezione civile, nonché sicurezza pubblica e sicurezza connessa alla gestione degli impianti e delle piste da sci.».

Sezione III

CULTURA

Art. 32.

Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 47/1997

1. Il comma 1 dell'art. 5 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 47 (Interventi a sostegno delle attività svolte dalle università popolari e della terza età o comunque denominate) è sostituito dal seguente:

«1. Nel periodo individuato dalla giunta regionale mediante propria deliberazione, i soggetti di cui all'art. 1, che intendono ottenere il contributo regionale, fanno pervenire alla struttura regionale competente la domanda corredata dalla relazione illustrativa delle iniziative programmate, con relativo preventivo di spesa.».

Art. 33.

Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 47/1997

1. Il comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 47/1997 è sostituito dal seguente:

«1. Entro novanta giorni dal termine della presentazione delle domande, la struttura regionale competente approva il piano di riparto dei contributi tra i soggetti di cui all'art. 1, tenendo presente l'articolazione dei corsi, le attività proposte nelle aree decentrate e i contenuti della proposta con particolare riferimento all'art. 2, comma 2, lettera e).».

2. Al comma 3 dell'art. 6 della legge regionale n. 47/1997 le parole «entro trenta giorni dalla data di comunicazione della avvenuta assegnazione» sono soppresse.

Art. 34.

Inserimento dell'art. 4-bis nella legge regionale n. 17/2005

1. Dopo l'art. 4 della legge regionale 28 dicembre 2005, n. 17 (Disciplina della diffusione dell'esercizio cinematografico del Piemonte), è inserito il seguente:

«Art. 4-bis (Interventi volti alla riqualificazione urbana, alla rigenerazione delle periferie e delle aree urbane).

— 1. Nel quadro delle iniziative per la riqualificazione urbana, la rigenerazione delle periferie e delle aree urbane degradate, finalizzate a una più diffusa e omogenea distribuzione delle sale cinematografiche sul territorio nazionale di cui al comma 5 dell'art. 28 della legge 14 novembre 2016, n. 220 (Disciplina del cinema e dell'audiovisivo), alle tipologie di intervento di seguito elencate non si applicano le disposizioni del precedente art. 4:


a) la riattivazione di sale cinematografiche chiuse o dismesse;

b) la realizzazione di nuove sale cinematografiche mediante il riutilizzo di immobili esistenti, anche mediante interventi di demolizione totale o parziale, successiva ricostruzione;

c) la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico di sale cinematografiche esistenti, anche mediante interventi di demolizione totale o parziale e successiva ricostruzione, o mediante utilizzo, per interventi di completamento o di ampliamento, di pertinenze o parti accessorie o terreni confinanti.

2. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere realizzati, anche in deroga agli strumenti urbanistici comunali vigenti, con applicazione delle seguenti agevolazioni e misure premiali:

a) all'interno dei locali adibiti all'esercizio cinematografico è possibile comprendervi centri culturali multifunzionali, attrezzature di proiezione e sonore, foyer, aree di passaggio, casse e biglietterie automatiche, baby parking e servizi analoghi, luoghi di somministrazione di alimenti e bevande che non hanno ingresso indipendente; per tali finalità, nonché per le sale, è riconosciuta una superficie aggiuntiva in misura non superiore al 30 per cento della superficie lorda esistente, fatta salva la capacità edificatoria residua prevista dallo strumento urbanistico vigente;



b) all'esterno dei locali adibiti all'esercizio cinematografico e ai relativi servizi integrativi, nell'ambito dell'area urbana degradata, oggetto dell'intervento di riqualificazione, è ammessa la realizzazione di esercizi commerciali nel rispetto delle disposizioni di settore, di spazi per attività di somministrazione di alimenti e bevande e per attività multiculturali, aree espositive e aree di incontro sociale, locali destinati allo svago e al tempo libero, per una superficie non superiore a quella dei locali adibiti all'esercizio cinematografico e ai relativi servizi integrativi;

c) è ammessa la modifica dei prospetti e della sagoma planimetrica e altimetrica, purché nel rispetto dei vincoli architettonici esistenti, salvo si tratti di modifiche necessitate da esigenze di armonizzazione del tessuto edilizio esistente;

d) è ammesso il mutamento della destinazione d'uso in atto.

3. Gli interventi, ove autorizzabili, devono rispettare le disposizioni vigenti in materia antisismica, di sicurezza, antincendio, igienico sanitaria, paesaggistico ambientale e, riguardo alla pericolosità geologica, quanto definito dalle norme del Piano per l'assetto idrogeologico (PAI) e dalle norme degli strumenti urbanistici adeguati al PAI; i fabbricati oggetto di recupero sono destinati all'esercizio cinematografico per un periodo non inferiore a dieci anni.

4. Gli interventi di cui al presente articolo non possono riferirsi:

a) all'utilizzo in qualunque forma di terreni a destinazione agricola;

b) a fabbricati che, al momento della richiesta dell'intervento e fino alla loro regolarizzazione, risultano eseguiti in assenza o in difformità anche parziale dal titolo abilitativo o, comunque, siano oggetto di procedimenti di cui al titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia);

c) a fabbricati siti nei centri storici;

d) a fabbricati siti in aree a inedificabilità assoluta o fabbricati localizzati nelle fasce fluviali classificate A e B del PAI, o in ambiti riconosciuti in dissesto dal PAI, nonché nelle aree individuate dai piani regolatori in classe di pericolosità IIIa), IIIe), IIIb3) e IIIb4) ove indicata, secondo le indicazioni della circolare del presidente della giunta regionale n. 7/LAP dell'8 maggio 1996;

e) alla realizzazione o all'ampliamento di medie e grandi strutture di vendita, che restano sottoposte alle disposizioni di settore.»

Art. 35.

Inserimento dell'art. 4-ter nella legge regionale n. 17/2005

1. Dopo l'art. 4-bis della legge regionale n. 17/2005, è inserito il seguente:

«Art. 4-ter (Disposizioni procedurali relativi agli interventi di cui all'art. 4-bis). — 1. Gli interventi previsti all'art. 4-bis sono attuati con progetti unitari, che ne verificano il corretto inserimento nel contesto urbano sotto l'aspetto architettonico, infrastrutturale, ambientale

e sociale, e sono realizzabili anche in più fasi temporali e possono interessare uno o più edifici o lotti, purché ricompresi in una progettazione unitaria.

2. Nel caso di demolizioni, totali o parziali, e successive ricostruzioni, con modifica della superficie e della volumetria complessive, dei prospetti e della sagoma planimetrica e altimetrica, occorre effettuare il rilievo asseverato del fabbricato da demolire e la quantificazione della relativa superficie esistente, secondo le seguenti modalità:

a) per la quantificazione dell'altezza, della volumetria, delle superfici e di tutti gli altri parametri urbanistico edilizi dei fabbricati esistenti da demolire si applicano le disposizioni contenute nella strumentazione urbanistica e regolamentare vigente all'atto della presentazione del progetto;

b) per gli interventi di demolizione e ricostruzione di manufatti e di opere in generale, per le quali risulti indeterminabile la relativa superficie o il volume esistenti, si considera la capacità edificatoria massima come stabilita dalla strumentazione urbanistica e regolamentare vigente al momento della presentazione del progetto.

3. La domanda di ammissione alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 4-bis, è presentata allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP), unitamente alla richiesta del titolo edilizio necessario per la realizzazione dell'intervento.

4. Il titolo edilizio è subordinato, ai sensi dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, a preventiva deliberazione del comune che attesta:

a) l'interesse pubblico dell'iniziativa in progetto per la riqualificazione urbana e la rigenerazione dell'area urbana degradata;

b) la rimozione delle condizioni, in essere o potenziali, di degrado sociale, edilizio ed economico, anche mediante il solo mutamento della destinazione d'uso in atto;

c) il corretto inserimento dell'intervento nel contesto urbano;

d) l'eventuale quantificazione del contributo straordinario di cui all'art. 16, comma 4, lettera d-ter), del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001.


5. La quota di standard urbanistici dovuti ai sensi degli articoli 20 e 21 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), se non reperibili, deve essere monetizzata.

6. Agli interventi realizzati ai sensi dell'art. 4-bis non si applica alcun limite relativo all'apertura o al potenziamento del circuito degli esercizi cinematografici che non sia specificamente previsto dalla legislazione nazionale in vigore.»

Art. 36.

Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 11/2009

1. La lettera e) del comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 7 aprile 2009, n. 11 (Valorizzazione e promozione della conoscenza del patrimonio linguistico e culturale del Piemonte) è abrogata.



Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO

*Sezione I*MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE
12 NOVEMBRE 1999, N. 28

Art. 37.

Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 28/1999

1. Al comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 (Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114), dopo le parole «di cui all'art. 1» sono inserite le seguenti: «, previa acquisizione del parere obbligatorio del Consiglio delle autonomie locali (CAL).» ed il periodo «La proposta è deliberata dalla giunta previa acquisizione del parere obbligatorio delle rappresentanze degli enti locali e sentite le organizzazioni regionali più rappresentative dei consumatori e delle imprese del commercio.», è sostituito dal seguente: «La proposta è deliberata dalla giunta regionale sentite le organizzazioni regionali più rappresentative dei consumatori e delle imprese del commercio.».

2. Alla lettera *c*) del comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n. 28/1999, le parole «(allegato A)», «(allegato B)» e «(allegato C)» sono soppresse ed i relativi allegati A, B e C della legge regionale n. 28/1999 sono abrogati.

3. La lettera *g*) del comma 3 dell'art. 3 della legge regionale n. 28/1999 è sostituita dalla seguente:

«*g*) il coordinamento tra i procedimenti amministrativi relativi agli insediamenti commerciali previsti dalle norme in materia di commercio, ambiente e urbanistica;».

4. Al comma 5 dell'art. 3 della legge regionale n. 28/1999, le parole «direzione regionale competente» sono sostituite dalle seguenti: «struttura organizzativa regionale competente in materia di commercio».

Art. 38.

Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 28/1999

1. Alla lettera *e*) del comma 2 dell'art. 4 della legge regionale n. 28/1999, le parole «la concessione o autorizzazione edilizia» sono sostituite dalle seguenti: «i titoli abilitativi edilizi».

Art. 39.

Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 28/1999

1. Al comma 5 dell'art. 5 della legge regionale n. 28/1999, le parole «all'art. 5 del decreto legislativo n. 114/1998» sono sostituite dalle seguenti: «all'art. 71 del decreto legislativo n. 59/2010».

Art. 40.

Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 28/1999

1. I commi 4-ter e 4-quater dell'art. 6 della legge regionale n. 28/1999 sono sostituiti dai seguenti:

«4-ter. La regione, attraverso il responsabile del procedimento della struttura regionale competente in materia di commercio, individuato a norma dell'art. 10 della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 (Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione), supporta gli enti locali e gli operatori commerciali, fornendo indicazioni sull'interpretazione e sull'applicazione della presente legge e di tutti gli atti conseguenti e delle altre disposizioni commerciali vigenti in materia di commercio al dettaglio in sede fissa.

4-quater. Fatta salva la competenza comunale, la regione, attraverso il responsabile del procedimento della struttura regionale competente in materia di commercio, individuato a norma dell'art. 10 della legge regionale n. 14/2014, oltre a quanto previsto dall'art. 19, esercita l'attività di controllo sulle grandi strutture di vendita di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 114/1998 e, nei casi di cui al comma 1, promuove, attraverso il comune, il ripristino della legittimità.».

Art. 41.

Sostituzione dell'art. 6-bis della legge regionale n. 28/1999

1. L'art. 6-bis della legge regionale n. 28/1999 è sostituito dal seguente:

«Art. 6-bis (*Esercizi di vicinato e forme speciali di vendita*). — 1. Ai sensi degli articoli 19 e 19-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), nonché del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 (Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124), sono soggette a SCIA, da presentare allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) competente per territorio, l'apertura, il trasferimento di sede, l'aggiunta del settore merceologico e l'ampliamento di superficie delle seguenti attività:


a) esercizio di vicinato, come definito dall'art. 4, comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo n. 114/1998;

b) vendita al dettaglio negli spacci interni, di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 114/1998;

c) vendita al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici, di cui all'art. 17 del decreto legislativo n. 114/1998;

d) vendita al dettaglio per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione, di cui all'art. 18 del decreto legislativo n. 114/1998;

e) vendita al dettaglio o raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio del consumatore, di cui all'art. 19 del decreto legislativo n. 114/1998.



2. L'attività di vendita di cui al comma 1, lettera c), effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo, è soggetta alle medesime disposizioni previste per l'apertura di un esercizio di vendita. Quando la stessa attività è svolta in spazi o locali variamente ubicati su area privata o pubblica, l'avvio è soggetto ad una sola SCIA commerciale da presentare al SUAP del comune competente. Ogni successiva installazione e cessazione di distributori automatici che distribuiscono prodotti alimentari è comunicata con cadenza semestrale al SUAP, che le trasmette all'ASL competente per territorio, in relazione al comune in cui sono dislocati gli apparecchi.

3. Nei casi di vendita di cui al comma 1, lettere d) ed e), quando l'attività è accessoria ad altra tipologia di vendita, non è richiesto alcun titolo di legittimazione aggiuntivo, oltre a quello previsto per l'attività di vendita principale, in conformità ai punti 1.11.4 e 1.12.5 dell'allegato A del decreto legislativo n. 222/2016.

4. Il trasferimento della gestione o della titolarità degli esercizi di cui ai commi 1, 2, 3 e le altre fattispecie non espressamente previste dal presente articolo sono soggette a comunicazione da presentare al SUAP competente per territorio, in applicazione della tabella A allegata al decreto legislativo n. 222/2016. Qualora ne sussistano i presupposti, si applicano le disposizioni di cui all'art. 19-bis della legge n. 241/1990.

5. Con deliberazione della giunta regionale è predisposta la modulistica relativa alle attività di cui alla tabella A del decreto legislativo n. 222/2016, sulla base della modulistica unificata di cui all'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126 (Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), a norma dell'art. 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124); l'aggiornamento è effettuato dalla struttura regionale competente per materia anche sulla base degli adeguamenti tecnici imposti dalle normative statali e regionali.»

Art. 42.

Inserimento dell'art. 7-bis nella legge regionale n. 28/1999

1. Dopo l'art. 7 della legge regionale n. 28/1999, è inserito il seguente:

«Art. 7-bis (*Applicazioni di disposizioni urbanistiche regionali*). — 1. La giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, le modalità di svolgimento del procedimento amministrativo di autorizzazione regionale, di cui all'art. 26, commi 7, 8, 9, 10 e 11 della legge regionale n. 56/1977, ed il termine di conclusione, comunque non superiore a centoventi giorni, entro il quale l'istanza deve ritenersi accolta qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego.»

Art. 43.

Modifiche all'art. 10 della legge regionale n. 28/1999

1. Al comma 02 dell'art. 10 della legge regionale n. 28/1999, le parole «Fermo restando quanto previsto dall'art. 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai ser-

vizi del mercato interno)», sono sostituite dalle seguenti: «Nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 70, comma 5 del decreto legislativo n. 59/2010».

2. Il comma 03 dell'art. 10 della legge regionale n. 28/1999 è sostituito dal seguente:

«03. I criteri e le modalità di selezione di cui al comma 02 sono stabiliti dalla giunta regionale, con apposito regolamento adottato ai sensi dell'art. 27 dello statuto, previo parere della competente commissione consiliare.»

Art. 44.

Modifiche all'art. 11 della legge regionale n. 28/1999

1. Il comma 1 dell'art. 11 della legge regionale n. 28/1999 è sostituito dal seguente:

«1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 10, la giunta regionale, acquisito il parere della Conferenza permanente regione-autonomie locali e sentite le organizzazioni regionali più rappresentative del commercio, dei consumatori e dei produttori agricoli, stabilisce i criteri per i procedimenti relativi all'esercizio del commercio su area pubblica, ivi compresi gli indirizzi in materia di orari.»

2. Le lettere c) e d) del comma 2 dell'art. 11 della legge regionale n. 28/1999 sono abrogate.

3. Il comma 3 dell'art. 11 della legge regionale n. 28/1999 è sostituito dal seguente:

«3. I criteri di cui al comma 1 possono essere sottoposti ad aggiornamento per una maggiore efficienza e salvaguardia del comparto, con particolare riguardo alla concorrenzialità del sistema e al miglioramento dell'offerta del consumatore, tenuto conto anche delle istanze delle rappresentanze di categoria.»

4. Il comma 5 dell'art. 11 della legge regionale n. 28/1999 è abrogato.

Art. 45.

Inserimento del capo V-bis nella legge regionale n. 28/1999

1. Dopo il capo V (Commercio su area pubblica) della legge regionale n. 28/1999, è inserito il seguente:

«Capo V-bis (*Vendite occasionali su area pubblica*). — Art. 11-bis (*Oggetto e definizioni*). — 1. Ai mercati aventi quale specializzazione il collezionismo, l'usato, l'antiquariato e l'oggettistica varia, di seguito denominati mercatini, è consentita la partecipazione di soggetti che pongono in vendita, in forma occasionale, beni di modico valore, appartenenti al settore merceologico non alimentare, rientranti nella propria sfera personale o collezionati, o realizzati mediante la propria abilità creativa.

2. Ai fini di cui al comma 1 si definiscono:

a) vendita occasionale: la vendita esercitata per un numero di volte all'anno non superiore a diciotto nell'ambito della regione, di beni di modico valore, rientranti nella propria sfera personale o collezionati o frutto della propria creatività;

b) bene di modico valore: ogni oggetto avente un prezzo di vendita non superiore a euro 150,00;

c) venditore occasionale: il soggetto che esercita l'attività di vendita occasionale.



3. L'attività di cui ai commi precedenti non costituisce attività di commercio.

4. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente capo è fatto salvo il rispetto delle norme di sicurezza, igienico sanitarie, fiscali e contributive, nonché quelle di tutela dei beni architettonici e ambientali.»

Art. 46.

Inserimento dell'art. 11-ter nella legge regionale n. 28/1999

1. Dopo l'art. 11-bis della legge regionale n. 28/1999, è inserito il seguente:

«Art. 11-ter (*Requisiti e adempimenti per la vendita occasionale*). — 1. Per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 11-bis, i soggetti interessati devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 71 del decreto legislativo n. 59/2010 e annualmente sono tenuti a:

a) richiedere al comune di residenza il rilascio di apposito tesserino per la vendita occasionale. Nel caso di operatore proveniente da fuori regione, la richiesta deve essere fatta al comune dove si svolge la prima manifestazione a cui l'operatore intende partecipare;

b) presentare allo stesso comune, contestualmente alla richiesta del tesserino di cui alla lettera a), apposita dichiarazione, attestante la propria condizione di venditore occasionale, resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa - testo A).

2. Il tesserino di cui al comma 1, lettera a) deve essere munito di fotografia, ha validità annuale, non è cedibile o trasferibile e deve essere esposto in modo ben visibile al pubblico e agli organi di vigilanza per il controllo, in occasione di ogni partecipazione ai mercatini. Lo stesso è vidimato da ciascun comune nel quale si svolge l'attività di vendita occasionale.

3. I venditori occasionali, per ogni giornata di partecipazione ai mercatini, devono predisporre un elenco contenente l'indicazione dei beni, suddivisi per categorie e numerati singolarmente, che intendono porre in vendita nel corso della manifestazione. Tale elenco deve essere timbrato dal comune ove ha luogo il mercato contestualmente all'apposizione del timbro sul tesserino di cui al comma 1, lettera a). L'elenco dei beni posti in vendita deve essere conservato dal venditore, unitamente alla dichiarazione di cui al comma 1, lettera b), ed esibito agli organi di vigilanza in caso di controllo.

4. Ai venditori occasionali è fatto obbligo di essere personalmente presenti nel posteggio assegnato per tutta la durata della manifestazione e di esporre il prezzo di ogni bene posto in vendita, mediante apposito cartellino ben visibile ai visitatori e agli organi di vigilanza.

5. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali per mendacità delle dichiarazioni, al venditore occasionale che non rispetti le prescrizioni di cui al presente articolo è impedita la partecipazione ai mercatini, sull'intero territorio regionale, per la durata di un triennio a decorrere dall'accertamento della violazione.»

Art. 47.

Inserimento dell'art. 11-quater nella legge regionale n. 28/1999

1. Dopo l'art. 11-ter della legge regionale n. 28/1999, è inserito il seguente:

«Art. 11-quater (*Adempimenti comunali*). — 1. In relazione alle disposizioni di cui al presente capo, i comuni sono tenuti a:

a) rilasciare il tesserino di cui all'art. 11-ter, comma 1, lettera a) ai soggetti richiedenti, previa acquisizione della dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 11-ter, comma 1, lettera b);

b) timbrare il tesserino, unitamente all'elenco dei beni posti in vendita di cui all'art. 11-ter, comma 3, in occasione di ogni giornata di partecipazione;

c) ritirare il tesserino di cui all'art. 11-ter nel caso di accertata violazione delle prescrizioni di cui all'art. 11-ter, disponendo il conseguente divieto alla partecipazione ad ulteriori mercatini per la durata di un triennio a decorrere dalla constatazione della violazione stessa, ai sensi dell'art. 11-ter, comma 5;

d) effettuare ogni controllo di competenza sullo svolgimento dell'attività, per il rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 11-ter.

2. Ai fini del monitoraggio, per l'aggiornamento della banca dati di cui all'art. 11-quinquies, comma 2, nonché per le verifiche in sede regionale, i comuni, anche avvalendosi della collaborazione delle pro loco o di altre associazioni senza fini di lucro aventi funzioni di promozione del territorio, inviano alla direzione regionale competente in materia di commercio, secondo le modalità e le tempistiche definite dalla giunta regionale:

a) i dati relativi ai mercatini che si svolgono sul territorio comunale;

b) i dati relativi ai soggetti partecipanti, per ogni singola giornata di svolgimento;

c) i dati relativi ai provvedimenti di rilascio e di ritiro dei tesserini.»

Art. 48.

Inserimento dell'art. 11-quinquies nella legge regionale n. 28/1999

1. Dopo l'art. 11-quater della legge regionale n. 28/1999, è inserito il seguente:

«Art. 11-quinquies (*Funzioni regionali*). — 1. Nell'ambito delle funzioni di cui ai capi VIII e IX della presente legge, la regione, attraverso la direzione competente in materia di commercio, svolge attività di monitoraggio sulla consistenza numerica e sulla distribuzione territoriale dei mercatini in ambito regionale e di verifica per il rispetto delle prescrizioni di cui al presente capo.

2. È istituita, presso la direzione regionale competente in materia di commercio, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, una apposita banca dati, con il fine di censire i venditori occasionali che partecipano ai mercatini che si svolgono annualmente in ambito regionale, mediante la raccolta e la sistematizzazione dei dati inviati



dai comuni ai sensi dell'art. 11-*quater*, comma 2. I dati sono messi a disposizione dell'Agenzia delle entrate per i controlli di competenza.

3. Per l'attuazione del presente capo, la giunta regionale adotta i criteri per lo svolgimento, nei mercatini, dell'attività di vendita occasionale.».

Art. 49.

Sostituzione dell'art. 17 della legge regionale n. 28/1999

1. L'art. 17 della legge regionale n. 28/1999 è sostituito dal seguente:

«Art. 17 (*Formazione professionale*). — 1. La giunta regionale, con propria deliberazione, individua i percorsi formativi per l'accesso all'imprenditorialità, per l'aggiornamento degli operatori in attività, per l'innalzamento o la riqualificazione del livello professionale, con particolare riferimento alle nozioni in materia di organizzazione e qualità della gestione, marketing, normativa ambientale, sicurezza, igiene e sicurezza alimentare, tutela e informazione ai consumatori, introduzione dei sistemi di qualità e loro certificazione, al fine di favorire la formazione degli esercenti e degli addetti al settore commerciale e di sostenere e qualificare l'occupazione nel settore distributivo.

2. Le modalità organizzative, la durata, le materie ed i finanziamenti dei corsi di formazione professionale sono stabilite dalla giunta regionale, sentite le organizzazioni delle imprese del settore più rappresentative a livello regionale, in conformità alle disposizioni delle leggi europee, statali e regionali in materia di politiche attive del lavoro, formazione e servizi all'impiego.

3. La partecipazione ai corsi di formazione professionale, conclusasi con esito positivo, costituisce condizione indispensabile per l'accesso all'esercizio del commercio relativamente al settore merceologico alimentare; le modalità di partecipazione e di ammissione alle prove finali per l'accertamento dell'idoneità sono stabilite dalla giunta regionale.

4. L'operatore in attività del settore merceologico alimentare, ha l'obbligo di frequentare, con profitto, per ciascun triennio, un corso di aggiornamento professionale avente per oggetto materie idonee a garantire l'approfondimento delle disposizioni relative alla salute, alla sicurezza degli alimenti, alla tutela e all'informazione del consumatore. La violazione di tale obbligo comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 19, comma 3-*bis*.

5. La giunta regionale individua appositi corsi di riqualificazione professionale finalizzati ad accrescere le competenze e le capacità manageriali degli operatori in attività nel settore merceologico anche non alimentare, nonché a migliorare la competitività dell'impresa e il servizio reso al consumatore.

6. I corsi, secondo i percorsi formativi di cui al comma 1, possono essere istituiti, mediante convenzione con la regione, dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) e dalle loro aziende speciali, dalle associazioni di categoria più rappresentative del settore a livello regionale e dagli enti costituiti con il loro concorso, dai centri di assistenza tecnica, da altri soggetti già operanti nel settore della formazione professionale.

7. La giunta regionale autorizza altresì i piani di formazione e verifica la rispondenza agli obiettivi dei programmi di formazione portati a conoscenza prima dell'inizio dei corsi.

8. Sono ritenuti validi, agli effetti del possesso del requisito professionale di cui all'art. 71, comma 6, lettera a) del decreto legislativo n. 59/2010, i corsi effettuati presso enti riconosciuti da altre regioni.

9. Presso ciascuna CCIAA è costituita un'apposita commissione d'esame, composta da:

a) un dirigente o un funzionario designato dalla competente CCIAA, in qualità di presidente;

b) un esperto in materia di igiene e sicurezza alimentare scelto nell'ambito del dipartimento di prevenzione delle ASL e designato dal dipartimento stesso;

c) un docente di scuola secondaria di tecnica commerciale, designato dalla CCIAA competente;

d) un esperto di merceologia designato dalla CCIAA competente.

10. La commissione è integrata per ogni sessione d'esame da un rappresentante della struttura formativa con le funzioni di segretario.

11. I corsi di formazione professionale per l'accesso all'esercizio del commercio, relativamente al settore merceologico alimentare ed i corsi di cui ai commi 4 e 5, non comportano oneri a carico della regione; gli stessi sono posti a carico dei soggetti organizzatori dei corsi e ricompresi nella quota d'iscrizione posta a carico degli allievi, secondo le modalità stabilite in apposita convenzione.».

Art. 50.

Modifiche all'art. 19 della legge regionale n. 28/1999

1. Il comma 3-*bis* dell'art. 19 della legge regionale n. 28/1999 è sostituito dal seguente:

«3-*bis*. Per la violazione dell'obbligo di formazione di cui all'art. 17, comma 4, si applicano le disposizioni di cui all'art. 16-*bis* della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 38 (Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande).».

2. I commi 3-*ter* e 3-*quater* dell'art. 19 della legge regionale n. 28/1999 sono abrogati.

Art. 51.

Modifiche all'art. 26 della legge regionale n. 28/1999

1. Al comma 1 dell'art. 26 della legge regionale n. 28/1999, dopo le parole «al decreto legislativo n. 114/1998», sono aggiunte le seguenti: «ed al decreto legislativo n. 59/2010».

2. I commi 2 e 3 dell'art. 26 della legge regionale n. 28/1999 sono abrogati.

Art. 52.

Abrogazioni di norme della legge regionale n. 28/1999

1. Gli articoli 25 e 27 della legge regionale n. 28/1999 sono abrogati.



Sezione II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE
29 DICEMBRE 2006, N. 38

Art. 53.

Sostituzione dell'art. 2 della legge regionale n. 38/2006

1. L'art. 2 della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 38 (Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande) è sostituito dal seguente:

«Art. 2 (*Definizioni ed ambito di applicazione della legge*). — 1. Ai fini della presente legge si intende per somministrazione di alimenti e bevande la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano, con apposito servizio assistito, i prodotti nei locali dell'esercizio o in un'area aperta al pubblico, a tal fine attrezzati.

2. La presente legge si applica altresì alle attività:

a) di somministrazione di alimenti e bevande svolta al domicilio del consumatore;

b) di somministrazione di alimenti e bevande svolta in esercizi non aperti al pubblico.

3. Rimangono regolate dalle rispettive disposizioni nazionali e regionali le attività:

a) di somministrazione effettuata negli agriturismi, fatto salvo quanto previsto dall'art. 21, comma 6;

b) di somministrazione effettuata, nei complessi ricettivi alberghieri, alle persone alloggiate, ai loro ospiti e a coloro che sono ospitati in occasione di manifestazioni e convegni organizzati;

c) di somministrazione effettuata nelle strutture ricettive extralberghiere;

d) di somministrazione da parte dei soggetti titolari di autorizzazione per il commercio su area pubblica.»

Art. 54.

Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 38/2006

1. Al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 38/2006 le parole «dal decreto legislativo 20 settembre 2002, n. 229 (Attuazione della direttiva 1999/42/CE che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche)», sono sostituite dalle seguenti: «dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania)».

2. Al comma 2 dell'art. 6 della legge regionale n. 38/2006, la parola «denuncia» è sostituita dalla seguente: «segnalazione».

3. Al comma 3 dell'art. 6 della legge regionale n. 38/2006, la parola «denuncia» è sostituita dalla seguente: «segnalazione».

Art. 55.

Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 38/2006

1. I commi 4 e 5 dell'art. 7 della legge regionale n. 38/2006 sono abrogati.

Art. 56.

Modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 38/2006

1. Il comma 7 dell'art. 8 della legge regionale n. 38/2006 è sostituito dal seguente:

«7. L'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande non è soggetta alle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4.»

2. Il comma 8 dell'art. 8 della legge regionale n. 38/2006 è sostituito dal seguente:

«8. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 3 e dall'art. 3, le attività di somministrazione, di cui al comma 6, sono soggette a SCIA unica, ai sensi dell'art. 19-bis, comma 2 della legge n. 241/1990.»

3. Il comma 8-bis dell'art. 8 della legge regionale n. 38/2006 è abrogato.

Art. 57.

Sostituzione dell'art. 9 della legge regionale n. 38/2006

1. L'art. 9 della legge regionale n. 38/2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 9 (*Funzioni amministrative degli enti locali*). — 1. L'apertura e il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, sono soggetti a SCIA unica, ai sensi dell'art. 19-bis, comma 2 della legge n. 241/1990, da presentare allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) competente per territorio. L'apertura e il trasferimento di sede degli stessi esercizi di somministrazione sono soggetti ad autorizzazione, ai sensi dell'art. 20 della legge n. 241/1990, rilasciata dal comune competente per territorio, tramite il SUAP, solo nelle zone soggette a tutela, ai sensi dell'art. 64, comma 3 del decreto legislativo n. 59/2010, come individuate ai sensi dell'art. 8.

2. L'esercizio dell'attività di somministrazione è soggetto al possesso dei requisiti di cui agli articoli 4 e 5 e al rispetto dei criteri di cui all'art. 8, commi 1, 2, 3 e 4.

3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di somministrazione, il titolare adotta tutte le misure necessarie al fine di rispettare le norme, le prescrizioni e le autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria, nonché le norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi e le disposizioni sulla sorvegliabilità dei locali.

4. Nei casi in cui l'attività di somministrazione di alimenti e bevande è soggetta ad autorizzazione, il comune con proprio regolamento disciplina il procedimento concernente le relative domande, stabilisce il termine, comunque non superiore ai sessanta giorni dalla data di ricevimento, entro il quale le domande si intendono accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego, e adotta tutte le altre norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza all'azione amministrativa



e la partecipazione al procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 e della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 (Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione).

5. Le fattispecie non espressamente previste dalla presente legge sono soggette a comunicazione da presentare al SUAP competente per territorio, in applicazione della tabella A allegata al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 (Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, Segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124). Qualora ne sussistano i presupposti, si applicano le disposizioni di cui all'art. 19-bis della legge n. 241/1990.»

Art. 58.

Modifiche all'art. 10 della legge regionale n. 38/2006

1. Il comma 1 dell'art. 10 della legge regionale n. 38/2006 è sostituito dal seguente:

«1. L'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari, è soggetta a SCIA unica, ai sensi dell'art. 19-bis, comma 2 della legge n. 241/1990, da presentare al SUAP competente per territorio, e non è soggetta al possesso dei requisiti previsti dall'art. 71, comma 6 del decreto legislativo n. 59/2010.»

2. Il comma 5 dell'art. 10 della legge regionale n. 38/2006 è abrogato.

Art. 59.

Modifiche all'art. 11 della legge regionale n. 38/2006

1. Il comma 1 dell'art. 11 della legge regionale n. 38/2006 è sostituito dal seguente:

«1. L'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande in forma stagionale è soggetto a SCIA unica, ai sensi dell'art. 19-bis, comma 2 della legge n. 241/1990, da presentare al SUAP competente per territorio. L'esercizio della stessa attività è soggetto ad autorizzazione, ai sensi dell'art. 20 della legge n. 241/1990, rilasciata dal comune competente per territorio tramite il SUAP, solo nelle zone soggette a tutela, ai sensi dell'art. 64, comma 3 del decreto legislativo n. 59/2010, come individuate ai sensi dell'art. 8.»

2. Al comma 3 dell'art. 11 della legge regionale n. 38/2006, dopo la parola «SCIA», è inserita la seguente: «unica».

Art. 60.

Modifiche all'art. 12 della legge regionale n. 38/2006

1. Il comma 1 dell'art. 12 della legge regionale n. 38/2006 è sostituito dal seguente:

«1. L'ampliamento della superficie di somministrazione è soggetto a SCIA unica, ai sensi dell'art. 19-bis, comma 2 della legge n. 241/1990, da presentare al

SUAP competente per territorio. L'ampliamento di cui al presente comma è soggetto ad autorizzazione, ai sensi dell'art. 20 della legge n. 241/1990, rilasciata dal comune competente per territorio tramite il SUAP, solo nelle zone soggette a tutela, ai sensi dell'art. 64, comma 3 del decreto legislativo n. 59/2010, come individuate ai sensi dell'art. 8.»

2. Al comma 2 dell'art. 12 della legge regionale n. 38/2006, la parola «denuncia» è sostituita dalle seguenti: «SCIA unica».

Art. 61.

Modifiche all'art. 13 della legge regionale n. 38/2006

1. Il comma 1 dell'art. 13 della legge regionale n. 38/2006 è sostituito dal seguente:

«1. Il trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio di somministrazione per atto tra vivi o a causa di morte è subordinato all'effettivo trasferimento dell'attività e al possesso dei requisiti, di cui agli articoli 4 e 5 da parte del subentrante.»

2. Il comma 3 dell'art. 13 della legge regionale n. 38/2006 è sostituito dal seguente:

«3. Il subingresso è soggetto a SCIA unica, ai sensi dell'art. 19-bis, comma 2 della legge n. 241/1990, da presentare al SUAP competente per territorio.»

Art. 62.

Sostituzione dell'art. 14 della legge regionale n. 38/2006

1. L'art. 14 della legge regionale n. 38/2006 è sostituito dal seguente:


«Art. 14 (*Adempimenti regionali*). — 1. Con deliberazione della giunta regionale è predisposta la modulistica relativa alle attività di cui alla tabella A del decreto legislativo n. 222/2016, sulla base della modulistica unificata di cui all'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126 (Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), a norma dell'art. 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124); l'aggiornamento è effettuato dalla struttura regionale competente per materia anche sulla base degli adeguamenti tecnici imposti dalle normative statali e regionali.»

Art. 63.

Modifiche all'art. 16 della legge regionale n. 38/2006

1. Alla lettera *a*) del comma 1 dell'art. 16 della legge regionale n. 38/2006, le parole «dell'autorizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande».

2. Alla lettera *b*) del comma 1 dell'art. 16 della legge regionale n. 38/2006, le parole «dell'autorizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande».



3. La lettera *c*) del comma 1 dell'art. 16 della legge regionale n. 38/2006 è sostituita dalla seguente:

«*c*) il titolare dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande non è più in possesso dei requisiti di cui agli articoli 4 e 5, comma 1;».

4. La lettera *f*) del comma 1 dell'art. 16 della legge regionale n. 38/2006 è sostituita dalla seguente:

«*f*) il titolare dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande non osserva i provvedimenti di sospensione della stessa;».

5. Alla lettera *i*) del comma 1 dell'art. 16 della legge regionale n. 38/2006, le parole «l'autorizzazione al trasferimento» sono sostituite dalle seguenti: «il trasferimento».

Art. 64.

Sostituzione dell'art. 16-bis della legge regionale n. 38/2006

1. L'art. 16-bis della legge regionale n. 38/2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 16-bis (*Violazione dell'obbligo formativo*). — 1. In caso di violazione dell'obbligo di formazione di cui all'art. 5, comma 3, accertata dall'amministrazione comunale, si applica la sanzione di cui all'art. 21, comma 2.».

Art. 65.

Modifiche all'art. 21 della legge regionale n. 38/2006

1. Al comma 2 dell'art. 21 della legge regionale n. 38/2006, le parole », ad eccezione della violazione dell'obbligo di formazione di cui all'art. 5, comma 3, per la quale si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 450,00» sono soppresse.

Art. 66.

Modifiche all'art. 25 della legge regionale n. 38/2006

1. Al comma 1 dell'art. 25 della legge regionale n. 38/2006, le parole «dell'art. 8 della legge regionale n. 7/2005» sono sostituite dalle seguenti: «dell'art. 10 della legge regionale n. 14/2014;».

2. Al comma 3 dell'art. 25 della legge regionale n. 38/2006, le parole «dell'art. 8 della legge regionale n. 7/2005» sono sostituite dalle seguenti: «dell'art. 10 della legge regionale n. 14/2014;».

3. Al comma 5 dell'art. 25 della legge regionale n. 38/2006, le parole «dell'art. 8 della legge regionale n. 7/2005» sono sostituite dalle seguenti: «dell'art. 10 della legge regionale n. 14/2014;».

Art. 67.

Sostituzione dell'art. 27 della legge regionale n. 38/2006

1. L'art. 27 della legge regionale n. 38/2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 27 (*Disposizioni transitorie e finali*). — 1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, i titolari di autorizzazione ai sensi dell'art. 3 della legge n. 287/1991 diventano titolari del titolo abilitativo unico,

di cui all'art. 7, comma 1, senza formale atto di conversione. L'esercizio dell'attività avviene nel rispetto delle norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia igienico sanitaria, edilizia e urbanistica, nonché delle norme in materia di sicurezza e prevenzione degli incendi e delle disposizioni sulla sorvegliabilità dei locali.

2. Il requisito professionale, di cui all'art. 5, comma 1, è riconosciuto a coloro che, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, risultano aver presentato domanda di iscrizione al REC di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio), per l'attività di somministrazione, purché in possesso dei requisiti previsti ai fini dell'iscrizione o che risultano aver superato con esito positivo le prove di idoneità previste per l'iscrizione al registro medesimo, secondo quanto già previsto dalla legge n. 287/1991.

3. La legge n. 287/1991 continua ad avere applicazione nei casi di rinvio espresso effettuato dalla presente legge.».

Sezione III

DISPOSIZIONI ABROGATIVE IN MATERIA DI COMMERCIO

Art. 68.

Disposizioni abrogative in materia di commercio

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il comma 6 dell'art. 46 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Legge finanziaria per l'anno 2007);

b) il comma 2 dell'art. 52 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 22 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2009);

c) i commi 2 e 3 dell'art. 18 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 38 (Disposizioni di attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi del mercato interno);


d) il comma 1 dell'art. 9 della legge regionale 27 luglio 2011, n. 13 (Disposizioni urgenti in materia di commercio);

e) i commi 2 e 3 dell'art. 10 della legge regionale n. 13/2011;

f) il comma 5 dell'art. 11 della legge regionale n. 13/2011;

g) i commi 8, 9, 10, 13, 14 e 15 dell'art. 2 della legge regionale 11 marzo 2015, n. 3 (Disposizioni regionali in materia di semplificazione);

h) il comma 1 dell'art. 65 della legge regionale 22 dicembre 2015, n. 26 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2015).



*Capo III*DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMPETITIVITÀ
DEL SISTEMA REGIONALE*Sezione I*DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DIRITTO
ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Art. 69.

Sostituzione dell'art. 31 della legge regionale n. 16/1992

1. L'art. 31 della legge regionale 18 marzo 1992, n. 16 (Diritto allo studio universitario) è sostituito dal seguente:

«Art. 31 (*Mezzi finanziari*). — 1. Costituiscono entrate dell'ente:

a) contributi e trasferimenti annui della regione a valere su proprie risorse, sia in parte corrente sia in parte capitale, il cui importo è definito dalla legge di approvazione del bilancio regionale, sulla base della proposta dell'ente;

b) contributi da parte dei privati, enti pubblici economici ed enti locali;

c) rendite e interessi dei propri beni patrimoniali nonché delle entrate derivanti dalla tariffazione dei servizi;

d) donazioni, eredità e legati.

2. Costituiscono entrate dell'ente anche le somme trasferite dallo Stato a valere sul Fondo integrativo statale (FIS) per il Diritto allo studio universitario (DSU).

3. Rappresentano, inoltre, entrate dell'ente le somme, ulteriori rispetto ai contributi di cui al comma 1, lettera *a)*, trasferite dalla regione finanziate da istituzioni terze per attività finalizzate.»

Art. 70.

*Abrogazione dell'art. 33
della legge regionale n. 16/1992*

1. L'art. 33 della legge regionale n. 16/1992 è abrogato.

Art. 71.

Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 29/1999

1. Il comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 18 novembre 1999, n. 29 (Interventi per l'università ed il Diritto allo studio universitario) è sostituito dal seguente:

«1. La regione, secondo quanto disposto dallo statuto, promuove lo sviluppo degli insediamenti universitari e dei servizi per il diritto allo studio, al fine di sostenere la qualificazione e l'efficacia dell'attività didattica, formativa e scientifica delle istituzioni universitarie della regione e di favorire gli atenei operanti sul territorio piemontese, anche in riferimento agli standard europei ed internazionali, secondo quanto stabilito da successiva deliberazione della giunta regionale.»

2. All'alinea del comma 2 dell'art. 1 della legge regionale n. 29/1999, le parole «agli atenei piemontesi ed all'ente regionale per il Diritto allo studio universitario»

sono sostituite dalle seguenti: «agli atenei operanti sul territorio piemontese, all'ente regionale per il Diritto allo studio universitario e ai collegi universitari piemontesi legalmente riconosciuti».

Art. 72.

Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 29/1999

1. Al comma 2 dell'art. 2 della legge regionale n. 29/1999, le parole «entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge,» sono soppresse.

Art. 73.

Sostituzione dell'art. 3 della legge regionale n. 29/1999

1. L'art. 3 della legge regionale n. 29/1999 è sostituito dal seguente:

«Art. 3 (*Finanziamenti*). — 1. I finanziamenti per la realizzazione degli interventi sono erogati secondo le indicazioni definite dalla giunta regionale, sulla base dei programmi di cui al comma 2 dell'art. 2.»

Art. 74.

Sostituzione dell'art. 4 della legge regionale n. 29/1999

1. L'art. 4 della legge regionale n. 29/1999 è sostituito dal seguente:


«Art. 4 (*Costituzione dell'Osservatorio regionale per l'università e per il Diritto allo studio universitario*). —

1. Al fine di potenziare le fondamenta del sistema universitario e della ricerca piemontese e migliorare l'attrattività degli atenei piemontesi è istituito, presso la direzione competente ai sensi della disciplina in materia di organizzazione degli uffici regionali, l'Osservatorio regionale per l'università e per il Diritto allo studio universitario.

2. L'osservatorio acquisisce informazioni e documentazione, raccoglie ed aggiorna tempestivamente dati statistici, elabora studi, analisi e ricerche sul sistema universitario piemontese, sugli sbocchi occupazionali dei laureati e sugli interventi per il diritto allo studio, anche in riferimento agli standard europei ed internazionali, nonché fornisce supporto alle attività del comitato regionale di coordinamento.

3. Su proposta della giunta regionale, il consiglio regionale approva le modalità di funzionamento dell'osservatorio, nonché le forme per garantire la partecipazione degli atenei e delle rappresentanze studentesche alla definizione degli indirizzi per l'attività dell'osservatorio.

4. Al fine di omogeneizzare e razionalizzare l'attività di documentazione, studio ed analisi dell'osservatorio, di cui al comma 2, la regione, previo parere del comitato regionale di coordinamento, si avvale, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 3 settembre 1991, n. 43, (Nuova disciplina dell'Istituto di ricerche economico e sociali del Piemonte - IRES Piemonte. Abrogazione legge regionale 18 febbraio 1985, n. 12) dell'Istituto di ricerche economiche e sociali Piemonte (IRES Piemonte). Eventuali ricerche di specifico interesse degli atenei restano disciplinate dall'art. 24, comma 1, lettera *a)*, n. 3)».



Art. 75.

Sostituzione dell'art. 5 della legge regionale n. 29/1999

1. L'art. 5 della legge regionale n. 29/1999 è sostituito dal seguente:

«Art. 5 (*Norma finanziaria*). — 1. A partire dal 1° gennaio 2018, la regione adegua il contributo annuale a favore dell'IRES Piemonte, disciplinato dall'art. 24, comma 1 della legge regionale n. 43/1991 delle risorse necessarie allo svolgimento delle competenze conferite ai sensi dell'art. 4.

2. Il contributo annuale di cui al comma 1 è incrementato in euro 250.000,00 e trova copertura negli stanziamenti della missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 01.03 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato), titolo I (Spese correnti).».

Sezione II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA

Art. 76.

Sviluppo e adeguamento della rete elettrica

1. Al fine di adeguare la rete elettrica alle richieste crescenti di connessione di nuovi impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili non programmabili e al fine di aumentare la capacità di autoproduzione ed autoconsumo elettrico nell'ambito delle comunità locali e di reti delle stesse, la regione promuove a tutti i livelli l'adeguamento e lo sviluppo delle infrastrutture impiantistiche e della rete elettrica.

2. La regione favorisce lo sviluppo e diffusione delle Smart-Grid (reti intelligenti), degli SmartMeter (contatori intelligenti) e dei sistemi d'utenza intelligenti e delle stazioni Smart-charging (ricarica intelligente) delle auto elettriche.

3. La regione prevede adeguate risorse per il raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi 1 e 2, dettagliate in maniera puntuale nel Piano energetico ambientale regionale (PEAR).

Art. 77.

Modifiche all'art. 31 della legge regionale n. 28/2007

1. Al comma 2, lettera a) dell'art. 31 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28 (Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa), dopo le parole «ai sensi dell'art. 156, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado)» sono aggiunte le seguenti: «e dell'art. 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), garantendo la libera scelta del fornitore da parte delle famiglie.».

Art. 78.

Modifiche all'art. 41 della legge regionale n. 3/2015

1. Dopo il comma 1 dell'art. 41 della legge regionale 11 marzo 2015, n. 3 (Disposizioni regionali in materia di semplificazione), sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico che non fornisce all'installatore o al manutentore incaricato del controllo e manutenzione dell'impianto termico tutti i dati necessari per la compilazione del libretto di impianto, ai sensi della deliberazione della giunta regionale 6 ottobre 2014, n. 13-381 (Disposizioni operative per la costituzione e gestione del catasto degli impianti termici in attuazione del decreto legislativo n. 192/2005 e successive modificazioni ed integrazioni e del decreto del Presidente della Repubblica n. 74/2013. Approvazione nuovi modelli di libretto di impianto e di rapporto di efficienza energetica) è punito con la sanzione amministrativa non inferiore ad euro 100,00 e non superiore ad euro 900,00.

1-ter. L'installatore o il manutentore incaricato del controllo e manutenzione dell'impianto termico di cui all'art. 7, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'art. 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192) e che dispone delle informazioni di cui al comma 1-bis, che non provvede ad inserire il libretto di impianto nel catasto informatizzato degli impianti termici entro i termini previsti dalla deliberazione della giunta regionale n. 13-381 del 2014, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore ad euro 100,00 e non superiore ad euro 900,00.

1-quater. L'installatore o il manutentore incaricato del controllo e manutenzione dell'impianto termico che non esegue a regola d'arte le attività o non provvede ad inserire nel catasto informatizzato degli impianti termici il rapporto di controllo di efficienza energetica entro i termini previsti dalla deliberazione della giunta regionale n. 13-381 del 2014, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore ad euro 100,00 e non superiore ad euro 900,00.

1-quinquies. Il terzo responsabile dell'impianto termico che non osserva gli obblighi inerenti le comunicazioni alla Città metropolitana di Torino o alle province competenti previste ai sensi dell'art. 6, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 74/2013, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore ad euro 100,00 e non superiore ad euro 450,00.

1-sexies. Le sanzioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies sono irrogate ed introitate dai medesimi soggetti di cui al comma 1.».



2. Il comma 2 dell'art. 41 della legge regionale n. 3/2015 è sostituito dal seguente:

«2. I proventi delle sanzioni di cui ai commi 1, 1-*bis*, 1-*ter*, 1-*quater* e 1-*quinquies* sono destinati allo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 39, comma 1, lettere c), e) e g).».

Sezione III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITÀ ESTRATTIVE

Art. 79.

Modifiche all'art. 10 della legge regionale n. 23/2016

1. Al comma 2 dell'art. 10 della legge regionale 17 novembre 2016, n. 23 (Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave) le parole «esercitano le funzioni» sono sostituite dalle seguenti: «possono esercitare le funzioni».

Art. 80.

Modifiche all'art. 14 della legge regionale n. 23/2016

1. Dopo il comma 2 dell'art. 14 della legge regionale n. 23/2016, è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. In caso di non conformità urbanistica dell'attività di cava, prevista nel progetto dell'opera pubblica, fatto salvo quanto disposto da specifiche norme finalizzate al riconoscimento della conformità urbanistica degli interventi, l'approvazione del progetto costituisce variante allo strumento urbanistico ai sensi dell'art. 17-*bis*, comma 15-*bis* della legge regionale n. 56/1977».

Art. 81.

Modifiche all'art. 26 della legge regionale n. 23/2016

1. Dopo il comma 10 dell'art. 26 della legge regionale n. 23/2016, è aggiunto il seguente:

«10-*bis*. L'onere per il diritto di escavazione di cui al presente articolo ed i relativi introiti sono da computarsi a partire dal 1° gennaio 2017. Fino al 31 dicembre 2016 essi devono essere computati e versati secondo le modalità previste dalla deliberazione della giunta regionale 28 gennaio 2008, n. 7-8070 (Tariffe del diritto di escavazione, applicazione dell'art. 14 della legge regionale 5 dicembre 2007 n. 22. Approvazione del documento di applicazione).».

Art. 82.

Modifiche all'art. 43 della legge regionale n. 23/2016

1. Il comma 6 dell'art. 43 della legge regionale n. 23/2016 è sostituito dal seguente:

«6. Fino alla data di entrata in vigore del PRAE, fatte salve le disposizioni di cui al comma 4, le nuove autorizzazioni e concessioni, in caso di non conformità del progetto di coltivazione rispetto alle previsioni dello strumento urbanistico comunale vigente, sono rilasciate mediante il procedimento di variante di cui all'art. 8, in accordo con il comune che si esprime nella conferenza di servizi di

cui all'art. 29; per i rinnovi delle attività estrattive e per gli ampliamenti finalizzati alla prosecuzione delle attività in corso, l'approvazione del progetto costituisce variante allo strumento urbanistico ai sensi dell'art. 17-*bis*, comma 15-*bis* della legge regionale n. 56/1977».

2. Dopo il comma 8 dell'art. 43 della legge regionale n. 23/2016, è aggiunto il seguente:

«8-*bis*. Per le attività estrattive autorizzate dai comuni alla data del 31 dicembre 2015, con autorizzazioni vigenti o scadute, gli atti amministrativi previsti all'art. 32, commi 3 e 4, restano di competenza dei comuni, che li predispongono d'intesa con la provincia o con la Città metropolitana di Torino e con la regione.».

Capo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE

Art. 83.

Personale dei gruppi consiliari e degli uffici di comunicazione

1. I gruppi consiliari ed i consiglieri appartenenti al gruppo misto non possono intrattenere rapporti di collaborazione a titolo oneroso ed erogare contributi, in qualsiasi forma, ai membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo, ai consiglieri regionali di altre regioni ed ai candidati a qualunque tipo di elezione amministrativa o politica, limitatamente, per questi ultimi, al periodo elettorale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e fino alla proclamazione degli eletti.

2. La regione non può sostenere spese per il personale degli uffici di comunicazione del consiglio regionale e della giunta regionale che riveste la carica di consigliere regionale di altre regioni, parlamentare, o che sia candidato a qualunque tipo di elezione amministrativa o politica, limitatamente, per questi ultimi, al periodo elettorale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e fino alla proclamazione degli eletti.

Art. 84.

Contributo per le spese funzionamento dei gruppi consiliari

1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 2, comma 1 della legge regionale 10 novembre 1972, n. 12 (Funzionamento dei gruppi consiliari), ai gruppi consiliari è attribuito un contributo annuo, erogato su base quadrimestrale, per le ulteriori spese di funzionamento attinenti all'attività istituzionale del gruppo consiliare all'interno del consiglio regionale pari a euro 3.500,00 per ciascun consigliere appartenente al gruppo medesimo.

2. Il contributo di cui al comma 1 è destinato esclusivamente alle spese sostenute per gli scopi istituzionali dei gruppi consiliari riferiti all'attività del consiglio regionale, indicate nell'allegato A), fermo restando che rimane esclusa la contribuzione ai partiti o ai movimenti politici.

3. L'ufficio di presidenza del consiglio regionale stabilisce con propria deliberazione la disciplina della corresponsione del contributo di cui al comma 1 e la relati-



va restituzione nei casi di variazione della composizione numerica ed estinzione del gruppo consiliare, nonché di scioglimento anticipato del consiglio regionale, di annullamento delle elezioni regionali e di fine legislatura.

4. Ciascun gruppo consiliare può provvedere comunque annualmente alla restituzione delle somme erogate dal consiglio regionale ai sensi del comma 1 che non sono state utilizzate.

5. I gruppi consiliari e i componenti del gruppo misto possono rinunciare al contributo per le spese di funzionamento di cui al comma 1.

6. Ai gruppi consiliari e ai componenti del gruppo misto, che si avvalgono di quanto previsto dal comma 5, si applicano le disposizioni di cui all'art. 2 della legge regionale n. 12/1972 e all'art. 17 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 16 (Norme di riorganizzazione della Regione Piemonte ai fini della trasparenza e della riduzione di costi).

Art. 85.

Nota di rendicontazione dei gruppi consiliari

1. I gruppi consiliari di cui all'art. 84, comma 1, provvedono in base ad apposito regolamento interno e a cura dei propri organi direttivi, alla gestione del contributo per il funzionamento di cui al medesimo art. 84 e alla gestione delle risorse per il personale di cui all'art. 1 della legge regionale 8 giugno 1981, n. 20 (Assegnazione di personale ai gruppi consiliari).

2. L'ufficio di presidenza predispone con propria deliberazione lo schema di regolamento interno di cui al comma 1, nonché disciplina le modalità di gestione e rendicontazione delle risorse per il funzionamento e per il personale dei gruppi consiliari.

3. Entro il 20 febbraio di ogni anno i presidenti dei gruppi consiliari di cui all'art. 84, comma 1, presentano al presidente del consiglio regionale una nota di rendicontazione relativa all'esercizio annuale con la necessaria documentazione a corredo, predisposta ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 9 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e articolata in apposite voci che evidenziano, in particolare, le risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo consiliare dal consiglio regionale, con indicazione del titolo del trasferimento, nonché le misure adottate per consentire la tracciabilità dei pagamenti effettuati, così come descritte all'allegato A di cui all'art. 84, comma 2.

4. La nota di rendicontazione è corredata da una attestazione di regolarità attinente la veridicità e la correttezza delle spese annotate rispetto alle finalità del contributo per il funzionamento e delle risorse spese per il personale, di cui all'art. 1 della legge regionale n. 20/1981, redatta dal collegio dei revisori dei conti della regione di cui all'art. 40-bis della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte). A tal fine il collegio dei revisori effettua verifiche periodiche almeno quadrimestrali sulle spese. Le modalità per l'atte-

stazione di regolarità della nota di rendicontazione sono definite con deliberazione dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale.

Art. 86.

Disposizioni transitorie in materia di contributo per spese di funzionamento dei gruppi consiliari

1. L'ammontare del contributo di cui all'art. 84, comma 1, è decurtato per gli anni 2017 e 2018 della quota parte delle spese da sostenere per le obbligazioni già assunte precedentemente all'entrata in vigore della presente legge dal consiglio regionale per i gruppi consiliari, di cui al medesimo art. 84, comma 1.

Art. 87.

Disposizioni finali in materia di contributo per spese di funzionamento dei gruppi consiliari

1. Le disposizioni di cui all'art. 17, commi 1 e 2, della legge regionale n. 16/2012 e all'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 12/1972 non si applicano ai gruppi consiliari di cui all'art. 84, comma 1.

Art. 88.

Clausola di neutralità finanziaria in materia di contributo per spese di funzionamento dei gruppi consiliari

1. Dall'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 84, 85, 86, 87 e 89 non derivano oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 89.

Modifica all'art. 2 della legge regionale n. 12/1972

1. All'art. 2, comma 2, della legge regionale 10 novembre 1972, n. 12 (Funzionamento dei gruppi consiliari) le parole «ivi compresa la comunicazione istituzionale,» sono soppresse.

Art. 90.

Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 20/1981

1. Il comma 4-ter dell'art. 1 della legge regionale 8 giugno 1981, n. 20 (Assegnazione di personale ai gruppi consiliari) è abrogato.


Art. 91.

Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 20/1981

1. Il comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 20/1981 è sostituito dal seguente:

«1. I gruppi consiliari e i consiglieri appartenenti al gruppo misto, nel rispetto dei limiti delle risorse di cui all'art. 1, comma 4, si avvalgono di:

a) dipendenti della regione, degli enti strumentali o dipendenti dalla regione collocati in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico e assunti con contratto di diritto privato a tempo determinato, a tempo pieno o a tempo parziale o con contratto di collaborazione coordinata e continuativa;



b) dipendenti a tempo indeterminato provenienti da altre amministrazioni, enti o aziende pubbliche, che sono assunti con contratto di diritto privato a tempo determinato, a tempo pieno o a tempo parziale o con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, se collocati in posizione di aspettativa o fuori ruolo secondo i rispettivi ordinamenti;

c) dipendenti di cui alla lettera b) comandati, su richiesta del presidente del gruppo consiliare o del consigliere in caso di gruppo misto, presso il consiglio regionale e assegnati ai gruppi stessi, se l'ordinamento dell'amministrazione, l'ente o l'azienda di appartenenza non consente il collocamento in aspettativa o in posizione di fuori ruolo. Il comando ha una durata legata all'assegnazione al gruppo e comunque per un periodo massimo corrispondente alla legislatura.».

2. Il comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n. 20/1981 è sostituito dal seguente:

«2. I gruppi consiliari ed i consiglieri appartenenti al gruppo misto, nel rispetto dei limiti delle risorse di cui all'art. 1, comma 4, hanno altresì facoltà di stipulare contratti di diritto privato a tempo determinato, ivi compreso il contratto di collaborazione coordinata e continuativa al personale diverso da quello di cui al comma 1. Il trattamento economico è stabilito in relazione alle prestazioni richieste.».

Art. 92.

Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 39/1998

1. Il comma 3-bis dell'art. 1 della legge regionale 1° dicembre 1998, n. 39 (Norme sull'organizzazione degli uffici di comunicazione e sull'ordinamento del personale assegnato) è sostituito dal seguente:

«3-bis. Le risorse finanziarie di cui al comma 3 necessarie all'utilizzo del personale addetto agli uffici di comunicazione della giunta regionale non possono eccedere l'importo complessivo di euro 2.800.000,00; quelle necessarie all'utilizzo del personale addetto agli uffici di comunicazione del consiglio regionale non possono eccedere l'importo complessivo di euro 675.000,00.».

Art. 93.

Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 23/2008

1. Alla lettera g) del comma 1 dell'art. 5 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale), le parole «dall'Organismo indipendente di valutazione» sono sostituite dalle seguenti: «dal Nucleo di valutazione».

Art. 94.

Modifiche all'art. 36-ter della legge regionale n. 23/2008

1. Alla lettera a) del comma 2 dell'art. 36-ter della legge regionale n. 23/2008 le parole «dall'Organismo indipendente di valutazione» sono sostituite dalle seguenti: «dal Nucleo di valutazione».

Art. 95.

Sostituzione dell'art. 36-quinquies della legge regionale n. 23/2008

1. L'art. 36-quinquies della legge regionale n. 23/2008 è sostituito dal seguente:

«36-quinquies (Nucleo di valutazione). — 1. La giunta regionale, d'intesa con l'ufficio di presidenza del consiglio regionale, istituisce il nucleo di valutazione.

2. Al nucleo di valutazione sono attribuite le seguenti competenze:

a) l'elaborazione di linee guida e le proposte sui sistemi di valutazione dell'ente, di cui garantisce la corretta applicazione;

b) la verifica e l'attestazione della correttezza dei processi di valutazione e della retribuzione accessoria;

c) la validazione della relazione che evidenzia a consuntivo i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto agli obiettivi programmati;

d) il supporto agli organi politici per la definizione della metodologia di graduazione delle funzioni dirigenziali e organizzative e del correlato sistema retributivo;

e) lo svolgimento dei compiti che la normativa attribuisce agli Organismi indipendente di valutazione (OIV) in materia di anticorruzione e trasparenza;

f) lo svolgimento dei compiti previsti dai sistemi di valutazione e degli altri compiti individuati, tenuto conto dei principi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni), con i provvedimenti organizzativi di cui all'art. 5.

3. Il nucleo di valutazione, di cui al comma 1, è composto da tre esperti esterni in possesso di comprovata esperienza di management, di valutazione della performance, di gestione, organizzazione e valutazione del personale e di controllo di gestione. I componenti sono nominati dalla giunta regionale su designazione:

a) uno della giunta regionale;

b) uno dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale;

c) uno d'intesa tra la giunta regionale e l'ufficio di presidenza. Tale componente svolge funzioni di presidente del nucleo di valutazione.


4. I componenti di cui al comma 3 sono supportati dai direttori regionali competenti in materia di risorse umane dei ruoli della giunta e del consiglio regionale.

5. L'organizzazione e le modalità di funzionamento interno del nucleo di valutazione sono individuati con i provvedimenti organizzativi di cui all'art. 5.».

Art. 96.

Modifiche all'art. 36-septies della legge regionale n. 23/2008

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'art. 36-septies della legge regionale n. 23/2008, le parole «dell'Organismo indipendente di valutazione» sono sostituite dalle seguenti: «del Nucleo di valutazione».



Art. 97.

Modifiche all'art. 36-undecies della legge regionale n. 23/2008

1. Al comma 2 dell'art. 36-undecies della legge regionale n. 23/2008, le parole «dell'Organismo indipendente di valutazione» sono sostituite dalle seguenti: «del Nucleo di valutazione».

Art. 98.

Abrogazione dell'art. 1 della legge regionale n. 4/2014

1. L'art. 1 della legge regionale 15 aprile 2014, n. 4 (Abolizione del contributo annuale per il funzionamento dei gruppi consiliari) è abrogato.

Art. 99.

Modifiche all'art. 10 della legge regionale n. 1/2016

1. La lettera c) del comma 1 dell'art. 10 della legge regionale 21 gennaio 2016, n. 1 (Disposizioni in materia di riduzione dei costi della politica) è abrogata.

2. Il comma 2 dell'art. 10 della legge regionale n. 1/2016 è abrogato.

3. Il comma 2-bis dell'art. 10 della legge regionale n. 1/2016 è abrogato.

Capo V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANITÀ

Art. 100.

Sostituzione dell'art. 1 della legge regionale n. 34/1993

1. L'art. 1 della legge regionale 26 luglio 1993, n. 34 (Tutela e controllo degli animali da affezione) è sostituito dal seguente:

«Art. 1 (*Finalità*). — 1. La regione, nell'ambito dei principi e degli indirizzi della normativa nazionale e regionale, promuove la tutela nel proprio territorio degli animali quale elemento fondamentale e indispensabile dell'ambiente e riconosce alle specie animali il diritto a un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche.

2. La presente legge disciplina il rapporto di interazione e convivenza tra le persone e gli animali ai fini della salute pubblica e della tutela delle condizioni di vita degli animali e dell'incolumità loro e delle persone.

3. La presente legge disciplina, inoltre, le modalità della detenzione, del commercio e dell'allevamento degli animali d'affezione.»

Art. 101.

Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 34/1993

1. L'art. 2 della legge regionale n. 34/1993 è sostituito dal seguente:

«Art. 2 (*Definizione di animale d'affezione*). — 1. Ai fini della presente legge, per animali d'affezione si intendono gli animali appartenenti a specie detenute per compagnia o diporto, senza fini produttivi o alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo.»

Art. 102.

Inserimento dell'art. 9-bis alla legge regionale n. 34/1993

1. Dopo l'art. 9 della legge regionale n. 34/1993, è inserito il seguente:

«Art. 9-bis (*Accessibilità degli animali d'affezione in strutture di cura*). — 1. La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, emana apposita disciplina per consentire l'accesso di animali al seguito del proprietario o detentore nelle strutture ospedaliere pubbliche e private regionali accreditate dal servizio sanitario regionale.»

Art. 103.

Modifiche all'art. 20 della legge regionale n. 9/2007

1. Dopo il comma 1 dell'art. 20 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Legge finanziaria per l'anno 2007), è inserito il seguente comma:

«1-bis. Nelle more del perfezionamento degli atti funzionali alla revisione dei compiti, scopi e funzioni del Consorzio piemontese per la prevenzione e repressione del doping e di altri usi illeciti dei farmaci, con provvedimento della giunta regionale sono definite le disposizioni relative agli atti necessari a garantire la prosecuzione delle attività dell'ente stesso.»

Capo VI


DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI E LAVORO

Art. 104.

Appalti e concessioni riservate

1. La regione, le aziende sanitarie e ospedaliere e tutti gli enti strumentali, anche di carattere commerciale, esclusa la centrale unica di committenza, attraverso gli appalti e le concessioni pubbliche di cui all'art. 3, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti) e in attuazione delle disposizioni di cui alla legislazione europea e nazionale, promuovono l'inserimento occupazionale di soggetti con disabilità e persone svantaggiate ai sensi dell'art. 112 del decreto legislativo n. 50/2016, riservando almeno il cinque per cento dell'importo complessivo annuale degli affidamenti a terzi, diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, ad operatori economici che si impegnano all'inserimento nel mercato del lavoro di soggetti con disabilità e persone svantaggiate, compatibilmente con la natura e l'oggetto del contratto. La giunta regionale determina la percentuale dei summenzionati appalti e delle concessioni da riservare all'inserimento lavorativo di disabili intellettivi.

2. I contratti riservati all'inserimento lavorativo di soggetti con disabilità e di persone svantaggiate contengono l'indicazione della percentuale delle ore-lavoro attribuite all'inserimento lavorativo di tali soggetti in misura complessiva non inferiore al venti per cento delle ore utilizzate per l'esecuzione della prestazione.



3. La giunta regionale, entro centottanta giorni dall'approvazione della presente legge, acquisito il parere della commissione consiliare competente, ed espletate le procedure di consultazione con gli enti locali, l'imprenditoria e il terzo settore, definisce le linee guida sulle misure di politiche attive del lavoro tramite i contratti pubblici a favore di soggetti con disabilità e di persone svantaggiate, destinate sia ai soggetti di cui al comma 1, sia agli enti locali e agli operatori economici del territorio regionale e affida all'osservatorio regionale della cooperazione di cui all'art. 11 della legge regionale 13 ottobre 2004, n. 23 (Interventi per lo sviluppo e la promozione della cooperazione) la funzione di monitorare annualmente l'applicazione del presente articolo.

Art. 105.

Modifiche all'art. 42 della legge regionale n. 34/2008

1. Il comma 3 dell'art. 42 della legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro) è abrogato.

Capo VII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DIRITTI E PARI OPPORTUNITÀ

Art. 106.

Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 4/2016

1. Al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 24 febbraio 2016, n. 4 (Interventi di prevenzione e contrasto della violenza di genere e per il sostegno alle donne vittime di violenza ed ai loro figli), dopo la lettera l), è aggiunta la seguente:

«l-bis) abuso sessuale on-line: ogni forma di coinvolgimento di persone di minore età in attività sessuali, virtuali o reali, perpetrata attraverso l'uso della rete internet facendo anche riferimento alla produzione e diffusione di immagini e video.»

Art. 107.

*Inserimento dell'art. 14-bis
nella legge regionale n. 4/2016*

1. Dopo l'art. 14 della legge regionale n. 4/2016, è inserito il seguente:

«Art. 14-bis (*Abuso sessuale on-line*). — 1. La regione, fermo restando quanto disposto dalla legge 1° ottobre 2012, n. 172 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione del consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, adottata a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno):

a) promuove, in collaborazione con gli enti locali, azioni tese alla tutela e alla protezione di bambini e bambine, in caso di abuso sessuale on-line;

b) promuove iniziative di formazione a più livelli, con la partecipazione di organizzazioni di volontariato, associazioni no-profit, istituzioni scolastiche, per preven-

nire l'abuso sessuale on-line, sensibilizzando i bambini e le bambine circa i rischi della navigazione sulla rete internet e sostenendo i genitori e gli educatori nel loro ruolo di adulti di riferimento.»

Art. 108.

Modifiche all'art. 28 della legge regionale n. 4/2016

1. Al comma 1 dell'art. 28 della legge regionale n. 4/2016, dopo la parola «14.», sono inserite le parole: «14-bis.»

Capo VIII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AFFARI ISTITUZIONALI

Art. 109.

*Disposizioni applicative
del Codice dell'amministrazione digitale*

1. La giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presenta al consiglio regionale un piano di attuazione delle disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con particolare riferimento ai temi della partecipazione al procedimento amministrativo mediante l'uso delle tecnologie informatiche, della comunicazione tra imprese e amministrazioni pubbliche e delle strutture per l'organizzazione, l'innovazione e le tecnologie.

Art. 110.

Sostituzione dell'art. 5 della legge regionale n. 25/2006

1. L'art. 5 della legge regionale 26 luglio 2006, n. 25 (Costituzione e disciplina della commissione di garanzia. Modifiche alle leggi regionali n. 4 del 1973, n. 55 del 1990 e n. 22 del 2004 in materia di iniziativa legislativa popolare e degli enti locali e di referendum) è sostituito dal seguente:

«Art. 5 (*Trattamento economico*). — 1. Ai componenti della commissione è corrisposto, per ogni giornata di presenza ai lavori, un gettone di presenza pari a euro 220,00 e un rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentate, secondo le modalità attuative definite dall'ufficio di presidenza del consiglio regionale.

2. In caso di utilizzo dell'autovettura, è corrisposta un'indennità per ogni chilometro pari ad un quinto del costo di un litro di benzina verde praticato dalla compagnia AGIP nell'importo vigente all'inizio di ogni mese.»

Art. 111.

Sostituzione dell'art. 12 della legge regionale n. 9/2009

1. L'art. 12 della legge regionale 26 marzo 2009, n. 9 (Norme in materia di pluralismo informatico, sull'adozione e la diffusione del software libero e sulla portabilità dei documenti informatici nella pubblica amministrazione) è sostituito dal seguente:

«Art. 12 (*Relazione al consiglio regionale*). — 1. La giunta regionale con cadenza annuale presenta al consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione della



presente legge, illustrando l'andamento della spesa nel settore del software applicativo e di base, come definito all'art. 2, comma 1, lettere a) e b), utilizzati dagli uffici e dagli enti, ripartita per ente e per tipo di software, libero o meno da licenze.».

Art. 112.

Modifiche agli articoli 5 e 7 della legge regionale n. 22/2010

1. Il comma 1 dell'art. 5 e l'art. 7 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 (Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte) sono abrogati.

Art. 113.

Sostituzione dell'art. 33 della legge regionale n. 14/2014

1. L'art. 33 della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 (Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione) è sostituito dal seguente:

«Art. 33 (*Conferenza di servizi*). — 1. Alle conferenze di servizi indette dalla regione, dalle agenzie, dalle aziende ed enti strumentali regionali, dagli enti dipendenti dalla regione, nonché dagli enti locali piemontesi, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge n. 241/1990.».

Art. 114.

Abrogazione di norme della legge regionale n. 14/2014

1. Gli articoli 34 e 35 della legge regionale n. 14/2014 sono abrogati.

2. Il comma 1-ter dell'art. 36 della legge regionale n. 14/2014 è abrogato.

Art. 115.

Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 23/2015

1. Il comma 3 dell'art. 3 della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 (Riordino delle funzioni amministrative conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56) è sostituito dal seguente:

«3. Negli ambiti 1 e 2, come individuati ai sensi del comma 1, le funzioni possono essere esercitate da due o più province in forma associata, previa specifica intesa quadro con cui la regione e le province appartenenti all'ambito individuano le funzioni da gestire in forma associata e definiscono criteri generali e modalità della gestione, garantendo un'equa ripartizione delle responsabilità tra gli enti firmatari. La regione, nei limiti delle somme stanziare annualmente con la legge di bilancio, finanzia i costi della gestione associata ed assegna alle province contributi, ripartiti secondo criteri che tengono conto del numero e della complessità delle funzioni, delle esigenze di formazione del personale addetto alla loro gestione e, per l'ambito 1, del numero delle province aderenti all'intesa quadro, in modo da incentivare il coinvolgimento di tutti gli enti di area vasta appartenenti all'ambito. L'ammontare dei contributi è definito nell'intesa quadro.».

2. Al primo periodo del comma 5 dell'art. 3 della legge regionale n. 23/2015, le parole «entro la data del 28 febbraio 2017» sono soppresse.

3. Il secondo periodo del comma 5 dell'art. 3 della legge regionale n. 23/2015 è abrogato.

4. Al primo periodo del comma 6 dell'art. 3 della legge regionale n. 23/2015, le parole «entro un mese dalla sua sottoscrizione» sono soppresse.

5. Alla fine del secondo periodo del comma 6 dell'art. 3 della legge regionale n. 23/2015, sono aggiunte le parole: «e promuove l'ottimale utilizzo del personale assegnato alle province, ai sensi dell'art. 12, commi 4 e 9».

6. Il comma 7 dell'art. 3 della legge regionale n. 23/2015 è abrogato.

7. Al comma 11 dell'art. 3 della legge regionale n. 23/2015, dopo le parole «sono esercitate dalle stesse» è inserita la seguente: «esclusivamente».

Art. 116.

Modifiche all'art. 12 della legge regionale n. 23/2015

1. Al comma 1 dell'art. 12 della legge regionale n. 23/2015, le parole «con riferimento per il trattamento accessorio a quello stabilito dai rispettivi contratti decentrati vigenti alla data di entrata in vigore della legge medesima.» sono soppresse.

Art. 117.

Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 8/2017

1. Dopo il comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 19 giugno 2017, n. 8 (Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto ai fenomeni di usura, estorsione e sovraindebitamento), è aggiunto il seguente:

«2-bis. Gli interventi regionali previsti al comma 2 sono finalizzati a comprendere esclusivamente attività di prevenzione volte a porre in essere azioni su fattori sociali ed ambientali che possono favorire la diffusione e la proliferazione dei fenomeni criminosi ivi citati.».


Capo IX

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI

Art. 118.

Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 1/2000

1. Alla lettera d) del comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422), alla fine del periodo sono inserite le seguenti: «e forme di mobilità condivisa quali il bike sharing e il bicibus come definiti al punto 5 dell'allegato 1 del decreto ministeriale 20 luglio 2016, n. 208 (Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro).».



2. Dopo la lettera *d*) del comma 1 dell'art. 1 della legge regionale n. 1/2000, vengono inserite le seguenti:

«*d-bis*) promuovere forme di mobilità condivisa quali car pooling, car sharing, scooter sharing e piedibus, come definiti dal punto 5 dell'allegato 1 del decreto ministeriale n. 208/2016;

d-ter) promuovere ulteriori forme di mobilità condivisa, soprattutto in aree marginali, a domanda debole, previo accordi e convenzioni con i comuni e le unioni di comuni.».

Art. 119.

Modifiche all'art. 10 della legge regionale n. 1/2000

1. Alla lettera *p*) del comma 4 dell'art. 10 della legge regionale n. 1/2000 vengono aggiunte le parole: «comprensivi dei dati di frequentazione e di bigliettazione a completamento di quanto previsto dalla lettera *o*)».

Art. 120.

Modifiche all'art. 13 della legge regionale n. 1/2000

1. Al comma 2 dell'art. 13 della legge regionale n. 1/2000 le parole «ed alla commissione consiliare competente.» sono soppresse.

Art. 121.

Modifiche all'art. 18 della legge regionale n. 1/2000

1. Al termine del comma 2 dell'art. 18 della legge regionale n. 1/2000 è aggiunto il seguente periodo: «Le irregolarità relative ai servizi del trasporto pubblico locale e regionale accertate dal personale regionale sono comunicate all'ente competente all'esercizio delle funzioni amministrative anche ai fini dell'applicazione, ricorrendone le condizioni, del regime sanzionatorio previsto dai contratti di servizio di riferimento».

2. Il comma 12 dell'art. 18 della legge regionale n. 1/2000 è sostituito dal seguente:

«12. In caso di circolazione in ragione delle funzioni e del servizio sui mezzi di trasporto pubblico locale e regionale da parte dei soggetti di cui ai commi 2 e 3, non si applicano le disposizioni di cui all'art. 12, comma 5 e non è dovuto alcun rimborso ai gestori del servizio pubblico di trasporto.».

Art. 122.

Modifiche all'art. 19 della legge regionale n. 1/2000

1. Il comma 2 dell'art. 19 della legge regionale n. 1/2000 è abrogato.

Art. 123.

Sostituzione dell'art. 20 della legge regionale n. 1/2000

1. L'art. 20 della legge regionale n. 1/2000 è sostituito dal seguente:

«Art. 20 (*Sanzioni a carico degli utenti dei servizi di trasporto pubblico e procedure di applicazione*). — 1. Gli utenti dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, in qualsiasi modalità esercitati, sono tenuti a munirsi di

valido ed idoneo titolo di viaggio da esibire, a richiesta, agli agenti accertatori o al personale incaricato dal gestore del servizio, ed a:

a) validarlo all'inizio del viaggio in conformità alle prescrizioni del gestore;

b) validarlo ad ogni singola uscita, se previsto, ed in occasione di ogni singolo accesso ai mezzi di trasporto utilizzati, in conformità alle prescrizioni del gestore;

c) conservarlo per la durata dell'intero percorso e sino alla fermata di discesa. Nel caso di fruizione dei servizi di metropolitana gli utenti sono tenuti a conservare il titolo di viaggio sino alla linea dei tornelli.


2. Si intendono per titoli di viaggio i biglietti, gli abbonamenti, il credito trasporti ed ogni altro mezzo, cartaceo o elettronico, che attesti l'avvenuto pagamento della corsa sul servizio di trasporto pubblico locale e regionale ovvero attesti il diritto alla libera circolazione.

3. Gli utenti sprovvisti di valido ed idoneo titolo di viaggio o che non ottemperino a quanto previsto al comma 1, lettere *a*) e *c*), in caso di violazione commessa nell'ambito di pubblici servizi urbani, suburbani, extraurbani, di navigazione, impianti fissi e metropolitane, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali quando i fatti costituiscono reato, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria che non può essere inferiore a trenta volte e superiore a centottanta volte il prezzo del normale biglietto a tariffa ordinaria per il percorso minimo di cui alla tabella tariffaria autorizzata oltre al pagamento del normale biglietto a tariffa ordinaria. La violazione commessa, nell'ambito del servizio ferroviario regionale, comporta il pagamento della tariffa ordinaria calcolata dalla stazione di partenza fino alla destinazione dichiarata dal viaggiatore e l'applicazione di una sanzione amministrativa da trenta a centottanta volte la tariffa minima regionale del primo scaglione tariffario.

4. È ammesso il pagamento della sanzione prevista al comma 3 in misura ridotta pari alla terza parte del massimo o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre al normale biglietto a tariffa ordinaria ed alle spese del procedimento, se l'utente estingue l'illecito entro sessanta giorni dalla contestazione, o, se questa non è avvenuta, dalla notificazione. Qualora si provveda al pagamento entro sette giorni dalla contestazione o, se questa non è avvenuta, dalla notificazione, si applica la sanzione al minimo edittale oltre al normale biglietto a tariffa ordinaria ed alle spese del procedimento.

5. Qualora l'utente, sanzionato per mancato possesso di idoneo e valido titolo di viaggio ai sensi del comma 3, dimostri, secondo le modalità e le procedure stabilite dal gestore, entro sette giorni dalla contestazione o se questa non è avvenuta, dalla notificazione, il possesso di un abbonamento o di una tessera di libera circolazione nominativa, in corso di validità al momento della infrazione, è soggetto alla sola sanzione prevista al comma 9, lettera *b*) oltre alle spese del procedimento.

6. Gli utenti dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale possono regolarizzare a bordo il contratto di trasporto mediante il versamento diretto agli agenti accertatori o al personale incaricato dal gestore del servizio, di una maggiore somma, stabilita dal gestore del servizio,



il cui importo non può superare il valore minimo della sanzione di cui al comma 3 oltre al pagamento del normale biglietto a tariffa ordinaria. Qualora, per qualsiasi motivo, gli utenti non si avvalgano di tale facoltà, trova applicazione la sanzione di cui al comma 3 con le modalità di cui al comma 4.

7. Gli utenti dei servizi di trasporto pubblico ferroviario in partenza da località sprovviste di biglietterie o di punti vendita alternativi o di sistemi automatizzati, attivi e funzionanti al momento della salita, regolarizzano il proprio contratto di trasporto acquistando il titolo di viaggio, a bordo del mezzo e senza alcuna maggiorazione, se, al momento della salita avvisano del fatto gli agenti accertatori o il personale incaricato dal gestore del servizio. Qualora, per qualsiasi motivo, gli utenti non si avvalgano di tali facoltà, trova applicazione la sanzione di cui al comma 3 con le modalità di cui al comma 4.

8. I contratti di servizio del trasporto pubblico locale e regionale disciplinano le ulteriori condizioni di acquisto a bordo del mezzo del titolo di viaggio, senza la maggiorazione prevista al comma 6 sulla base delle disposizioni emanate dalla giunta regionale.

9. Gli utenti che pur provvisti di regolare titolo di viaggio non ottemperino agli obblighi di validazione di cui al comma 1, lettera *b*) possono effettuare:

a) la regolarizzazione a bordo mediante il pagamento diretto agli agenti accertatori o al personale incaricato dal gestore del servizio del prezzo del normale biglietto a tariffa ordinaria per il primo scaglione tariffario autorizzato;

b) la regolarizzazione, entro sette giorni dalla contestazione, al gestore del servizio, mediante il pagamento del prezzo del normale biglietto a tariffa ordinaria per il primo scaglione tariffario autorizzato.

10. Qualora, per qualsiasi motivo, gli utenti non si avvalgano delle facoltà di cui al comma 9, è applicata una sanzione pari ad un terzo della sanzione minima di cui al comma 3, oltre alle spese del procedimento.

11. Per le infrazioni di cui all'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto) che abbiano determinato danno materiale alle attrezzature o ai beni strumentali delle imprese, si applica la sanzione amministrativa da un minimo di euro 45,00 a un massimo di euro 270,00 oltre al risarcimento del danno. È ammesso il pagamento della sanzione con le modalità di cui al comma 4.

12. I gestori dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale prevedono forme di premialità a favore dei clienti fidelizzati mediante smart-card nominativa, che hanno ottemperato con diligenza agli obblighi di validazione previste dal comma 1, lettera *b*), utilizzando le risorse derivate dal sistema sanzionatorio di cui al comma 9. I gestori dei servizi possono altresì prevedere forme di premialità a favore dei clienti fidelizzati utilizzando proprie risorse.

13. I gestori dei servizi di trasporto pubblico informano adeguatamente gli utenti degli obblighi e dei diritti che derivano dalle disposizioni del presente articolo provvedendo altresì al loro inserimento nei regolamenti delle condizioni di vendita e nelle carte aziendali dei servizi.

14. Le violazioni amministrative previste a carico degli utenti dei servizi di trasporto sono accertate e contestate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) dagli organi addetti al controllo sull'osservanza delle relative disposizioni, a ciò espressamente incaricati. A tal fine ogni azienda segnala, all'ente competente all'esercizio delle funzioni amministrative relative ai servizi eserciti, i nominativi dei soggetti incaricati del controllo. Essi debbono essere muniti di apposito documento di riconoscimento rilasciato dall'azienda. Restano ferme le competenze dei soggetti cui sono attribuiti poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alle leggi vigenti. L'ordinanza-ingiunzione, di cui all'art. 18 della legge n. 689/1981, è emessa, ove sussistano i presupposti, dal responsabile dell'esercizio o dal legale rappresentante del gestore del servizio pubblico di trasporto.

15. I soggetti incaricati dalle aziende per il controllo delle violazioni amministrative accertano e contestano ogni altra violazione punita con sanzione amministrativa pecuniaria in materia di trasporto pubblico locale.

16. La regione attribuisce la qualifica di agente di polizia amministrativa al personale di cui al comma 14 in possesso dei seguenti requisiti:

a) non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo e non essere stato sottoposto a misura di prevenzione, come da dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);

b) godere dei diritti civili e politici;

c) aver frequentato con esito favorevole, il corso di idoneità di cui all'art. 20-*bis*.

17. La giunta regionale definisce le modalità per l'attribuzione della qualifica di agente di polizia amministrativa di cui al comma 16.


18. Salvo quanto previsto dal comma 12, il ricavo delle sanzioni applicate agli utenti dei servizi di trasporto pubblico locale costituisce provento del traffico dell'azienda che ha irrogato la sanzione.

19. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le vigenti norme nazionali, ove compatibili.»

Art. 124.

*Disposizione transitoria relativa
all'art. 20 della legge regionale n. 1/2000*

1. Le disposizioni di cui all'art. 20 della legge regionale n. 1/2000, come sostituito dalla presente legge, entrano in vigore dal 1° gennaio 2018.



Art. 125.

*Inserimento dell'art. 20-ter
nella legge regionale n. 1/2000*

1. Nel capo VI (Norme transitorie e finali) della legge regionale n. 1/2000, prima dell'art. 21 è inserito il seguente:

«Art. 20-ter (*Clausola valutativa*). — 1. La giunta regionale rende conto periodicamente al consiglio regionale delle modalità di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti in termini di miglioramento dell'accessibilità, in particolare delle zone montane e collinari, di affidamento per la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale con procedure concorsuali, nonché di riduzione dei consumi energetici, delle emissioni inquinanti e ambientali.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la giunta regionale, avvalendosi anche dei dati e del sistema informativo dell'osservatorio regionale della mobilità di cui all'art. 13, presenta annualmente alla commissione consiliare competente e al comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche, una relazione che contiene almeno le seguenti informazioni:

a) un quadro della produzione chilometrica annua della rete di trasporto pubblico locale e regionale su ferro, gomma e lacuale anche in relazione ai diversi bacini territoriali omogenei e il numero di passeggeri trasportati;

b) i ricavi del servizio ed il rapporto con i relativi costi di esercizio con l'indicazione dei diversi titoli di viaggio venduti;

c) le forme di bigliettazione disponibili, il livello di diffusione dei sistemi di bigliettazione integrata;

d) un quadro delle aziende di trasporto pubblico locale nel territorio regionale partecipate da enti locali con le relative quote di partecipazione;

e) l'elenco delle aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico locale regionale con gli elementi essenziali dei relativi contratti, i casi di eventuale applicazione dell'art. 8-bis e le quote di partecipazione delle aziende di trasporto pubblico locale nel territorio regionale partecipate da enti locali;

f) il livello di sviluppo delle attività connesse all'attuazione dell'art. 18, con particolare riguardo all'adempimento degli obblighi informativi di cui al comma 9;

g) il grado di diffusione e di aggiornamento delle carte dei servizi aziendali con riferimento ai principali standard qualitativi ed ai livelli di accessibilità del servizio.

3. Le relazioni successive alla prima documentano inoltre:

a) il grado di accessibilità del servizio di trasporto pubblico urbano e del servizio ferroviario regionale, con particolare riferimento alla Città di Torino;

b) il contributo dato dall'introduzione della validazione obbligatoria di tutti i titoli di viaggio caricati su supporti elettronici alla conoscenza dei flussi dei passeggeri, all'origine e alla destinazione degli spostamenti degli utenti in ciascun bacino territoriale omogeneo, nonché al contrasto dell'evasione e alla razionalizzazione dell'offerta;

c) una descrizione delle tendenze e delle evoluzioni complessive del sistema di trasporto pubblico locale basato sul confronto tra i dati raccolti dall'osservatorio regionale della mobilità di cui all'art. 13;

d) un'analisi sintetica del parco veicolare delle aziende esercenti il servizio di trasporto pubblico locale, con particolare riguardo all'età, allo stato e alla motorizzazione dei veicoli in esercizio.

4. Le relazioni sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del consiglio regionale che ne concludono l'esame.

5. I soggetti coinvolti nell'attuazione della presente legge, pubblici e privati, forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dai commi 2 e 3. Gli eventuali oneri relativi alle attività di cui ai commi 2 e 3 trovano copertura negli stanziamenti di cui all'art. 26.»

Art. 126.

*Inserimento dell'art. 20-quater
nella legge regionale n. 1/2000*

1. Nel capo VI (Norme transitorie e finali) della legge regionale n. 1/2000, prima dell'art. 21 è inserito il seguente:

«Art. 20-quater (*Dati relativi alla qualità dell'aria ed al rilevamento acustico*). — 1. I dati relativi al monitoraggio della qualità dell'aria ed al rilevamento acustico sono trasmessi annualmente alla commissione consiliare competente dall'Agenzia regionale per la protezione ambientale.»

Art. 127.

*Abrogazione dell'art. 11
della legge regionale n. 17/2004*

1. L'art. 11 della legge regionale 19 luglio 2004, n. 17 (Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 «Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422») è abrogato.

Capo X


DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO

Art. 128.

*Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 56/1977
e modifiche di coordinamento*

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) le parole «il Piano territoriale di coordinamento della città metropolitana (PTCM)» sono sostituite dalle seguenti: «il Piano territoriale generale della città metropolitana (PTGM) che assume a tutti gli effetti anche valore di piano territoriale di coordinamento».

2. Ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 6 della legge regionale n. 56/1977, la parola «PTCM» è sostituita dalla seguente: «PTGM».



3. Al comma 3 dell'art. 7-bis della legge regionale n. 56/1977 la parola «PTCM» è sostituita dalla seguente: «PTGM».

4. Ai commi 1, 2, 3, 4 e 6 dell'art. 8-bis della legge regionale n. 56/1977, la parola «PTCM» è sostituita dalla seguente: «PTGM».

5. Al comma 2 dell'art. 9-bis della legge regionale n. 56/1977, la parola «PTCM» è sostituita dalla seguente: «PTGM».

6. Al comma 1 dell'art. 9-ter della legge regionale n. 56/1977 la parola «PTCM» è sostituita dalla seguente: «PTGM».

7. Ai commi 1, 3, 6 e 8 dell'art. 10 della legge regionale n. 56/1977, la parola «PTCM» è sostituita dalla seguente: «PTGM».

8. Al comma 7 dell'art. 17 della legge regionale n. 56/1977 la parola «PTCM» è sostituita dalla seguente: «PTGM».

9. Al comma 2 dell'art. 19-ter della legge regionale n. 56/1977 la parola «PTCM» è sostituita dalla seguente: «PTGM».

10. Al comma 2-bis dell'art. 22 della legge regionale n. 56/1977, la parola «PTCM» è sostituita dalla seguente: «PTGM».

11. Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 77-bis della legge regionale n. 56/1977, la parola «PTCM» è sostituita dalla seguente: «PTGM».

Art. 129.

Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 56/1977

1. Il comma 7 dell'art. 4 della legge regionale n. 56/1977 è abrogato.

Art. 130.

Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 56/1977

1. Dopo il comma 2 dell'art. 5 della legge regionale n. 56/1977 è inserito il seguente:

«2-bis. Il PTGM, in conformità alle indicazioni contenute nel PTR e nel PPR o nel piano territoriale regionale con specifica considerazione dei valori paesaggistici e in coerenza con gli altri strumenti di pianificazione regionale a valenza territoriale, definisce la pianificazione territoriale generale configurando l'assetto del territorio, tutelando e valorizzando l'ambiente naturale nella sua integrità, considerando la pianificazione comunale esistente e coordinando le politiche per la trasformazione e la gestione del territorio che risultano necessarie per promuovere il corretto uso delle risorse ambientali e naturali e la razionale organizzazione territoriale delle attività e degli insediamenti, ivi comprese le strutture di comunicazione, le reti di servizi e delle infrastrutture appartenenti alla competenza della comunità metropolitana, anche fissando vincoli e obiettivi alle attività e all'esercizio delle funzioni dei comuni compresi nel territorio metropolitano.»

2. Al comma 3 dell'art. 5 della legge regionale n. 56/1977, le parole «Il PTCP e il PTCM» sono sostituite dalle seguenti: «I PTCP».

3. Il comma 4 dell'art. 5 della legge regionale n. 56/1977 è sostituito dal seguente:

«4. Il PTCP o il PTGM, attraverso un'intesa tra provincia o città metropolitana, regione e Autorità di bacino del fiume Po, può assumere il valore e gli effetti del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po (PAI); in tal caso l'adeguamento degli strumenti urbanistici alla pianificazione di bacino, se non ancora effettuato, è operato con riguardo al PTCP o al PTGM.»

Art. 131.

Modifiche all'art. 7-bis della legge regionale n. 56/1977

1. La rubrica dell'art. 7-bis della legge regionale n. 56/1977 è sostituita dalla seguente: «Formazione e approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale di coordinamento provinciale e degli strumenti di pianificazione territoriale generale della città metropolitana».

Art. 132.

Modifiche all'art. 8-bis della legge regionale n. 56/1977

1. Al secondo periodo del comma 8 dell'art. 8-bis della legge regionale n. 56/1977, dopo le parole «di competenza provinciale» sono inserite le seguenti: «o della città metropolitana».

Art. 133.

Modifiche all'art. 15 della legge regionale n. 56/1977

1. Al comma 16 dell'art. 15 della legge regionale n. 56/1977, le parole «o al PTCP» sono sostituite dalle seguenti: «, al PTCP o al PTGM».

Art. 134.

Modifiche all'art. 17 della legge regionale n. 56/1977

1. Dopo il comma 1 dell'art. 17 della legge regionale n. 56/1977, è inserito il seguente:

«1-bis. Le varianti al PRG sono conformi agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali, provinciali e della città metropolitana, nonché ai piani settoriali e ne attuano le previsioni; tali condizioni sono espressamente dichiarate nelle deliberazioni di adozione e approvazione delle varianti stesse; costituiscono varianti al PRG le modifiche degli elaborati, delle norme di attuazione o di entrambi, quali di seguito definite.»

2. Al comma 4 dell'art. 17 della legge regionale n. 56/1977 le parole «o al PTCP» sono sostituite dalle seguenti: «al PTCP o al PTGM».



Art. 135.

*Modifiche all'art. 17-bis
della legge regionale n. 56/1977*

1. Al comma 1 dell'art. 17-bis della legge regionale n. 56/1977, le parole «e provinciali» sono sostituite dalle seguenti: », provinciali e della città metropolitana».

Art. 136.

Modifiche all'art. 48 della legge regionale n. 56/1977

1. Al secondo periodo del comma 1 dell'art. 48 della legge regionale n. 56/1977, le parole «senza titolo abilitativo edilizio, previa comunicazione d'inizio lavori anche per via telematica,» sono sostituite dalle seguenti: «mediante comunicazione d'inizio lavori asseverata (CILA)».

Art. 137.

Modifica all'art. 2 della legge regionale n. 45/1989

1. Il comma 6 dell'art. 2 della legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici - Abrogazione legge regionale 12 agosto 1981, n. 27) è sostituito dal seguente:

«6. Le strade e piste ad uso agro-silvo-pastorale sono interdette al passaggio di mezzi a motore con l'eccezione di quelli impiegati nei lavori agricoli e forestali, dei mezzi di vigilanza ed antincendio, dei mezzi di chi debba accedere ai luoghi per motivati scopi professionali, dei mezzi dei proprietari o dei possessori o dei conduttori dei fondi serviti, nonché dei loro coniugi e dei loro parenti e affini di primo grado. Le strade e piste ad uso agro-silvo-pastorale che risultano a servizio di strutture ricettive sono liberamente transitabili fino al raggiungimento delle stesse, qualora, con specifico provvedimento, il comune, o se delegata, l'unione di comuni, attesti la loro idoneità al traffico veicolare ordinario nel rispetto della vigente normativa, in campo forestale, escursionistico e di tutela della rete Natura 2000.

Art. 138.

Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 19/1999

1. Sono abrogati i commi 5, 6, 7, 8 e 9 dell'art. 3 della legge regionale 8 luglio 1999, n. 19 (Norme in materia edilizia e modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 «Tutela ed uso del suolo»).

Art. 139.

Modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 19/1999

1. Al comma 1 dell'art. 8 della legge regionale n. 19/1999, le parole «subordinato a concessione,» sono sostituite dalle seguenti: «subordinato a permesso di costruire o a segnalazione certificata di inizio attività alternativa al permesso di costruire,».

2. Al comma 2 dell'art. 8 della legge regionale n. 19/1999, le parole «da subordinare ad autorizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «da subordinare a comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) nel rispetto

delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia)».

3. Il comma 3 dell'art. 8 della legge regionale n. 19/1999 è abrogato.

Art. 140.

Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 32/2008

1. Il comma 2 dell'art. 3 della legge regionale 1° dicembre 2008, n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 «Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137») è sostituito dal seguente:

«2. Nei casi non elencati dal comma 1 e per quelli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata), il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è delegato ai comuni o alle loro forme associative, che si avvalgono, per la valutazione delle istanze, delle competenze tecnico scientifiche delle commissioni locali per il paesaggio di cui all'art. 4; fino alla costituzione di tali commissioni la competenza per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche è in capo alla regione. A seguito della variante di adeguamento dello strumento urbanistico al piano paesaggistico regionale, nel procedimento autorizzatorio semplificato non è obbligatorio il parere della commissione locale per il paesaggio.»

Art. 141.

Modifiche all'art. 88 della legge regionale n. 3/2013

1. Dopo il comma 2 dell'art. 88 della legge regionale 25 marzo 2013, n. 3 (Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 - Tutela ed uso del suolo - e ad altre disposizioni regionali in materia di urbanistica ed edilizia), è aggiunto il seguente:

«2-bis. Fino all'approvazione del Piano territoriale generale della città metropolitana (PTGM) previsto dalle disposizioni di riordino degli enti locali, mantengono efficacia gli strumenti di pianificazione territoriale previgenti formati, approvati o modificati ai sensi della legge regionale n. 56/1977.».

Capo XI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITÀ VENATORIA, FORESTE,
AMBIENTE E AGRICOLTURA


Sezione I

ATTIVITÀ VENATORIA

Art. 142.

*Ammissione di cacciatori residenti all'estero
o in altre regioni italiane*

1. I cacciatori residenti in altre regioni italiane o all'estero, ivi compresi i cacciatori temporanei, possono essere ammessi in misura non superiore al 5 per cento dei cacciatori ammissibili per ogni Ambiti terri-



toriali di caccia (ATC) o Comprensori alpini (CA); tale percentuale può essere modificata fino ad un massimo del 10 per cento, su richiesta dei comitati di gestione, dalla giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.

Art. 143.

Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 19/2009

1. Il comma 2 dell'art. 6 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità) è sostituito dal seguente:

«2. All'interno delle aree contigue, ai sensi dell'art. 32, comma 3 della legge n. 394/1991, la regione può disciplinare l'esercizio della caccia sotto forma di caccia controllata riservata ai soli residenti dei comuni dell'area protetta e dell'area contigua.»

Art. 144.

Modifiche all'art. 26 della legge regionale n. 19/2009

1. Al comma 10 dell'art. 26 della legge regionale n. 19/2009 la parola «osservazioni» è sostituita dalle seguenti: «un parere».

2. Al comma 11 dell'art. 26 della legge regionale n. 19/2009 le parole «le relative eventuali osservazioni» sono sostituite dalle seguenti: «i relativi eventuali pareri».

Art. 145.

Modifiche all'art. 27 della legge regionale n. 19/2009

1. Al comma 4-ter dell'art. 27 della legge regionale n. 19/2009 la parola «osservazioni» è sostituita con le seguenti: «un parere».

2. Al comma 4-quater dell'art. 27 della legge regionale n. 19/2009 le parole «le osservazioni» sono sostituite dalle seguenti: «i relativi eventuali pareri».

Art. 146.

Modifiche all'art. 55 della legge regionale n. 19/2009

1. Il comma 5 dell'art. 55 della legge regionale n. 19/2009 è sostituito dal seguente:

«5. Fermo restando le disposizioni di cui all'art. 28-bis della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell'impiantistica di risalita e dell'offerta turistica) e le relative sanzioni di cui ai commi 9-bis, 9-ter e 9-quater dell'art. 35 della medesima legge regionale n. 2/2009, le violazioni al divieto, di cui all'art. 8, comma 3, lettera o) commesse nelle aree naturali protette poste ad altitudine inferiore agli ottocento metri sul livello del mare, comportano la sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 2.500,00 euro.»

2. Il comma 11 dell'art. 55 della legge regionale n. 19/2009 è sostituito dal seguente:

«11. Le violazioni ai divieti di cui all'art. 8, comma 3, lettera n) compiute con veicoli comportano la sanzione amministrativa da euro 150,00 a euro 750,00. Le violazioni ai divieti di cui all'art. 8, comma 3, lettera n), compiute con motoslitte comportano le sanzioni amministrative di cui all'art. 35, comma 1, lettera f-bis) e comma 2, lettere c), d), e) ed f) della legge regionale n. 2/2009.»

Sezione II

FORESTE

Art. 147.

Modifiche all'art. 36 della legge regionale n. 4/2009

1. Alla lettera l) del comma 1 dell'art. 36 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste), le parole «la prescritta autorizzazione o in difformità dalla stessa» sono sostituite dalle seguenti: «le prescritte autorizzazioni o in difformità dalle stesse».

2. Il comma 5 dell'art. 36 della legge regionale n. 4/2009 è sostituito dal seguente:

«5. Il pagamento della sanzione, di cui al comma 1, lettere b) ed l), non esonera il trasgressore dall'obbligo di richiedere le autorizzazioni in sanatoria e di provvedere alla compensazione, ove prevista. Se le autorizzazioni non possono essere rilasciate e l'intervento sanato, il trasgressore è tenuto al ripristino ambientale dei luoghi che restano a tutti gli effetti classificati come bosco. A tal fine la regione ordina il ripristino indicandone modalità e termini. Se il trasgressore non ottempera, la regione, previa diffida, dispone l'esecuzione degli interventi con onere a carico del trasgressore.»

Art. 148.

Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 21/2016


1. Al comma 9 dell'art. 4 della legge regionale 2 novembre 2016, n. 21 (Disposizioni per favorire la costituzione delle associazioni fondiarie e la valorizzazione dei terreni agricoli e forestali) la parola «acquistano» è sostituita dalle seguenti «possono acquistare» e le parole «e sono riconosciute» sono sostituite dalle seguenti «ed essere riconosciute».

Art. 149.

Modifiche di coordinamento alla legge regionale n. 21/2016

1. Al comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 21/2016 le parole «riconosciute ai sensi dell'art. 4, comma 9» sono sostituite dalle seguenti: «legalmente costituite».

2. Al comma 2 dell'art. 9 della legge regionale n. 21/2016 le parole «riconosciute ai sensi dell'art. 4, comma 9» sono sostituite dalle seguenti: «legalmente costituite».



3. Al comma 1 dell'art. 10 della legge regionale n. 21/2016 le parole «riconosciute ai sensi dell'art. 4, comma 9» sono sostituite dalle seguenti: «legalmente costituite».

4. Al comma 3 dell'art. 10 della legge regionale n. 21/2016 dopo le parole «ai proprietari», sono inserite le seguenti «o agli aventi titolo» e le parole «riconosciuta ai sensi dell'art. 4, comma 9» sono sostituite dalle seguenti «legalmente costituita».

Sezione III
AMBIENTE

Art. 150.

Modifiche all'art. 11 della legge regionale n. 32/1982

1. Dopo il comma 2 dell'art. 11 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale), è inserito il seguente:

«2-bis. Il divieto di cui al comma 2 non si applica alle biciclette a pedalata assistita da motore elettrico e alle carrozzine elettriche utilizzate da soggetti affetti da disabilità motorie».

Art. 151.

Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 43/2000

1. Dopo il comma 2 dell'art. 6 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 43 (Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria), sono inseriti i seguenti:

«2-bis. La giunta regionale, sentita la Conferenza regionale dell'ambiente istituita dalla legge regionale 24 maggio 2012, n. 7 (Disposizioni in materia di servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti), adotta il progetto di Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria e lo propone al consiglio regionale per la sua approvazione.

2-ter. Il Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria è approvato dal consiglio regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.»

2. Il comma 4 dell'art. 6 della legge regionale n. 43/2000 è sostituito dal seguente:

«4. La giunta regionale, sulla base degli obiettivi e delle priorità di intervento previsti dal Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria e dai singoli piani stralcio, emana gli specifici provvedimenti per il raggiungimento degli obiettivi fissati.»

3. Dopo il comma 5 dell'art. 6 della legge regionale n. 43/2000, è aggiunto il seguente:

«5-bis. Il Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria è sottoposto alla valutazione della necessità di aggiornamento complessivo secondo le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e dalla normativa nazionale di settore.»

Art. 152.

Abrogazione dell'art. 12 della legge regionale n. 43/2000

1. L'art. 12 della legge regionale n. 43/2000 e l'allegato A) sono abrogati a decorrere dalla data di entrata in vigore del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria di cui all'art. 6 della legge regionale n. 43/2000.

Art. 153.

Modifiche all'art. 16 della legge regionale n. 18/2016

1. Il comma 6 dell'art. 16 della legge regionale 26 settembre 2016, n. 18 (Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Piemonte «ARPA») è sostituito dal seguente:

«6. Il trattamento economico spettante al direttore tecnico e al direttore amministrativo è stabilito in misura non superiore al 70 per cento del trattamento del direttore generale.»

Sezione IV
AGRICOLTURA

Art. 154.

Sostituzione dell'art. 1 della legge regionale n. 39/1980

1. L'art. 1 della legge regionale 13 maggio 1980, n. 39 (Repressione delle frodi: sistema di rilevazione e controllo della produzione e del commercio dei prodotti vinicoli) è sostituito dal seguente:

«Art. 1 (*Finalità*). — 1. La regione, in applicazione dell'art. 77, primo comma, lettera d) e secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), istituisce un sistema di rilevazione e controllo della produzione e del commercio dei prodotti agricoli ed agroalimentari, comprese le uve, i mosti e i vini per la repressione delle frodi nella lavorazione e nel commercio dei prodotti agricoli e agroalimentari, che favorisce un coordinato svolgimento dei compiti comunque affidati in materia alle regioni, alle province ed ai comuni.


2. Il predetto sistema si attua su tutto il territorio regionale con le modalità e gli strumenti operativi previsti dalla presente legge.»

Art. 155.

Sostituzione dell'art. 2 della legge regionale n. 39/1980

1. L'art. 2 della legge regionale n. 39/1980 è sostituito dal seguente:

«Art. 2 (*Vigilanza*). — 1. Allo scopo di migliorare il sistema di controllo e di vigilanza sulla preparazione e sul commercio dei prodotti agricoli ed agroalimentari previsto dalle leggi vigenti ed in applicazione del disposto di cui agli articoli 4 e 20 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento



degli enti locali), per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1, le province istituiscono il Servizio antisofisticazioni agroalimentare (SAA) e demandano allo stesso le funzioni previste dagli articoli 5, 10 e 12 della legge 7 marzo 1986, n. 65 (Legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale) e dalla legge regionale 30 novembre 1987, n. 58 (Norme in materia di Polizia locale).

2. In attuazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 (Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88), la regione istituisce sistemi di controllo quantitativi nonché qualitativi delle uve provenienti dai vigneti iscritti negli albi di produzione dei vini di qualità, prodotti in regioni determinate.

3. In ottemperanza delle disposizioni contenute nel regolamento (CE) 17 maggio 1999, n. 1493/1999/CE (Regolamento del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo) e nelle relative norme di attuazione, la regione adotta i provvedimenti necessari per il conseguimento degli equilibri produttivi e di mercato.

4. Limitatamente allo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo ed in applicazione delle direttive di volta in volta impartite dalla regione attraverso l'ufficio regionale di coordinamento di cui all'art. 4, il personale dei SAA può agire anche al di fuori del territorio della provincia di appartenenza.

5. Le province possono avvalersi della collaborazione dei comuni, anche mediante apposita nomina da effettuarsi tra il personale dipendente dei comuni stessi.

6. Qualora una o più produzioni agricole ed agroalimentari regionali fossero oggetto di criticità o di emergenze legate a fenomeni di frodi o sofisticazioni, la giunta regionale può disporre l'esecuzione di attività straordinarie di vigilanza e controllo, affidandole ai SAA.

7. Restano ferme le attribuzioni in materia di vigilanza assegnate agli organismi dello Stato.»

Art. 156.

Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 39/1980

1. Al secondo comma dell'art. 4 della legge regionale n. 39/1980, le parole «nel settore viticolo-enologico» sono sostituite dalle seguenti: «nei settori agricolo ed agroalimentare».

Art. 157.

Sostituzione del titolo della legge regionale n. 39/1980

1. Il titolo della legge regionale n. 39/1980 «Repressione delle frodi: sistema di rilevazione e controllo della produzione e del commercio dei prodotti viticoli» è sostituito dal seguente: «Repressione delle frodi: sistema di rilevazione e controllo della produzione e del commercio dei prodotti agroalimentari».

Capo XII

DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

Art. 158.

Sostituzione dell'art. 2 della legge regionale n. 59/1975

1. L'art. 2 della legge regionale 5 dicembre 1975, n. 59 (Istituzione del servizio di tesoreria della Regione Piemonte) è sostituito dal seguente:

«Art. 2 (*Affidamento ed esecuzione del servizio*). —

1. L'amministrazione regionale affida il servizio di tesoreria ad idoneo ente, scelto con procedura di evidenza pubblica, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia.

2. L'affidamento può prevederne l'estensibilità al consiglio regionale ed agli enti facenti riferimento alla Regione Piemonte.

3. In fase di esecuzione del servizio, il tesoriere è tenuto al puntuale rispetto delle normative vigenti in materia. Ad avvenuta cessazione del servizio, l'ente cessato è tenuto a garantire l'ordinato subentro e tutti gli incumbenti derivanti dalla normativa vigente.»

Art. 159.

Abrogazioni di norme della legge regionale n. 59/1975

1. Gli articoli 3, 4 e 5 della legge regionale n. 59/1975 sono abrogati.

Art. 160.

Modifiche all'art. 13 della legge regionale n. 5/2012

1. Il comma 2 dell'art. 13 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012) è sostituito dal seguente:

«2. L'albo funge da elenco di operatori economici, ai sensi dell'art. 36, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) ed è sottoposto alla relativa disciplina.»

2. Il comma 3 dell'art. 13 della legge regionale n. 5/2012 è abrogato.

Art. 161.

Abrogazione dell'art. 10 della legge regionale n. 1/2015

1. L'art. 10 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 1 (Provvedimenti per la riqualificazione della spesa regionale) è abrogato.

Art. 162.

Sostituzione dell'art. 13 della legge regionale n. 4/2017

1. L'art. 13 della legge regionale 5 aprile 2017, n. 4 (Istituzione del Comune di Cassano Spinola mediante fusione dei Comuni di Cassano Spinola e di Gavazzana in Provincia di Alessandria) è sostituito dal seguente:

«Art. 13 (*Disposizioni finanziarie*). — 1. Per il contributo una tantum al Comune di Cassano Spinola quantificato nell'esercizio finanziario 2018 in euro 89.300,00



in termini di competenza, già iscritto nell'ambito della missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), programma 18.01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2017-2019, si fa fronte con le dotazioni finanziarie della medesima missione e programma.

2. Per il contributo annuale al Comune di Cassano Spinola, a partire dall'esercizio finanziario 2018 e fino all'esercizio finanziario 2022, quantificato per ciascun anno delle cinque annualità in euro 17.860,00, in termini di competenza, già iscritto nell'ambito della missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), programma 18.01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie locali), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2017-2019, si fa fronte con le risorse della medesima missione e del medesimo programma e, per gli anni successivi, si fa fronte con le risorse che saranno iscritte nei successivi bilanci e nell'ambito della medesima missione e programma.».

Art. 163.

Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 6/2017

1. Al comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 14 aprile 2017, n. 6 (Bilancio di previsione finanziario 2017-2019), le parole «Nella missione 20 del bilancio di previsione finanziario 2017-2019 sono iscritti per l'esercizio 2017 i seguenti fondi» sono sostituite dalle seguenti: «Nel bilancio di previsione finanziario 2017-2019 sono iscritte per l'esercizio 2017 le seguenti voci di spesa».

2. Al comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n. 6/2017, le parole «Nella missione 20 del bilancio di previsione finanziario 2017-2019 sono iscritti» sono sostituite dalle seguenti: «Nel bilancio di previsione finanziario 2017-2019 sono altresì iscritti».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 31 ottobre 2017

CHIAMPARINO

(*Omissis*).

17R00510

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 31 ottobre 2017, n. 8.

Istituzione del nuovo Comune di Sèn Jan di Fassa - Sèn Jan mediante la fusione dei Comuni di Pozza di Fassa-Poza e Vigo di Fassa-Vich.

(*Pubblicata nel Numero Straordinario n. 1 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 44/I-II del 31 ottobre 2017*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

ISTITUZIONE DEL COMUNE DI SÈN JAN DI FASSA-SÈN JAN

Art. 1.

Fusione dei Comuni di Pozza di Fassa-Poza e Vigo di Fassa-Vich


1. Ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29 e successive modificazioni è istituito a decorrere dal 1° gennaio 2018 il Comune di Sèn Jan di Fassa-Sèn Jan mediante la fusione dei Comuni di Pozza di Fassa-Poza e Vigo di Fassa-Vich.

2. La circoscrizione territoriale del Comune di Sèn Jan di Fassa-Sèn Jan è costituita dalle circoscrizioni territoriali dei Comuni di Pozza di Fassa-Poza e Vigo di Fassa-Vich.

3. Alla data di cui al comma 1 i Comuni oggetto della fusione sono estinti. I sindaci, le giunte e i consigli comunali decadono dalle loro funzioni e i loro componenti cessano dalle rispettive cariche.

4. Alla data di cui al comma 1 gli organi di revisione contabile dei Comuni decadono. Fino alla nomina dell'organo di revisione contabile del Comune di Sèn Jan di Fassa-Sèn Jan le funzioni sono svolte provvisoriamente dall'organo di revisione contabile in carica nel Comune di Pozza di Fassa-Poza alla data di estinzione.

5. In conformità a quanto disposto dall'art. 58, comma 5, della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e successive modificazioni, i consiglieri comunali cessati dalla carica per effetto del comma 3 continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti. I soggetti nominati dai Comuni estinti in enti, aziende, istituzioni o altri organismi continuano ad esercitare il loro mandato fino alla nomina dei successori.



Art. 2.

Capoluogo e sede del Comune

1. La sede legale del Comune di Sèn Jan di Fassa-Sèn Jan è situata nell'abitato di Pozza di Fassa-Poza, che costituisce il capoluogo del Comune.

2. Lo statuto del Comune può prevedere che le sedute degli organi collegiali possano svolgersi anche al di fuori della sede legale.

3. Gli uffici del Comune possono essere dislocati su tutto il territorio comunale.

Art. 3.

Successione nella titolarità dei beni e dei rapporti giuridici

1. Il Comune di Sèn Jan di Fassa-Sèn Jan subentra nella titolarità di tutti i beni mobili e immobili e di tutte le situazioni giuridiche attive e passive dei Comuni di origine di Pozza di Fassa-Poza e Vigo di Fassa-Vich.

2. In caso di contrasto tra gli enti di origine, la Giunta provinciale di Trento è delegata a definire i rapporti controversi, secondo i principi che regolano la successione delle persone giuridiche.

3. Trovano applicazione le disposizioni previste dall'art. 1, commi 127, 128 e 129 della legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni».

Art. 4.

Beni di uso civico

1. La titolarità dei beni e dei diritti di uso civico spetta alle comunità di originaria appartenenza.

2. Soggetti di imputazione sono i Comuni di origine considerati tutti frazioni ai fini dell'amministrazione dei beni di uso civico.

Capo II

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 5.

Gestione del nuovo Comune fino all'elezione degli organi comunali

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018 e fino all'elezione degli organi comunali alla gestione del nuovo Comune provvede un commissario straordinario nominato dalla Giunta provinciale di Trento. Il commissario straordinario è coadiuvato, senza oneri per la finanza pubblica, da un comitato consultivo composto da coloro che, alla data di estinzione dei Comuni, svolgevano le funzioni di sindaco. Il comitato è consultato sullo schema di bilancio e sull'eventuale adozione di varianti agli strumenti urbanistici. Il commissario straordinario convoca periodicamente il comitato, anche su richiesta di uno dei componenti, per informare sulle attività programmate e su quelle in corso.

Art. 6.

Organizzazione amministrativa provvisoria

1. Entro il 31 dicembre 2017 i sindaci dei Comuni oggetto della fusione, d'intesa tra loro, definiscono l'organizzazione amministrativa provvisoria del Comune di Sèn Jan di Fassa-Sèn Jan e il relativo impiego del personale ad esso trasferito.

2. Per quanto non disposto dall'intesa di cui al comma 1, o in assenza, decide il commissario.

Art. 7.

Regime degli atti

1. Fino all'esecutività degli atti e dei provvedimenti del nuovo ente continuano ad applicarsi gli atti e i provvedimenti dei singoli Comuni negli ambiti territoriali dei Comuni di origine.

Art. 8.

Mobilità del personale

1. Il personale dei Comuni d'origine è trasferito al nuovo Comune ai sensi dell'art. 2112 del codice civile. Nel trasferimento del personale si osservano le procedure di informazione e di consultazione di cui all'art. 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428.

2. Ai segretari comunali si applica la disposizione prevista dall'art. 59 della legge regionale 5 marzo 1993, n. 4, e successive modificazioni.

Art. 9.


Statuto e regolamento sul funzionamento del consiglio comunale

1. Lo statuto comunale può prevedere strumenti di partecipazione e di collegamento tra il nuovo Comune e le comunità che appartenevano ai Comuni originari. Nelle circoscrizioni territoriali dei Comuni originari sono assicurate adeguate forme di decentramento dei servizi comunali.

2. I Comuni che hanno dato avvio al procedimento di fusione possono, prima dell'istituzione del Comune di Sèn Jan di Fassa-Sèn Jan, mediante approvazione di testo conforme da parte di entrambi i consigli comunali, definire lo statuto che entrerà in vigore con l'istituzione del nuovo Comune e rimarrà vigente fino alle modifiche dello stesso da parte degli organi del nuovo Comune di Sèn Jan di Fassa-Sèn Jan.

3. In assenza dello statuto di cui al comma 2, gli organi del nuovo Comune di Sèn Jan di Fassa-Sèn Jan, entro sei mesi dalla loro elezione, approvano lo statuto comunale e il regolamento sul funzionamento del consiglio comunale.

4. Fino all'entrata in vigore dello statuto e del regolamento di cui al comma 3 si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dello statuto, del regolamento sul funzionamento del consiglio comunale e dei regolamenti concernenti l'organizzazione interna dell'estinto Comune di Pozza di Fassa-Poza vigenti alla data del 31 dicembre 2017.



Art. 10.

Disposizioni per la prima elezione del sindaco e del consiglio comunale

1. La prima elezione del sindaco e del consiglio del Comune di Sèn Jan di Fassa-Sèn Jan si svolge nel turno elettorale che sarà indetto in una domenica compresa tra il 1° maggio e il 15 giugno 2018.

2. Per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale si applicano le disposizioni regionali relative all'elezione diretta del sindaco e del consiglio dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti della provincia di Trento.

Art. 11.

Disposizioni per la prima formazione dell'organo esecutivo

1. Salva diversa previsione dello statuto, al fine di consentire la rappresentanza nell'organo esecutivo di soggetti espressione di tutti i Comuni d'origine, nel primo mandato amministrativo il sindaco può nominare con proprio decreto fino a quattro assessori.

Art. 12.

Disposizioni transitorie in materia di indennità di carica

1. Al sindaco e agli assessori del Comune di Sèn Jan di Fassa-Sèn Jan spettano le indennità rispettivamente previste dal regolamento regionale emanato con decreto del Presidente della Regione 9 aprile 2015, n. 63 per i sindaci e gli assessori dei Comuni inclusi nella fascia 6 livello intermedio.

Art. 13.

Esercizio provvisorio

1. Fino all'adozione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2018 del nuovo Comune di Sèn Jan di Fassa-Sèn Jan, è consentito l'esercizio provvisorio secondo la disciplina vigente. Per gli stanziamenti dell'anno precedente si assume come riferimento la sommatoria delle risorse definitivamente iscritte nei bilanci 2017 dei Comuni originari.

Art. 14.

Norma di rinvio

1. A seguito del processo di fusione, al Comune di Sèn Jan di Fassa-Sèn Jan sono riconosciuti i contributi previsti dall'art. 25 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e successive modificazioni secondo i parametri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale n. 176 di data 9 settembre 2015.

Art. 15.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il primo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Bolzano, 31 ottobre 2017

Il Presidente della regione: KOMPATSCHER

17R00533

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)

LEGGE PROVINCIALE 13 ottobre 2017, n. 13.

Modificazioni della legge provinciale sulle attività culturali 2007, della legge provinciale sui beni culturali 2003 e di disposizioni connesse.

(Pubblicata nel Supplemento n. 4 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 42/I-II del 17 ottobre 2017)

(Omissis).

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:


Capo I

MODIFICAZIONI DELLA LEGGE PROVINCIALE 3 OTTOBRE 2007, N. 15 (LEGGE PROVINCIALE SULLE ATTIVITÀ CULTURALI 2007), E DI DISPOSIZIONI CONNESSE

Art. 1.

Integrazione dell'art. 1 della legge provinciale sulle attività culturali 2007

1. Dopo la lettera *e*) del comma 3 dell'art. 1 della legge provinciale sulle attività culturali 2007 è inserita la seguente: «*e-bis*) promuovere la gestione imprenditoriale dei beni e delle attività culturali anche attraverso collaborazioni pubblico-private, favorendo attività di raccolta fondi (*fundraising*) e di finanziamento collettivo (*crowdfunding*);».



Art. 2.

Modificazioni dell'art. 2 della legge provinciale sulle attività culturali 2007

1. La lettera *e*) del comma 1 dell'art. 2 della legge provinciale sulle attività culturali 2007 è sostituita dalla seguente:

«*e*) promuovere un'adeguata distribuzione dell'offerta culturale sul territorio e stimolare azioni civiche di finanziamento collettivo (*crowdfunding*), anche attraverso la valorizzazione delle reti culturali presenti sul territorio provinciale, comunale e sovracomunale;».

2. La lettera *g*) del comma 1 dell'art. 2 della legge provinciale sulle attività culturali 2007 è sostituita dalla seguente:

«*g*) favorire la gestione coordinata e integrata delle attività culturali sul territorio anche coinvolgendo gli enti locali, i soggetti privati e le imprese culturali;».

3. La lettera *j*) del comma 1 dell'art. 2 della legge provinciale sulle attività culturali 2007 è sostituita dalla seguente:

«*j*) favorire azioni per sostenere la domanda di attività culturali, in particolare con azioni volte a coinvolgere le fasce deboli della popolazione o in condizioni di difficoltà di accesso all'offerta culturale;».

4. Dopo la lettera *j*) del comma 1 dell'art. 2 della legge provinciale sulle attività culturali 2007 è inserita la seguente:

«*j-bis*) favorire, attraverso l'attività delle istituzioni culturali, la costruzione di percorsi di cittadinanza nell'ambito dei processi di inclusione sociale per gli stranieri che risiedono stabilmente sul territorio provinciale, mediante iniziative finalizzate all'apprendimento della lingua italiana, dei costumi locali e delle leggi statali e provinciali che disciplinano la civile convivenza;».

5. Dopo la lettera *o*) del comma 1 dell'art. 2 della legge provinciale sulle attività culturali 2007 è inserita la seguente:

«*o-bis*) promuovere, in particolare, la cooperazione con le regioni confinanti per una condivisione degli elementi di conoscenza del settore e della messa in campo di azioni coordinate a livello interregionale; promuovere inoltre la cooperazione con le regioni europee, interagendo principalmente con quelle dell'area linguistica tedesca, nel rispetto delle disposizioni statali in materia;».

6. Alla fine della lettera *r*) del comma 1 dell'art. 2 della legge provinciale sulle attività culturali 2007 sono inserite le parole: «, in coordinamento, se possibile, con altre regioni e con le istituzioni nazionali».

Art. 3.

Modificazioni dell'art. 3 della legge provinciale sulle attività culturali 2007

1. Prima della lettera *a*) del comma 1 dell'art. 3 della legge provinciale sulle attività culturali 2007 è inserita la seguente:

«0a) l'analisi complessiva del settore in ambito provinciale anche sulla base delle indicazioni e dei dati forniti dalla conferenza provinciale per la cultura prevista dall'art. 4 e dal sistema informativo culturale previsto dall'art. 5;».

2. Alla fine della lettera *a*) del comma 1 dell'art. 3 della legge provinciale sulle attività culturali 2007 sono inserite le parole: «concernenti i settori delle attività culturali e dei beni culturali».

3. La lettera *b*) del comma 1 dell'art. 3 della legge provinciale sulle attività culturali 2007 è sostituita dalla seguente:

«*b*) i mezzi, gli strumenti e le azioni per raggiungere gli obiettivi previsti dalla lettera *a*), in rapporto alle risorse disponibili;».

4. Dopo la lettera *c*) del comma 1 dell'art. 3 della legge provinciale sulle attività culturali 2007 è inserita la seguente:

«*c-bis*) le azioni per il coordinamento e l'integrazione delle politiche concernenti le attività culturali con quelle relative ai beni culturali, con particolare riguardo alla valorizzazione del patrimonio culturale;».

5. I commi 2 e 3 dell'art. 3 della legge provinciale sulle attività culturali 2007 sono abrogati.

6. Il comma 4 dell'art. 3 della legge provinciale sulle attività culturali 2007 è sostituito dal seguente:

«4. Preventivamente all'approvazione delle linee guida, la Giunta provinciale attiva un processo di partecipazione finalizzato ad acquisire osservazioni e proposte da parte degli operatori e degli utenti della cultura anche attraverso la conferenza provinciale per la cultura prevista dall'art. 4; la Giunta acquisisce sulla proposta delle linee guida il parere del Consiglio delle autonomie locali e della competente commissione permanente del Consiglio provinciale.».

Art. 4.

Sostituzione dell'art. 4 della legge provinciale sulle attività culturali 2007

1. L'art. 4 della legge provinciale sulle attività culturali 2007 è sostituito dal seguente:

«Art. 4 (*Conferenza provinciale per la cultura*). —
1. Per raccogliere le indicazioni e le valutazioni del mondo della cultura e per promuovere il dialogo con gli operatori culturali e occasioni di confronto pubbliche, l'assessore provinciale competente in materia di cultura, anche anteriormente alla stesura o all'aggiornamento delle linee guida, indice annualmente una conferenza provinciale per la cultura, alla quale sono invitati i rappresentanti degli enti culturali pubblici e privati, delle autonomie locali, delle federazioni delle associazioni culturali, delle scuole musicali, dei musei e degli ecomusei, i responsabili delle biblioteche pubbliche e private, i dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali e paritarie, gli operatori culturali e gli altri soggetti collegati al settore della cultura. L'assessore provinciale competente, in occasione della conferenza, presenta il rapporto annuale sulle attività culturali previsto dall'art. 5.

2. Per ciascuna tematica trattata, i documenti preliminari e le relazioni sviluppate in sede di conferenza confluiscono nell'elaborazione degli atti conclusivi della medesima, che sono trasmessi alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale.»



Art. 5.

Modificazioni dell'art. 5 della legge provinciale sulle attività culturali 2007

1. La rubrica dell'art. 5 della legge provinciale sulle attività culturali 2007 è sostituita dalla seguente: «Sistema informativo culturale e valutazione delle politiche culturali».

2. Nel comma 1 dell'art. 5 della legge provinciale sulle attività culturali 2007 le parole: «osservatorio provinciale delle attività culturali, di seguito denominato osservatorio, con compiti di» sono soppresse.

3. L'alinea del comma 2 dell'art. 5 della legge provinciale sulle attività culturali 2007 è sostituito dal seguente: «In particolare la struttura provinciale svolge le seguenti attività:».

4. La lettera *a*) del comma 2 dell'art. 5 della legge provinciale sulle attività culturali 2007 è sostituita dalla seguente:

«*a*) predisposizione, raccolta, organizzazione e analisi dei dati e controllo delle fonti, analisi delle dinamiche economiche e sociali dei diversi fenomeni culturali, confronto con i dati disponibili a livello regionale, nazionale ed europeo;».

5. La lettera *c*) del comma 2 dell'art. 5 della legge provinciale sulle attività culturali 2007 è sostituita dalla seguente:

«*c*) predisposizione del rapporto annuale sulle attività culturali realizzate in ambito provinciale con particolare riguardo alla valutazione dei singoli settori o delle singole tipologie di intervento sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo;».

6. Il comma 3 dell'art. 5 della legge provinciale sulle attività culturali 2007 è sostituito dal seguente:

«3. Per lo svolgimento delle attività previste dal comma 2, la Provincia può definire accordi di collaborazione con soggetti pubblici e privati che operano per le medesime finalità a favore di enti pubblici; la struttura provinciale collabora con l'Istituto di statistica della Provincia di Trento (ISPAT) e può inoltre avvalersi delle risultanze emerse dalle attività di valutazione previste dal comma 4-bis.»

7. Il comma 4 dell'art. 5 della legge provinciale sulle attività culturali 2007 è sostituito dal seguente:

«4. I soggetti che partecipano alla realizzazione degli interventi della Provincia o che beneficiano delle agevolazioni provinciali previsti da questa legge sono tenuti a fornire alla struttura provinciale i dati e le informazioni richiesti per l'aggiornamento del sistema informativo culturale della Provincia, anche al fine della predisposizione del rapporto annuale sulle attività culturali. In caso di mancata fornitura dei dati, con deliberazione della Giunta provinciale può essere prevista la sospensione dell'erogazione dei finanziamenti già concessi e la limitazione all'accesso ai benefici per uno o più anni successivi.»

8. Dopo il comma 4 dell'art. 5 della legge provinciale sulle attività culturali 2007 è inserito il seguente:

«4-bis. La Provincia promuove attività di valutazione sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo sull'effica-

cia delle politiche culturali nel loro complesso per verificare il conseguimento degli obiettivi e il miglioramento del processo di programmazione delle politiche stesse, sulla base anche dei dati forniti dal sistema informativo culturale.».

Art. 6.

Integrazione dell'art. 6 della legge provinciale sulle attività culturali 2007

1. Alla fine del comma 1 dell'art. 6 della legge provinciale sulle attività culturali 2007 sono inserite le parole: «, compresi le imprese e gli operatori economici coinvolti nelle attività culturali».

Art. 7.

Sostituzione dell'art. 8 della legge provinciale sulle attività culturali 2007

1. L'art. 8 della legge provinciale sulle attività culturali 2007 è sostituito dal seguente:

«Art. 8 (*Progetti culturali sovracomunali per lo sviluppo territoriale*). — 1. La Provincia promuove lo sviluppo locale anche attraverso la valorizzazione e l'implementazione del patrimonio culturale e il coinvolgimento delle istituzioni locali, degli operatori culturali, degli operatori economici e dei soggetti con funzioni di promozione territoriale.

2. Per le finalità del comma 1 la Provincia sostiene i progetti culturali di carattere sovracomunale che hanno come finalità la creazione di sistemi culturali locali, la messa in rete del patrimonio culturale locale per la sua valorizzazione, nonché l'integrazione di soggetti e di attività ricadenti in ambiti territoriali definiti in relazione alle ricadute non solo culturali ma anche sociali ed economiche dei progetti stessi.


3. I progetti sovracomunali sono finanziati nell'ambito del fondo per il sostegno di specifici servizi comunali previsto dall'art. 6-bis della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (legge provinciale sulla finanza locale 1993), mediante bandi che perseguono le finalità e gli obiettivi previsti dai commi 1 e 2.».

Art. 8.

Modificazioni dell'art. 9 della legge provinciale sulle attività culturali 2007

1. Nella lettera *h*) del comma 1 dell'art. 9 della legge provinciale sulle attività culturali 2007 dopo le parole: «operatori culturali» sono inserite le seguenti: «, comprese le guide turistiche,».

2. Alla fine della lettera *k*) del comma 1 dell'art. 9 della legge provinciale sulle attività culturali 2007 sono inserite le parole: «, volte a incrementare la domanda anche da parte di fasce di pubblico in condizioni di difficoltà di accesso all'offerta culturale».



3. Dopo la lettera *m*) del comma 1 dell'art. 9 della legge provinciale sulle attività culturali 2007 sono inserite le seguenti:

«*m-bis*) programmazione, sostegno e partecipazione a progetti di carattere interregionale e internazionale, che mirano a un più efficace posizionamento del Trentino nella geografia culturale europea;

m-ter) programmazione e sostegno a progetti mirati a potenziare gli effetti positivi sul sistema del benessere sociale;

m-quater) promozione dello sviluppo delle industrie culturali e creative;».

4. Dopo la lettera *n*) del comma 1 dell'art. 9 della legge provinciale sulle attività culturali 2007 è inserita la seguente:

«*n-bis*) diffusione e promozione, anche mediante il portale provinciale della cultura, delle iniziative provinciali, nazionali ed europee a sostegno delle attività culturali; attivazione di forme di assistenza e consulenza per l'individuazione delle opportunità di sostegno finanziario e per la realizzazione di partenariati.».

5. Nel comma 4 dell'art. 9 della legge provinciale sulle attività culturali 2007 dopo le parole: «di rilievo provinciale» sono inserite le seguenti: «nonché le azioni previste dagli articoli 9-*bis* e 9-*ter* e gli interventi diretti previsti dalla presente legge» e le parole: «sentito il Consiglio delle autonomie locali» sono sostituite dalle seguenti: «sentiti il Consiglio delle autonomie locali e la competente commissione permanente del Consiglio provinciale».

Art. 9.

Inserimento dell'art. 9-bis nella legge provinciale sulle attività culturali 2007

1. Dopo l'art. 9 della legge provinciale sulle attività culturali 2007 è inserito il seguente:

«Art. 9-*bis* (*Progetti intersettoriali e distretti culturali*). — 1. Nell'ambito degli interventi previsti dagli articoli 8 e 9, la Provincia promuove le iniziative culturali che hanno ricadute positive sullo sviluppo economico e sulla salvaguardia del territorio, nonché sullo sviluppo sociale, sulla salute e sul benessere della popolazione. I progetti di intervento aventi tali finalità possono essere realizzati anche utilizzando in modo integrato risorse disponibili ai sensi di questa legge con quelle derivanti da altre disposizioni provinciali che disciplinano gli altri settori coinvolti.

2. Nell'ambito degli interventi previsti dagli articoli 8 e 9, la Provincia promuove inoltre le iniziative volte a realizzare distretti culturali. Per distretto culturale si intende una rete di relazioni tra soggetti, collocati in una determinata area territoriale caratterizzata da vocazioni e linee strategiche condivise, che concorrono a promuovere lo sviluppo locale e un'offerta integrata di beni e servizi per la valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale integrando i processi di ricerca, di innovazione e di sperimentazione in ambito culturale con le risorse imprenditoriali orientate allo sviluppo economico e all'incremento dei livelli occupazionali. Il distretto culturale concorre a connotare il territorio di riferimento

anche in funzione della sua promozione turistica e quale ambito privilegiato per lo sviluppo di nuove imprese culturali. Al distretto culturale possono partecipare, sulla base di specifici accordi, che definiscono le modalità di realizzazione coordinata e integrata, enti locali, singoli o associati, organismi culturali e di spettacolo, associazioni di categoria, imprese e associazioni produttive, soggetti gestori di servizi pubblici, istituzioni di alta formazione artistica e musicale, università, fondazioni bancarie, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e ogni altro soggetto pubblico o privato operante sul territorio che condivide le finalità del distretto.».

Art. 10.

Inserimento dell'art. 9-ter nella legge provinciale sulle attività culturali 2007

1. Dopo l'art. 9-*bis* della legge provinciale sulle attività culturali 2007 è inserito il seguente:

«Art. 9-*ter* (*Industrie culturali e creative*). — 1. Ai sensi della lettera *m-quater*) del comma 1 dell'art. 9, la Provincia promuove lo sviluppo delle industrie culturali e creative, quale fattore volto a sviluppare processi di innovazione e creatività, anche sostenendone l'integrazione con il sistema dell'università e della ricerca e del settore economico.


2. Per le finalità del comma 1, la Provincia può sostenere le nuove imprese culturali e creative aventi carattere innovativo, nonché i soggetti che svolgono attività di incubatore aziendale nei confronti di queste imprese, mediante l'erogazione di specifici contributi secondo criteri e modalità previsti con deliberazione della Giunta provinciale nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato. I sostegni possono consistere anche, in luogo del contributo, nella concessione d'uso di immobili a canone agevolato o a titolo gratuito nonché nel concorso alla copertura delle spese di gestione degli stessi immobili nel rispetto dell'art. 53 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato.

3. I soggetti beneficiari previsti dall'art. 2 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 possono partecipare alle agevolazioni finanziarie e alle altre misure per il perseguimento delle finalità del presente articolo secondo quanto disciplinato dalla legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999. I medesimi soggetti non possono beneficiare contestualmente delle agevolazioni previste dal presente articolo.».

Art. 11.

Modificazioni dell'art. 16 della legge provinciale sulle attività culturali 2007

1. Nell'alinea del comma 2 dell'art. 16 della legge provinciale sulle attività culturali 2007 le parole: «Con regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «Con deliberazione della Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale.».



2. Nella lettera *d)* del comma 2 dell'art. 16 della legge provinciale sulle attività culturali 2007 le parole: «dal medesimo regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «dalla medesima deliberazione».

3. La lettera *e)* del comma 2 dell'art. 16 della legge provinciale sulle attività culturali 2007 è abrogata.

4. Il comma 4 dell'art. 16 della legge provinciale sulle attività culturali 2007 è abrogato.

5. Dopo il comma 4 dell'art. 16 della legge provinciale sulle attività culturali 2007 sono inseriti i seguenti:

«4-bis. La deliberazione prevista dal comma 2 può prevedere l'istituzione di livelli di qualificazione corrispondenti a standard superiori rispetto a quelli fissati per i fini del comma 1. Il possesso di tali standard di qualificazione comporta l'attribuzione di condizioni di vantaggio nell'ambito delle agevolazioni concesse ai sensi del comma 1.

4-ter. La Provincia può concedere specifiche agevolazioni per promuovere il raggiungimento degli standard di qualificazione previsti dal comma 4-bis, secondo modalità, termini e condizioni stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale.

4-quater. Per la definizione dei livelli di qualificazione assegnati ai diversi soggetti culturali e per la loro differenziazione ai sensi del comma 4-bis, la Provincia considera anche le documentate attività di formazione e di aggiornamento del personale in servizio presso soggetti culturali qualificati ai sensi di questo articolo.»

6. Fino alla data di approvazione della deliberazione prevista dal comma 2 dell'art. 16 della legge provinciale sulle attività culturali 2007, come modificato dal presente articolo, continuano ad applicarsi il regolamento e gli atti adottati in attuazione del comma 2 dell'art. 16 della legge provinciale sulle attività culturali 2007 nel testo previgente alla medesima modificazione.

Art. 12.

Modificazioni dell'art. 17 della legge provinciale sulle attività culturali 2007

1. Il comma 1 dell'art. 17 della legge provinciale sulle attività culturali 2007 è sostituito dal seguente:

«1. La Provincia attribuisce al sistema bibliotecario trentino il ruolo strategico nello sviluppo della cittadinanza e della democrazia attraverso l'apprendimento permanente, lo sviluppo culturale dell'individuo e dei gruppi sociali, il dialogo interculturale, il libero accesso alla conoscenza; la Provincia riconosce altresì la funzione delle biblioteche e del sistema bibliotecario, quale portale locale della conoscenza, inteso come infrastruttura di base territoriale aperta alla cittadinanza e all'interazione sociale e come presidio irrinunciabile per la conservazione e la tutela del patrimonio librario e la sua valorizzazione. A tal fine, la Provincia promuove e coordina il sistema bibliotecario trentino, con le modalità previste da questo articolo, anche favorendo l'integrazione dei servizi bi-

bliotecari con altre attività culturali e garantendo servizi attinenti la funzionalità complessiva del sistema bibliotecario trentino, compresa la formazione e l'aggiornamento degli operatori del sistema.»

2. Il comma 2 dell'art. 17 della legge provinciale sulle attività culturali 2007 è sostituito dal seguente:

«2. Il sistema bibliotecario trentino è costituito dalle biblioteche pubbliche, private e private qualificate dalla Provincia ai sensi dell'art. 16, che aderiscono con apposita convenzione. Con deliberazione della Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, sono individuati le condizioni dell'adesione, le caratteristiche e i servizi delle biblioteche di pubblica lettura, delle biblioteche specialistiche, di conservazione e delle istituzioni scolastiche; le competenze ed esperienze degli operatori, anche esterni, del sistema bibliotecario trentino; gli ambiti e le modalità delle attività di coordinamento della Provincia, ivi compreso il tavolo di confronto previsto dal comma 4.»

3. Il comma 4 dell'art. 17 della legge provinciale sulle attività culturali 2007 è sostituito dal seguente:

«4. Al fine di favorire il coordinamento e l'integrazione del sistema bibliotecario trentino è istituito un tavolo di confronto composto da cinque rappresentanti designati dal Consiglio delle autonomie locali tra gli assessori con delega alle biblioteche, da due rappresentanti degli enti pubblici non comunali gestori di biblioteche pubbliche individuati dalla Giunta provinciale, nonché da due rappresentanti di biblioteche private aderenti al sistema bibliotecario e da tre rappresentanti designati dai bibliotecari delle biblioteche pubbliche e private del Trentino. La partecipazione al tavolo è a titolo gratuito. Il tavolo è convocato dall'assessore provinciale competente in materia di cultura almeno due volte all'anno. La deliberazione della Giunta provinciale che nomina i componenti del tavolo di confronto stabilisce altresì le regole di funzionamento del medesimo.»

4. Fino alla data di approvazione della deliberazione prevista dal comma 2 dell'art. 17 della legge provinciale sulle attività culturali 2007, come modificato dal presente articolo, continuano ad applicarsi il regolamento e gli atti adottati in attuazione del comma 2 dell'art. 17 della legge provinciale sulle attività culturali 2007 nel testo previgente alla medesima modificazione.


Art. 13.

Modificazioni dell'art. 18 della legge provinciale sulle attività culturali 2007

1. Il comma 2 dell'art. 18 della legge provinciale sulle attività culturali 2007 è sostituito dal seguente:

«2. All'aggiornamento del catalogo bibliografico trentino collaborano le biblioteche del sistema bibliotecario trentino secondo le modalità della convenzione prevista dall'art. 17, comma 2.»

2. Il comma 5 dell'art. 18 della legge provinciale sulle attività culturali 2007 è abrogato.



Art. 14.

Inserimento dell'art. 18-bis nella legge provinciale sulle attività culturali 2007

1. Dopo l'art. 18 della legge provinciale sulle attività culturali 2007 è inserito il seguente:

«Art. 18-bis (*Gestione associata dei servizi biblioteca-ri degli enti locali*). — 1. La Provincia promuove l'esercizio in forma associata dei servizi bibliotecari, prevedendo in particolare interventi tesi a sviluppare adeguati strumenti di collaborazione per ambiti territoriali definiti in base a specifici accordi tra le amministrazioni interessate. Con deliberazione della Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, sono definiti gli strumenti di attuazione di questo articolo, anche ottimizzando l'impiego delle risorse professionali dedicate ai servizi bibliotecari nelle distinte sedi presenti sul territorio provinciale e assicurando il rispetto dei criteri stabiliti dalla deliberazione prevista dall'art. 17.»

Art. 15.

Integrazione dell'art. 19 della legge provinciale sulle attività culturali 2007

1. Alla fine del comma 2 dell'art. 19 della legge provinciale sulle attività culturali 2007 sono inserite le parole: «, nonché per le spese relative alle utenze e alla manutenzione ordinaria delle sedi in cui si svolgono le medesime attività, se non sono messe a disposizione a titolo gratuito da enti pubblici, secondo quanto stabilito dalla Giunta provinciale».

Art. 16.

Sostituzione dell'art. 21-bis della legge provinciale sulle attività culturali 2007

1. L'art. 21-bis della legge provinciale sulle attività culturali 2007 è sostituito dal seguente:

«Art. 21-bis (*Fondo unico provinciale per lo spettacolo*). — 1. È istituito il fondo unico provinciale per lo spettacolo.

2. Le risorse del fondo sono utilizzate per perseguire i seguenti obiettivi:

a) concorrere allo sviluppo del sistema dello spettacolo, favorendo la qualità dell'offerta, anche a carattere multidisciplinare, la pluralità delle espressioni artistiche, i progetti e i processi di lavoro a carattere innovativo, la qualificazione delle competenze artistiche, l'interazione tra lo spettacolo e l'intera filiera culturale, educativa e del turismo;

b) promuovere la centralità dell'utenza e favorire la partecipazione allo spettacolo, sostenendo progetti di rilevanza provinciale che mirano alla crescita di una offerta e di una domanda qualificate, ampie e differenziate, prestando particolare attenzione alle fasce deboli di popolazione o in condizioni di difficoltà di accesso all'offerta culturale;

c) contribuire a orientare l'offerta di spettacolo e di produzione culturale per soddisfare la domanda a livello territoriale, per diffondere offerte culturali diversificate,

per inserire il Trentino nelle reti internazionali della ricerca e dell'innovazione dei linguaggi nonché della sperimentazione dello spettacolo;

d) favorire il ricambio generazionale, valorizzando il potenziale creativo dei nuovi talenti;

e) sostenere la diffusione dello spettacolo provinciale nel resto del territorio nazionale e all'estero nonché i processi di internazionalizzazione, in particolare in ambito europeo, attraverso la promozione di iniziative di co-produzione artistica, di collaborazione e scambio, favorendo la mobilità e la circolazione delle opere, lo sviluppo di reti di offerta artistico-culturale di qualificato livello internazionale;

f) implementare la capacità dei soggetti di reperire autonomamente risorse diverse e ulteriori rispetto al contributo provinciale e promuovere la competenza nell'elaborare strategie di comunicazione innovative e capaci di raggiungere pubblici nuovi e diversificati, nonché di ottenere riconoscimenti dalla critica nazionale e internazionale;

g) sostenere la capacità di operare in rete tra soggetti e strutture del sistema artistico e culturale;


h) promuovere progetti sostenibili dal punto di vista economico, ambientale e sociale;

i) sostenere i progetti di residenze artistiche e creative gestiti da soggetti che svolgono prevalentemente attività di residenza artistica.

3. Il fondo è destinato al finanziamento di attività istituzionali, progetti, iniziative e attività realizzati nell'ambito dello spettacolo, di attività di produzione e di programmazione nell'ambito della musica, del teatro e della danza, con particolare attenzione ai progetti multidisciplinari e alle azioni trasversali, di attività di formazione nelle scuole, di animazione del territorio, di progetti di sviluppo a base locale e di costruzione di residenze artistiche. I contributi sono concessi per progetti triennali, sulla base della definizione di programmi annuali di dettaglio, ad eccezione dei contributi per le attività da realizzare al di fuori del territorio provinciale e all'estero, i quali sono finanziati su base annuale.

4. Con deliberazione della Giunta provinciale, adottata previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, sono stabiliti la destinazione delle risorse in relazione alle diverse tipologie d'intervento, i criteri per la gestione del fondo e le modalità di concessione dei finanziamenti nell'ambito degli stanziamenti autorizzati per i fini dell'art. 21, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato. Nella medesima deliberazione sono contenuti altresì i criteri di valutazione qualitativi e quantitativi dei progetti presentati per ottenere il finanziamento nonché i criteri di valutazione delle iniziative effettuate sulla base degli stessi, anche con riguardo a indicatori di performance e al raggiungimento dei risultati attesi.

5. Per la valutazione delle domande di finanziamento in ordine agli aspetti qualitativi dei progetti e per la valutazione dei risultati attesi dalle iniziative finanziate è costituita una commissione che esprime un parere sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta provinciale. La commissione è composta da tre esperti del settore. Il servizio



competente per materia assicura i servizi di segreteria della commissione e il dirigente e il responsabile del procedimento assistono ai lavori. La commissione è nominata dalla Giunta provinciale su proposta dell'assessore provinciale competente in materia di cultura e resta in carica per la durata della legislatura. La partecipazione alla commissione è a titolo gratuito, fatti salvi i rimborsi previsti dalla normativa provinciale vigente.».

Art. 17.

Modificazione dell'art. 22 della legge provinciale sulle attività culturali 2007

1. Nel comma 1 dell'art. 22 della legge provinciale sulle attività culturali 2007 le parole: «che nelle strutture ad esso affidate promuove l'offerta culturale e la produzione di iniziative e spettacoli» sono sostituite dalle seguenti: «che funge da strumento della Provincia per la programmazione e il coordinamento delle attività di spettacolo sul territorio provinciale, anche con il coinvolgimento di soggetti costituiti in reti culturali territoriali, con la promozione dell'offerta culturale e con la produzione di iniziative e di spettacoli nelle strutture a esso affidate».

Art. 18.

Sostituzione dell'art. 23 della legge provinciale sulle attività culturali 2007

1. L'art. 23 della legge provinciale sulle attività culturali 2007 è sostituito dal seguente:

«Art. 23 (*Sistema museale trentino*). — 1. Il sistema museale trentino persegue l'obiettivo di coniugare l'autonomia scientifica e gestionale dei musei con una programmazione integrata e coordinata delle attività museali, volta a ottimizzare l'uso delle risorse disponibili e a promuovere il miglioramento dei livelli qualitativi dell'offerta museale anche al fine del riconoscimento in ambito nazionale e internazionale.

2. Il sistema museale trentino è costituito da:

- a) i musei della Provincia previsti dall'art. 24;
- b) la fondazione Museo storico del Trentino, prevista dall'art. 35-ter della legge provinciale n. 3 del 2006;
- c) i seguenti musei a carattere provinciale:
 - 1) il Museo storico italiano della guerra di Rovereto;
 - 2) il Museo diocesano tridentino;
 - 3) i musei di Rovereto e di Riva del Garda;
 - 4) altri musei pubblici e privati, purché qualificati dalla Provincia secondo quanto previsto dall'art. 16, ivi compresi quelli gestiti dagli istituti previsti dalla legge provinciale 31 agosto 1987, n. 18 (Istituzione dell'Istituto mocheno e dell'Istituto cimbro e norme per la salvaguardia e la valorizzazione della cultura delle popolazioni germanofone in Provincia di Trento), e dalla legge provinciale 14 agosto 1975, n. 29 (Istituzione dell'Istituto culturale ladino).

3. I musei del sistema museale trentino realizzano in particolare servizi culturali volti a:

- a) promuovere la raccolta, la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali e naturalistici;
- b) contribuire nei settori di loro competenza alla ricerca scientifica, storica, artistica ed etnoantropologica;
- c) adottare iniziative culturali che contribuiscono all'attuazione dell'educazione permanente dei cittadini;
- d) reperire e raccogliere la documentazione necessaria a diffondere la conoscenza della storia e delle tradizioni locali.

4. La Provincia favorisce l'integrazione e il coordinamento dei musei appartenenti al sistema museale trentino e la qualificazione della complessiva offerta museale avvalendosi della conferenza dei presidenti dei consigli di amministrazione dei musei previsti dal comma 2; qualora il Consiglio di amministrazione non sia previsto partecipa alla conferenza un soggetto equivalente al presidente. La conferenza è convocata periodicamente dall'assessore provinciale competente in materia che la presiede. Alla conferenza partecipano il dirigente della struttura organizzativa complessa e il dirigente della struttura organizzativa semplice competenti in materia di attività culturali. La partecipazione alla conferenza è a titolo gratuito.

5. Alla conferenza prevista dal comma 4 è demandata l'espressione del parere in ordine agli indirizzi di politica museale definiti dalle linee guida previste dall'art. 3 nonché alle proposte previste dal comma 6, lettere a) e b); essa costituisce organo consultivo della Giunta provinciale in materia di politica museale.

6. Alla conferenza dei direttori dei musei previsti dal comma 2 è demandata la definizione della programmazione coordinata delle attività degli enti del sistema museale trentino, in attuazione delle linee guida previste dall'art. 3 e coerentemente con le indicazioni della conferenza prevista dal comma 4. Ad essa è demandata, in particolare, l'elaborazione di:

- a) una proposta di programma coordinato delle attività dei musei previsti dal punto 2, per ottimizzare l'uso delle risorse provinciali, che deve includere anche:
 - 1) attività e progetti che coinvolgono due o più soggetti appartenenti al sistema museale trentino;
 - 2) progetti di collaborazione con altri musei e soggetti culturali;
 - 3) proposte di cooperazione con altri soggetti pubblici o privati, coinvolti per assicurare ricadute sullo sviluppo economico o sociale del territorio;
- b) una proposta delle politiche tariffarie organiche.

7. La conferenza prevista dal comma 6 è coordinata dal dirigente della struttura organizzativa semplice competente in materia di attività culturali coadiuvato da tre esperti nominati dalla Giunta provinciale. Il funzionamento della conferenza è disciplinato con deliberazione della Giunta provinciale adottata previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale. Ai componenti esperti spettano i compensi e i rimborsi delle spese e le altre indennità previste dalla normativa provinciale vigente in materia di organi collegiali. La partecipazione degli altri componenti alla conferenza è a titolo gratuito.



8. La proposta di programmazione delle attività e dei progetti prevista dal comma 6 costituisce principale elemento di riferimento per la definizione dei programmi di attività dei singoli enti del sistema museale trentino tenendo conto delle risorse a disposizione.

9. La Provincia promuove e favorisce l'integrazione e il coordinamento del sistema museale trentino con le iniziative riguardanti la valorizzazione dei patrimoni locali.»

Art. 19.

Modificazioni dell'art. 24 della legge provinciale sulle attività culturali 2007

1. Al comma 1 dell'art. 24 della legge provinciale sulle attività culturali 2007 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella lettera *a)* le parole: «il Museo tridentino di scienze naturali, istituito con la legge provinciale 27 novembre 1964, n. 14, che assume,» sono sostituite dalle seguenti: «il Museo delle scienze, istituito» e le parole: «, la denominazione di Museo delle scienze» sono soppresse;

b) nella lettera *b)* le parole: «con la legge provinciale 31 gennaio 1972, n. 1,» sono soppresse;

c) nella lettera *c)* le parole: «con la legge provinciale 23 novembre 1987, n. 32,» sono soppresse;

d) nella lettera *d)* le parole: «con la legge provinciale 11 maggio 2000, n. 5,» sono soppresse.

2. Nel comma 3 dell'art. 24 della legge provinciale sulle attività culturali 2007 le parole: «soprintendenza per i beni archeologici» sono sostituite dalle seguenti: «soprintendenza per i beni culturali».

Art. 20.

Sostituzione dell'art. 25 della legge provinciale sulle attività culturali 2007

1. L'art. 25 della legge provinciale sulle attività culturali 2007 è sostituito dal seguente:

«Art. 25 (*Ordinamento dei musei della Provincia*). —

1. I musei della Provincia sono enti di diritto pubblico aventi personalità giuridica e il loro ordinamento è disciplinato, secondo quanto previsto dall'art. 33 della legge provinciale n. 3 del 2006, da specifici regolamenti, che in particolare definiscono:

a) la previsione eventuale di un Consiglio di amministrazione e, qualora previsto, la sua composizione, il cui numero non può essere superiore a tre, il funzionamento e i compiti attribuiti allo stesso che, ferme restando le attribuzioni del direttore, comprendono in ogni caso l'adozione dei programmi di attività, dei bilanci e dei conti consuntivi, nonché dei regolamenti interni di organizzazione; la nomina del Consiglio di amministrazione e del presidente, ove previsti, spetta alla Giunta provinciale;

b) l'articolazione organizzativa del museo e il funzionamento delle strutture operative, qualora previste;

c) le modalità per l'utilizzo dei beni mobili, immobili e delle relative attrezzature anche eventualmente forniti dalla Provincia;

d) le modalità di utilizzo del personale messo a disposizione dalla Provincia, per garantire l'efficienza e la funzionalità del singolo museo, nonché la facoltà di acquisizione di beni e di altre risorse organizzative, nel rispetto delle norme vigenti nelle singole materie e dei contratti collettivi di lavoro;

e) i rapporti tra il museo e la Provincia, ivi compresa la previsione di poteri di direttiva e di indirizzo della Giunta provinciale, prevedendo anche gli atti generali soggetti all'approvazione della Giunta provinciale tra cui, in ogni caso, il piano delle attività, i bilanci preventivi e consuntivi;

f) le modalità per consentire la partecipazione, anche finanziaria, organizzativa e decisionale, di soggetti pubblici e privati alla realizzazione di iniziative, progetti ed eventi culturali;

g) la previsione di un direttore, cui sono affidati i poteri di amministrazione del museo, a esclusione di quanto espressamente attribuito al Consiglio di amministrazione e al suo presidente; il direttore è nominato dalla Giunta provinciale; per la nomina del direttore si applica la disciplina prevista per la nomina dei dirigenti della Provincia di cui alla legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997); il trattamento del direttore è definito nel contratto collettivo di lavoro provinciale per l'area dirigenziale; qualora il direttore sia assunto con contratto a tempo determinato, per la durata dell'incarico il trattamento economico è stabilito dalla Giunta provinciale tenuto conto delle caratteristiche del museo da dirigere e dei programmi da realizzare;

h) un organo di controllo disciplinato in base all'art. 32, comma 6, lettera *b)*, della legge provinciale n. 3 del 2006;

i) il comitato scientifico, con compiti di supporto e di consulenza tecnico-scientifica, nominato dal direttore o, ove previsto, dal Consiglio di amministrazione.»


2. L'art. 25 della legge provinciale sulle attività culturali 2007, come sostituito dal comma 1, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2019. La revisione della composizione degli organi secondo le disposizioni del predetto art. 25, come sostituito dal comma 1, è disposta entro i novanta giorni successivi alla predetta data e continuano a operare gli organi di ciascun museo della Provincia individuati dall'art. 24 della legge provinciale sulle attività culturali 2007 in carica alla data di entrata in vigore del presente articolo.

Art. 21.

Inserimento dell'art. 25-bis nella legge provinciale sulle attività culturali 2007

1. Dopo l'art. 25 della legge provinciale sulle attività culturali 2007 è inserito il seguente:

«Art. 25-bis (*Compiti della Provincia per la realizzazione del sistema museale integrato*). — 1. Spetta alla Provincia, nel rispetto dell'autonomia culturale e scientifica dei musei della Provincia, svolgere per i musei previsti dall'art. 24, i compiti e le attività di carattere trasversale volti a supportare la missione istituzionale degli stessi musei, secondo quanto previsto da questo articolo.



Con gli atti organizzativi previsti dalla legge sul personale della Provincia 1997 sono dettate anche le disposizioni riguardanti le modalità per il coordinamento dei compiti delle strutture organizzative provinciali competenti e degli enti strumentali provinciali competenti in base all'ordinamento provinciale.

2. Per i fini previsti dal comma 1, la Provincia svolge per i musei i compiti e le attività preordinati all'attività contrattuale, compresa quella di affidamento dei contratti di consulenza, e a quella di gestione contabile, nonché gli altri compiti e attività comuni ai musei, individuati con deliberazione della Giunta provinciale.

3. Spetta alla Provincia la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili messi a disposizione dalla stessa ai musei e la definizione delle azioni di promozione dell'attività culturale museale, nell'ambito delle politiche di marketing turistico-territoriale del Trentino ai sensi della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 (legge provinciale sulla promozione turistica 2002).

4. Il personale già dipendente dei musei e assunto con procedura concorsuale è trasferito, secondo criteri e modalità previsti con deliberazione della Giunta provinciale, alla Provincia, che provvede alla relativa gestione amministrativa. Il personale funzionale allo svolgimento delle attività istituzionali svolte dagli stessi musei è assunto dalla Provincia e messo a disposizione dei medesimi, con oneri a carico della Provincia. Per l'eventuale assegnazione e mobilità del personale relativo a figure apicali e di quello caratterizzante l'attività istituzionale del singolo museo è acquisito preventivamente il parere obbligatorio del Consiglio di amministrazione.

5. Le modalità di gestione delle aree commerciali nei musei della Provincia sono definite sulla base delle direttive della Giunta provinciale, che possono prevedere anche meccanismi e modalità uniformi. Le predette direttive possono anche prevedere che la gestione di tali aree sia attribuita alla competenza della Provincia nei locali individuati dall'atto provinciale di messa a disposizione degli immobili ai musei.

6. Ai fini del finanziamento dei musei si tiene conto delle funzioni e dei compiti svolti dalla Provincia ai sensi di questo articolo.».

2. L'art. 25-bis della legge provinciale sulle attività culturali 2007, come introdotto dal comma 1, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2019. Entro tale termine con deliberazione della Giunta provinciale è definito un piano operativo per lo svolgimento da parte della Provincia delle attività amministrative di carattere trasversale previste dall'art. 25-bis della legge provinciale sulle attività culturali 2007, come introdotto dal comma 1. Il piano operativo può prevedere che l'attribuzione alla Provincia delle attività previste dal comma 2 del predetto art. 25-bis avvenga secondo un criterio di attuazione progressiva che tenga conto delle necessità di adeguamento organizzativo, gestionale e informatico.

Art. 22.

Inserimento dell'art. 26-bis nella legge provinciale sulle attività culturali 2007

1. Dopo l'art. 26 della legge provinciale sulle attività culturali 2007, nel capo VI, è inserito il seguente:

«Art. 26-bis (Tirocini formativi e di orientamento nel sistema museale trentino). — 1. La Provincia favorisce il coinvolgimento del sistema museale trentino nelle iniziative di tirocinio formativo e di orientamento per studenti e neolaureati secondo la normativa provinciale vigente al fine di promuovere la conoscenza delle attività e del lavoro nell'ambito dei musei della Provincia individuati dall'art. 24 e dei musei a carattere provinciale previsti dall'art. 23, comma 2, lettera c).».

Art. 23.

Inserimento dell'art. 26-ter nella legge provinciale sulle attività culturali 2007

1. Dopo l'art. 26-bis della legge provinciale sulle attività culturali 2007, nel capo VII, è inserito il seguente:

«Art. 26-ter (Formazione in materia di innovazione culturale). — 1. Al fine di promuovere lo sviluppo di processi di innovazione e creatività nell'ambito del territorio, la Provincia può realizzare programmi di formazione in favore dei soggetti, pubblici e privati, coinvolti nelle politiche culturali, dello sviluppo economico e del lavoro anche avvalendosi dei propri enti strumentali previsti dalla legge provinciale n. 3 del 2006.

2. La Provincia, nell'ambito dei rapporti di collaborazione previsti dal protocollo di intesa concernente il Centro OCSE LEED con sede a Trento, promuove la realizzazione di approfondimenti connessi ai processi di valorizzazione anche economica dei beni culturali in un contesto locale.».

Art. 24.

Modificazione dell'art. 27 della legge provinciale sulle attività culturali 2007

1. Il comma 2 dell'art. 27 della legge provinciale sulle attività culturali 2007 è abrogato.

Art. 25.

Modificazione dell'art. 32 della legge provinciale sulle attività culturali 2007


1. Il comma 2 dell'art. 32 della legge provinciale sulle attività culturali 2007 è abrogato.

Art. 26.

Integrazioni dell'art. 6-bis della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (legge provinciale sulla finanza locale 1993)

1. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'art. 6-bis della legge provinciale sulla finanza locale 1993 è inserita la seguente:

«d.1) ai progetti culturali di interesse sovracomunale previsti dall'art. 8 della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 (legge provinciale sulle attività culturali 2007);».



2. Nel comma 2-*bis* dell'art. 6-*bis* della legge provinciale sulla finanza locale 1993 dopo le parole: «lettera d-*ter*) del comma 1» sono inserite le seguenti: «e per i progetti culturali di interesse sovracomunale previsti dalla lettera d.1) del comma 1».

Capo II

MODIFICAZIONI DELLA LEGGE PROVINCIALE 17 FEBBRAIO 2003, N. 1 (LEGGE PROVINCIALE SUI BENI CULTURALI 2003), E DI DISPOSIZIONI CONNESSE

Art. 27.

Modificazioni dell'art. 2 della legge provinciale sui beni culturali 2003

1. Il comma 1 dell'art. 2 della legge provinciale sui beni culturali 2003 è sostituito dal seguente:

«1. Per i fini di questa legge le strutture semplici competenti in materia di tutela, conservazione, valorizzazione del patrimonio storico, artistico, ivi compresi i beni demo-etnoantropologici, archeologico, archivistico e librario, individuate ai sensi della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997), sono definite soprintendenze e il dirigente a esse preposto è definito soprintendente.»

2. I commi 2, 3 e 4 dell'art. 2 della legge provinciale sui beni culturali 2003 sono abrogati.

Art. 28.

Modificazioni dell'art. 4 della legge provinciale sui beni culturali 2003

1. Il comma 1-*bis* dell'art. 4 della legge provinciale sui beni culturali 2003 è abrogato.

2. La lettera *b*) del comma 2 dell'art. 4 della legge provinciale sui beni culturali 2003 è abrogata.

3. Dopo il comma 2 dell'art. 4 della legge provinciale sui beni culturali 2003 è inserito il seguente: «2-*bis*. Alle riunioni del comitato partecipa il soprintendente, senza diritto di voto.»

4. Alla fine del comma 3 dell'art. 4 della legge provinciale sui beni culturali 2003 sono inserite le parole: «Se la deliberazione di nomina del comitato prevede la ripartizione del comitato in sottogruppi, agli stessi può essere riconosciuto il potere di adottare direttamente i pareri, di competenza del comitato, individuati dalla deliberazione medesima.»

5. Nel comma 5 dell'art. 4 della legge provinciale sui beni culturali 2003 le parole: «dipartimento beni e attività culturali» sono sostituite dalle seguenti: «dipartimento competente in materia di beni culturali».

Art. 29.

Modificazioni dell'art. 5 della legge provinciale sui beni culturali 2003

1. Nel comma 8 dell'art. 5 della legge provinciale sui beni culturali 2003 le parole: «quale struttura a livello di ufficio ai sensi dell'art. 8 della legge provinciale n. 12 del 1983» sono soppresse.

2. Il comma 9 dell'art. 5 della legge provinciale sui beni culturali 2003 è abrogato.

3. Dopo il comma 10 dell'art. 5 della legge provinciale sui beni culturali 2003 è inserito il seguente:

«10-*bis*. Per la valorizzazione dei beni del proprio patrimonio culturale, la Provincia può stipulare accordi con soggetti pubblici e associazioni culturali o di volontariato senza fini di lucro, dotate di adeguati requisiti, anche di carattere organizzativo, e che abbiano per statuto finalità di promozione e diffusione della conoscenza dei beni culturali. In tali casi i beni possono essere concessi a titolo gratuito. Per le medesime finalità, la Provincia può cedere a titolo gratuito ai musei della Provincia previsti dall'art. 24 della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 (legge provinciale sulle attività culturali 2007), volumi e pubblicazioni di carattere culturale non più necessari per gli scopi istituzionali della Provincia.»

Art. 30.

Modificazione dell'art. 6 della legge provinciale sui beni culturali 2003

1. Nel comma 1 dell'art. 6 della legge provinciale sui beni culturali 2003 le parole: «ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352)» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137)».

Art. 31.

*Inserimento dell'art. 6-*bis* nella legge provinciale sui beni culturali 2003*


1. Dopo l'art. 6 della legge provinciale sui beni culturali 2003 è inserito il seguente:

«Art. 6-*bis* (Alienazioni in favore della Provincia). —
1. Gli atti che comportano alienazione di beni culturali a favore della Provincia non sono soggetti all'autorizzazione prevista dall'art. 56 del decreto legislativo n. 42 del 2004.»

Art. 32.

Modificazione dell'art. 7 della legge provinciale sui beni culturali 2003

1. Nel comma 1 dell'art. 7 della legge provinciale sui beni culturali 2003 le parole: «di cui agli articoli 115 e 116 del decreto legislativo n. 490 del 1999» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 107, 108 e 109 del decreto legislativo n. 42 del 2004».



Art. 33.

Inserimento dell'art. 7-bis nella legge provinciale sui beni culturali 2003

1. Dopo l'art. 7 della legge provinciale sui beni culturali 2003 è inserito il seguente: «Art. 7-bis (*Autorizzazioni per il prestito di beni culturali da parte dei musei provinciali*). — 1. I musei della Provincia, previsti dall'art. 24 della legge provinciale sulle attività culturali 2007, autorizzano il prestito dei beni culturali delle collezioni di propria competenza per mostre o esposizioni sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'art. 48, comma 1, del decreto legislativo n. 42 del 2004, e ne danno comunicazione alla soprintendenza.

2. La Giunta provinciale può individuare singoli beni o collezioni per i quali è esclusa la disciplina prevista dal comma 1.».

Art. 34.

Modificazioni dell'art. 9 della legge provinciale sui beni culturali 2003

1. Nel comma 1 dell'art. 9 della legge provinciale sui beni culturali 2003 le parole: «ai sensi della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio)» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il Governo del territorio 2015)».

2. Nel comma 1 dell'art. 9 della legge provinciale sui beni culturali 2003 le parole: «previste dall'art. 42, comma 3, della stessa legge per le varianti relative a opere pubbliche o conseguenti a pubbliche calamità» sono sostituite dalle seguenti: «previste dall'art. 39, commi 2 e 3, della stessa legge per le varianti relative a opere pubbliche o adottate in caso di motivata urgenza».

Art. 35.

Abrogazione dell'art. 11 della legge provinciale sui beni culturali 2003

1. L'art. 11 della legge provinciale sui beni culturali 2003 è abrogato.

Art. 36.

Modificazione dell'art. 12 della legge provinciale sui beni culturali 2003

1. Nel comma 1 dell'art. 12 della legge provinciale sui beni culturali 2003 le parole: «ai sensi dell'art. 85, comma 1, del decreto legislativo n. 490 del 1999» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'art. 88, comma 1, del decreto legislativo n. 42 del 2004».

Art. 37.

Modificazioni dell'art. 13 della legge provinciale sui beni culturali 2003

1. Nel comma 1 dell'art. 13 della legge provinciale sui beni culturali 2003 le parole: «dagli articoli 91, 92 e 93 del decreto legislativo n. 490 del 1999» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 95, 96 e 97 del decreto legislativo n. 42 del 2004».

2. Nel comma 2 dell'art. 13 della legge provinciale sui beni culturali 2003 le parole: «dall'art. 91 del decreto legislativo n. 490 del 1999» sono sostituite dalle seguenti: «dall'art. 95 del decreto legislativo n. 42 del 2004».

3. Nel comma 3 dell'art. 13 della legge provinciale sui beni culturali 2003 le parole: «dagli articoli 92 e 93 del decreto legislativo n. 490 del 1999» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 96 e 97 del decreto legislativo n. 42 del 2004».

4. Nel comma 4 dell'art. 13 della legge provinciale sui beni culturali 2003 le parole: «dall'art. 93 del decreto legislativo n. 490 del 1999» sono sostituite dalle seguenti: «dall'art. 97 del decreto legislativo n. 42 del 2004».

Art. 38.

Modificazione dell'art. 14 della legge provinciale sui beni culturali 2003

1. Il comma 1 dell'art. 14 della legge provinciale sui beni culturali 2003 è sostituito dal seguente:

«1. L'indennità di espropriazione dei beni culturali mobili e immobili ai sensi dell'art. 95 del decreto legislativo n. 42 del 2004 è determinata dal soprintendente secondo le disposizioni dell'art. 99 del medesimo decreto legislativo.».

Art. 39.

Modificazione dell'art. 16-bis della legge provinciale sui beni culturali 2003

1. Il comma 1 dell'art. 16-bis della legge provinciale sui beni culturali 2003 è sostituito dal seguente:

«1. Contro i provvedimenti in materia di tutela, conservazione e valorizzazione dei beni culturali è ammesso ricorso alla Giunta provinciale che decide in via definitiva, sentito il comitato provinciale beni culturali.».

Art. 40.

Modificazione dell'art. 19 della legge provinciale sui beni culturali 2003


1. Il comma 1 dell'art. 19 della legge provinciale sui beni culturali 2003 è sostituito dal seguente:

«1. I documenti conservati presso l'archivio provinciale o negli archivi dei soggetti previsti dall'art. 17, comma 1, lettera b), sono consultabili nel rispetto dell'art. 28 della presente legge e dei limiti previsti dagli articoli 122 e 123 del decreto legislativo n. 42 del 2004, dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), e dalle relative disposizioni dei codici di deontologia e di buona condotta.».

Art. 41.

Modificazioni dell'art. 24 della legge provinciale sui beni culturali 2003

1. Nella rubrica dell'art. 24 della legge provinciale sui beni culturali 2003 le parole: «degli enti pubblici» sono soppresse.



2. Il comma 1 dell'art. 24 della legge provinciale sui beni culturali 2003 è sostituito dal seguente:

«1. I documenti degli archivi storici degli enti pubblici sono consultabili secondo le disposizioni dell'art. 28 della presente legge, degli articoli 122 e 123 del decreto legislativo n. 42 del 2004 nonché del decreto legislativo n. 196 del 2003 e delle relative disposizioni dei codici di deontologia e di buona condotta.»

3. Nel comma 3 dell'art. 24 della legge provinciale sui beni culturali 2003 le parole: «Gli enti proprietari» sono sostituite dalle seguenti: «Gli enti pubblici proprietari».

4. Dopo il comma 3 dell'art. 24 della legge provinciale sui beni culturali 2003 è inserito il seguente:

«3-bis. Gli enti pubblici si avvalgono dei sistemi informativi provinciali per le attività di descrizione e inventariazione dei propri archivi. I soggetti privati proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di archivi dichiarati di interesse culturale, possono avvalersi per le medesime attività degli stessi sistemi informativi, previa stipulazione di apposita convenzione con la Provincia.»

Art. 42.

Modificazioni della legge provinciale 14 febbraio 1980, n. 2 (Nuove disposizioni in materia di catalogazione del patrimonio storico, artistico e popolare del Trentino e del relativo inventario).

1. Nella lettera *d*) del primo comma dell'art. 2 della legge provinciale n. 2 del 1980 prima delle parole: «manoscritti di» sono inserite le seguenti: «raccolte librerie,».

2. Il terzo comma dell'art. 4 della legge provinciale n. 2 del 1980 è sostituito dal seguente:

«La Provincia può assegnare premi per tesi di laurea, di perfezionamento o di specializzazione, per studi, ricerche o pubblicazioni particolarmente importanti ai fini del rilevamento o dell'approfondimento della conoscenza dei beni previsti dall'art. 2.»

3. Nel secondo comma dell'art. 5 della legge provinciale n. 2 del 1980 le parole: «Copia dei documenti inventariali può essere inviata all'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione.» sono sostituite dalle seguenti: «I documenti inventariali sono resi disponibili gratuitamente all'ente, istituto o privato proprietario del bene.»

4. Il terzo comma dell'art. 5 della legge provinciale n. 2 del 1980 è abrogato.

5. Nel quarto comma dell'art. 5 della legge provinciale n. 2 del 1980 la parola: «inventariati» è sostituita dalla seguente: «inventariali».

6. Nel quarto comma dell'art. 5 della legge provinciale n. 2 del 1980 dopo le parole: «tutela della riservatezza» sono inserite le seguenti: «dei loro proprietari».

7. Nel quinto comma dell'art. 5 della legge provinciale n. 2 del 1980 la parola: «inventariati» è sostituita dalla seguente: «inventariali».

Art. 43.

Modificazioni della legge provinciale 27 agosto 1987, n. 16 (Disciplina della toponomastica)

1. Dopo il comma 2 dell'art. 1 della legge provinciale n. 16 del 1987 è inserito il seguente:

«2-bis. La Provincia diffonde le risultanze del Dizionario toponomastico trentino, anche attraverso la pubblicazione di apposite collane editoriali.»

2. La lettera *c*) del comma 2 dell'art. 2 della legge provinciale n. 16 del 1987 è abrogata.

3. Dopo il comma 2 dell'art. 2 della legge provinciale n. 16 del 1987 è inserito il seguente:

«2-bis. Alle riunioni della commissione partecipa il dirigente della struttura provinciale competente in materia di toponomastica senza diritto di voto, o un suo delegato in caso di assenza o impedimento.»

4. Alla fine della lettera *f*) del comma 1 dell'art. 3 della legge provinciale n. 16 del 1987 sono inserite le parole: «e dalla struttura provinciale competente in materia di toponomastica».

5. Nel comma 2 dell'art. 4 della legge provinciale n. 16 del 1987 le parole: «La Giunta provinciale è altresì autorizzata, sentito il parere della commissione provinciale per la toponomastica, ad attuare e a contribuire all'attuazione» sono sostituite dalle seguenti: «La Provincia può realizzare o partecipare all'attuazione».

6. Nel comma 1 dell'art. 5 della legge provinciale n. 16 del 1987 le parole: «La Giunta provinciale è autorizzata, sentito il parere della commissione provinciale per la toponomastica, ad» sono sostituite dalle seguenti: «La Provincia può».

7. L'art. 6 della legge provinciale n. 16 del 1987 è abrogato.

8. Il comma 1 dell'art. 8 della legge provinciale n. 16 del 1987 è sostituito dal seguente:

«1. Le deliberazioni comunali relative alla denominazione di strade, piazze, edifici, parchi o giardini pubblici sono approvate dalla struttura provinciale competente in materia di toponomastica.»

9. Nel comma 2 dell'art. 8 della legge provinciale n. 16 del 1987 le parole: «Nessuna strada o piazza pubblica, nessun edificio pubblico,» sono sostituite dalle seguenti: «Nessuna strada, piazza, edificio, parco o giardino pubblico,».

10. Il comma 3 dell'art. 8 della legge provinciale n. 16 del 1987 è sostituito dal seguente:

«3. La struttura provinciale competente in materia di toponomastica può approvare le deliberazioni comunali anche in deroga al comma 2, in casi eccezionali e per persone particolarmente benemerite, sentito il parere della commissione provinciale per la toponomastica.»



11. Dopo il comma 3 dell'art. 8 della legge provinciale n. 16 del 1987 è inserito il seguente:

«3-bis. Contro i provvedimenti previsti da questo articolo è ammesso ricorso alla Giunta provinciale che decide in via definitiva, sentita la commissione provinciale per la toponomastica.»

Capo III

DISPOSIZIONE FINALE

Art. 44.

Disposizioni finanziarie

1. Dall'applicazione degli articoli 9, 11 e 16 non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio nella missione 05 (tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), programma 02 (attività culturali e interventi diversi nel settore culturale), titolo 1 (spese correnti).

2. Dall'applicazione dell'art. 10 non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio nella missione 14 (sviluppo economico e competitività), programma 01 (industria, PMI e artigianato), titolo 2 (spese in conto capitale).

3. Dall'applicazione dell'art. 15 non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio nella missione 05 (tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), programma 02 (attività culturali e interventi diversi nel settore culturale), titolo 1 (spese correnti).

4. Alle spese derivanti dall'applicazione dell'art. 25-bis, comma 3, della legge provinciale sulle attività culturali 2007, come introdotto dall'art. 21, con riferimento alle spese per la manutenzione ordinaria che transitano dai bilanci degli enti museali a quello provinciale, stimate nell'importo annuo di 915.000 euro dal 2019, si provvede con l'integrazione dello stanziamento per i medesimi anni della missione 01 (servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 05 (gestione dei beni demaniali e patrimoniali), titolo 1 (spese correnti). Alla relativa copertura si provvede mediante riduzione, di pari importo e per il 2019, degli stanziamenti già autorizzati sulla missione 05 (tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), programma 02 (attività culturali e interventi diversi nel settore culturale), titolo 1 (spese correnti). Dal 2020 alla copertura dell'onere a regime si provvede con i rispettivi bilanci provinciali.

5. Alle spese derivanti dall'applicazione dell'art. 25-bis, comma 4, della legge provinciale sulle attività culturali 2007, come introdotto dall'art. 21, con riferimento alle spese di personale che transitano dai bilanci degli enti museali a quello provinciale, stimate nell'importo annuo di 7.300.000 euro dal 2019, si provvede con l'integrazione dello stanziamento per i medesimi anni della missione 01 (servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 10 (risorse umane), titolo 1 (spese correnti). Alla relativa copertura si provvede mediante riduzione, di

pari importo e per il 2019, degli stanziamenti già autorizzati sulla missione 05 (tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), programma 02 (attività culturali e interventi diversi nel settore culturale), titolo 1 (spese correnti). Dal 2020 alla copertura dell'onere a regime si provvede con i rispettivi bilanci provinciali.

6. Dall'applicazione dell'art. 22 non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio nella missione 14 (sviluppo economico e competitività), programma 03 (ricerca e innovazione), titolo 2 (spese in conto capitale).

7. Dall'applicazione dell'art. 26-ter, comma 1, della legge provinciale sulle attività culturali 2007, come introdotto dall'art. 23, non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio nella missione 05 (tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), programma 02 (attività culturali e interventi diversi nel settore culturale), titolo 1 (spese correnti).

8. Dall'applicazione dell'art. 26-ter, comma 2, della legge provinciale sulle attività culturali 2007, come introdotto dall'art. 23, non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio nella missione 19 (relazioni internazionali), programma 02 (cooperazione territoriale), titolo 2 (spese in conto capitale).

9. Dall'applicazione dell'art. 26 non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio nella missione 18 (relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), programma 01 (relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali), titolo 1 (spese correnti).

10. Dall'applicazione dell'art. 42 non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio nella missione 05 (tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), programma 01 (valorizzazione dei beni di interesse storico), titolo 2 (spese in conto capitale).

11. Con riferimento alle eventuali spese discrezionali derivanti dall'applicazione dell'art. 43, comma 1, le stesse sono assunte nei limiti delle autorizzazioni di spesa disposte sull'apposito fondo (capitolo 905400 e relativi articoli) previsto in bilancio nella missione 01 (servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 11 (altri servizi generali), titolo 1 (spese correnti), e secondo le modalità stabilite dalle direttive emanate dalla Giunta provinciale ai sensi dell'art. 4 (Disposizioni per il contenimento e la razionalizzazione delle spese della Provincia) della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 13 ottobre 2017

Il Presidente della Provincia: Rossi

18R00191



REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 31 ottobre 2017, n. 0252/Pres.

Regolamento di modifica del «Regolamento in materia di finanziamento annuale a progetti o a programmi di iniziative e attività triennali di rilevanza regionale, realizzati da soggetti gestori di mediateche, in attuazione degli articoli 19, commi 2 e 3, e 23, commi 3 e 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)», emanato con decreto del Presidente della Regione 1° febbraio 2016, n. 15.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 46 del 15 novembre 2017)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali);

Visti, in particolare:

l'art. 19, comma 2, della legge regionale n. 16/2014, ai sensi del quale «La Regione promuove la costituzione e lo sviluppo nel territorio di un sistema regionale di mediateche, operanti almeno a livello sovracomunale, quali organismi qualificati e tecnologicamente adeguati per la gestione di servizi per:

a) l'accesso e la fruizione delle opere e dei documenti audiovisivi da parte delle istituzioni scolastiche, universitarie e di tutti i cittadini;

b) la diffusione della cultura e del linguaggio cinematografico e audiovisivo;

c) la promozione della documentazione audiovisiva e multimediale del territorio;

d) la conservazione, digitalizzazione e catalogazione del patrimonio audiovisivo, in collaborazione con l'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia e con la Cineteca del Friuli, anche al fine di garantire standard di gestione del patrimonio cinematografico e audiovisivo che tengano conto in particolare degli specifici regolamenti della Federazione Internazionale degli Archivi dei Film (FIAF)»;

l'art. 19, comma 3, della medesima legge regionale, ai sensi del quale «L'Amministrazione regionale, per le finalità di cui ai commi 1 e 2, sostiene, tramite finanziamento annuale, progetti o programmi di iniziative e attività triennali di rilevanza regionale»;

l'art. 23, commi 3 e 4, della legge regionale n. 16/2014, ai sensi dei quali «[...] la Regione concede incentivi a fronte di progetti o programmi di iniziative e attività triennali di rilevanza regionale, proposte da enti che svolgono attività nei settori del cinema e dell'audiovisivo e "In attuazione del comma 3, con regolamento regionale, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, le modalità di selezione dei progetti da ammettere a finanziamento, la composizione e i compiti della commissione valutativa, le modalità di

quantificazione della quota delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione del finanziamento e le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di verifiche e controlli, le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali anticipi, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento. Con il medesimo regolamento sono altresì fissati i termini del procedimento»;

Visto il proprio decreto 1° febbraio 2016, n. 015/Pres., recante «Regolamento in materia di finanziamento annuale a progetti o a programmi di iniziative e attività triennali di rilevanza regionale, realizzati da soggetti gestori di mediateche, in attuazione degli articoli 19, commi 2 e 3, e 23, commi 3 e 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)»;

Visto il testo del «Regolamento di modifica del "Regolamento in materia di finanziamento annuale a progetti o a programmi di iniziative e attività triennali di rilevanza regionale, realizzati da soggetti gestori di mediateche, in attuazione degli articoli 19, commi 2 e 3, e 23, commi 3 e 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)", emanato con decreto del Presidente della Regione 1° febbraio 2016, n. 15» e ritenuto di emanarlo;

Visto l'art. 34 della legge regionale n. 16/2014, ai sensi del quale «per le modifiche ai regolamenti della presente legge [...] si prescinde dal parere della Commissione consiliare competente»;

Visto la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale di data 20 ottobre 2017, n. 2023;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica del "Regolamento in materia di finanziamento annuale a progetti o a programmi di iniziative e attività triennali di rilevanza regionale, realizzati da soggetti gestori di mediateche, in attuazione degli articoli 19, commi 2 e 3, e 23, commi 3 e 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)", emanato con decreto del Presidente della Regione 1° febbraio 2016, n. 15», nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI



Regolamento di modifica del «Regolamento in materia di finanziamento annuale a progetti o a programmi di iniziative e attività triennali di rilevanza regionale, realizzati da soggetti gestori di mediateche, in attuazione degli articoli 19, commi 2 e 3, e 23, commi 3 e 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)», emanato con decreto del Presidente della Regione 1° febbraio 2016, n. 15.

(Omissis).

Art. 1.

Modifica all'art. 1 del decreto del Presidente della Regione n. 15/2016

1. Al comma 1 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Regione n. 15/2016, le parole: «e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (CE) 17 giugno 2014, n. 651/2014 (Regolamento della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato)», sono soppresse.

Art. 2.

Modifiche all'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 15/2016

1. Al comma 1 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Regione 15/2016, prima delle parole: «possono accedere ai finanziamenti di cui al Titolo III», sono inserite le seguenti: «Ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 2-bis, della legge», e le parole: «i soggetti di diritto privato, a prescindere dalla forma giuridica, diversi dalle persone fisiche, senza finalità di lucro o a finalità mutualistica prevalente», sono sostituite dalle seguenti:

«solo i soggetti privati, diversi dalle persone fisiche, senza finalità di lucro o con obbligo statutario di reinvestire gli utili e gli avanzi di gestione nello svolgimento delle attività previste nell'oggetto sociale, e le società cooperative che per statuto svolgono attività esclusivamente o prevalentemente culturali o artistiche».

2. Il comma 3 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 15/2016 è abrogato.

Art. 3.

Modifiche all'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 15/2016

1. Al comma 1 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Regione 15/2016, e le parole: «entro il 30 settembre di ogni annualità del triennio», sono sostituite dalle seguenti: «in sede di istruttoria delle domande di incentivo presentate ai sensi dell'art. 11».

2. Al comma 2 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 15/2016, e le parole: «per le successive annualità del triennio, salva la conferma dell'incentivo concesso per l'annualità in corso, previa verifica positiva del rendiconto relativo a tale annualità presentato ai sensi dell'art. 15», sono sostituite dalle seguenti: «o di revocare l'incentivo già concesso, ai sensi dell'art. 16, comma 3-bis».

Art. 4.

Modifiche all'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 15/2016

1. Al comma 2 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 15/2016, le parole: «nel Bollettino Ufficiale della Regione e», sono soppresse, e i numeri 2) e 6) della lettera f) sono abrogati.

2. Al comma 3 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 15/2016, le parole: «30 giugno», sono sostituite dalle seguenti: «15 novembre».

3. Al comma 5 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 15/2016, le parole: «non superiore a trenta», sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a dieci», e le parole: «La domanda è inammissibile qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della stessa decorra inutilmente», sono soppresse.

Art. 5.

Modifiche all'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 15/2016

1. Al comma 3 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 15/2016, la parola: «fanno», è sostituita dalle seguenti: «possono far», e le parole: «anche i due», sono sostituite dalle seguenti: «uno o più degli».

Art. 6.

Modifiche all'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 15/2016

1. Al comma 5 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 15/2016, le parole: «, con la relativa determinazione dell'entità dei contributi», sono soppresse, e dopo le parole: «al Servizio», sono aggiunte le seguenti: «, che provvede alla determinazione dell'entità degli incentivi in base al comma 4».

Art. 7.

Modifiche all'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 15/2016

1. Al secondo periodo del comma 2 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 15/2016, la parola: «rinuncia», è sostituita dalla seguente: «accettazione».

2. Al comma 4 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 15/2016, dopo le parole: «a tale valore», sono aggiunte le seguenti: «In tale ipotesi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 32-quater della legge, le risorse eccedenti il fabbisogno finanziario non assegnate sono ripartite a favore degli altri soggetti beneficiari, sulla base dei criteri di cui all'art. 8, comma 4, e previa comunicazione dell'esito del nuovo calcolo ai soggetti beneficiari.».

Art. 8.

Modifiche all'art. 10 del decreto del Presidente della Regione n. 15/2016

1. Al comma 1 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Regione n. 15/2016, la parola: «settanta», è sostituita dalla seguente: «cento».

2. I commi 2 e 3 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Regione n. 15/2016 sono abrogati.

Art. 9.

Modifiche all'art. 11 del decreto del Presidente della Regione n. 15/2016

1. Al comma 1 dell'art. 11 del decreto del Presidente della Regione n. 15/2016, le parole: «31 gennaio rispettivamente del secondo e del terzo anno del triennio», sono sostituite dalle seguenti: «15 novembre dell'anno antecedente, rispettivamente, al secondo o al terzo anno del triennio».

2. Al comma 2 dell'art. 11 del decreto del Presidente della Regione n. 15/2016, le parole: «numeri 3), 4), 5) e 6)» sono sostituite dalle parole: «numeri 3), 4) e 5)», alla lettera b) dopo le parole: «nonché il relativo deficit», sono aggiunte le seguenti: «, accompagnato dall'ultimo bilancio consuntivo disponibile approvato dal soggetto istante», e alla lettera c) la parola: «precedente», è sostituita dalle seguenti: «in corso».


3. Il comma 3 dell'art. 11 del decreto del Presidente della Regione n. 15/2016 è abrogato.

Art. 10.

Modifica all'art. 12 del decreto del Presidente della Regione n. 15/2016

1. Il comma 3 dell'art. 12 del decreto del Presidente della Regione n. 15/2016, è sostituito dal seguente:

«3. Le relazioni riepilogative del progetto o del programma di iniziative e di attività svolte nell'annualità in corso, trasmesse ai sensi dell'art. 11, comma 2, lettera c), sono valutate al fine di verificare la congruenza e la coerenza delle attività svolte con le relazioni culturali triennali e con le relazioni annuali allegate alle domande di incentivo per tale annualità e, nel caso di incongruenza ed incoerenza, di attribuire nuovi punteggi di cui all'allegato A diversi da quelli già attribuiti ai sensi dell'art. 8, comma 1. Nel caso in cui il punteggio numerico così attribuito sia inferiore alla soglia minima di cui all'art. 8, comma 2, il soggetto non accede agli incentivi per la parte rimanente del triennio.».



Art. 11.

Modifiche all'art. 14 del decreto del Presidente della Regione n. 15/2016

1. Al comma 1 dell'art. 14 del decreto del Presidente della Regione n. 15/2016, la parola: «settanta», è sostituita dalla seguente: «cento».

2. I commi 2 e 3 dell'art. 14 del decreto del Presidente della Regione n. 15/2016 sono abrogati.

Art. 12.

Modifica all'art. 15 del decreto del Presidente della Regione n. 15/2016

1. Alla lettera *b*) del comma 4 dell'art. 15 del decreto del Presidente della Regione n. 15/2016, le parole: «, nel caso in cui non sia stata presentata la domanda di cui all'articolo 11», sono soppresse.

Art. 13.

Modifiche all'art. 16 del decreto del Presidente della Regione n. 15/2016

1. Al comma 3 dell'art. 16 del decreto del Presidente della Regione n. 15/2016, dopo le parole: «sulle fasce di punteggio numerico attribuite», sono aggiunte le seguenti: «e a determinare in tal modo un punteggio inferiore alle soglie minime di cui all'art. 8, comma 3, ovvero, a seguito dell'esame delle relazioni riepilogative stesse, venga riscontrato il mancato raggiungimento delle finalità di pubblico interesse.».

2. Dopo il comma 3 dell'art. 16 del decreto del Presidente della Regione n. 15/2016, è inserito il seguente: «3-bis. L'incentivo è revocato anche nell'ipotesi prevista dall'art. 5, comma 2.».

Art. 14.

Modifiche all'art. 17 del decreto del Presidente della Regione n. 15/2016

1. Al comma 1 dell'art. 17 del decreto del Presidente della Regione n. 15/2016:

a) alla lettera *b*) la parola: «sostenuti», è sostituita dalla seguente: «pagate»;

b) alla lettera *c*) la parola: «sostenute», è sostituita dalla seguente: «pagate».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 17 del decreto del Presidente della Regione n. 15/2016, è inserito il seguente:

«1-bis. Ai sensi dell'art. 32-ter della legge, le iniziative destinarie degli incentivi possono svolgersi anche al di fuori del territorio regionale e nazionale.».

Art. 15.

Modifica all'art. 20 del decreto del Presidente della Regione n. 15/2016

1. Al comma 6 dell'art. 20 del decreto del Presidente della Regione n. 15/2016, le parole: «dal CUD», sono sostituite dalle seguenti: «dalla Certificazione Unica».

Art. 16.

Sostituzione degli allegati A, B e C del decreto del Presidente della Regione n. 15/2016

1. Gli allegati A, B e C del decreto del Presidente della Regione n. 15/2016, sono sostituiti dagli allegati A, B e C del presente Regolamento.

Art. 17.

Disposizione transitoria

1. La domanda di incentivo da presentarsi, ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Regione n. 15/2016, per la terza annualità del triennio 2016-2018, è presentata entro il termine del 30 novembre 2017.

2. Qualora il progetto o il programma di iniziative e di attività svolte nella seconda annualità del triennio 2016-2018 non siano ancora iniziate o concluse al momento di presentare la domanda di incentivo di cui al comma 1, la relazione riepilogativa da trasmettersi ai sensi dell'art. 11, comma 2, lettera *c*), del decreto del Presidente della Regione n. 15/2016 è trasmessa anche dopo la scadenza del termine previsto dal comma 1, ai fini della valutazione di congruenza e coerenza prevista dall'art. 12, comma 3, del decreto del Presidente della Regione n. 15/2016.

Art. 18.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

(*Omissis*).

Visto: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI

17R00530

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 31 ottobre 2017, n. 0253/Pres.

Regolamento di modifica del «Regolamento in materia di finanziamento annuale a progetti o a programmi di iniziative e attività triennali di rilevanza regionale, realizzati da enti di cultura cinematografica di interesse regionale, in attuazione degli articoli 19, commi 1 e 3, e 23, commi 3 e 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)», emanato con decreto del Presidente della Regione 1° febbraio 2016, n. 16.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 46 del 15 novembre 2017)

IL PRESIDENTE


Vista la legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali);

Visti, in particolare:

l'art. 19, comma 1, della legge regionale n. 16/2014, ai sensi del quale «La Regione promuove la costituzione e lo sviluppo nel territorio di enti di cultura cinematografica di interesse regionale, aventi la finalità di valorizzare il cinema come momento di promozione culturale»;

l'art. 19, comma 3, della medesima legge regionale, ai sensi del quale «L'Amministrazione regionale, per le finalità di cui ai commi 1 e 2, sostiene, tramite finanziamento annuale, progetti o programmi di iniziative e attività triennali di rilevanza regionale»;

l'art. 23, commi 3 e 4, della legge regionale n. 16/2014, ai sensi dei quali «[...] la Regione concede incentivi a fronte di progetti o programmi di iniziative e attività triennali di rilevanza regionale, proposte da enti che svolgono attività nei settori del cinema e dell'audiovisivo e «In attuazione del comma 3, con regolamento regionale, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, le modalità di selezione dei progetti da ammettere a finanziamento, la composizione e i compiti



della commissione valutativa, le modalità di quantificazione della quota delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione del finanziamento e le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di verifiche e controlli, le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali anticipi, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento. Con il medesimo regolamento sono altresì fissati i termini del procedimento»;

Visto il proprio decreto 1° febbraio 2016, n. 016/Pres., recante «Regolamento in materia di finanziamento annuale a progetti o a programmi di iniziative e attività triennali di rilevanza regionale, realizzati da enti di cultura cinematografica di interesse regionale, in attuazione degli articoli 19, commi 1 e 3, e 23, commi 3 e 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)»;

Visto il testo del «Regolamento di modifica del “Regolamento in materia di finanziamento annuale a progetti o a programmi di iniziative e attività triennali di rilevanza regionale, realizzati da enti di cultura cinematografica di interesse regionale, in attuazione degli articoli 19, commi 1 e 3, e 23, commi 3 e 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)”, emanato con decreto del Presidente della Regione 1° febbraio 2016, n. 16» e ritenuto di emanarlo;

Visto l'art. 34 della legge regionale n. 16/2014, ai sensi del quale «per le modifiche ai regolamenti della presente legge [...] si prescinde dal parere della Commissione consiliare competente»;

Visto la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale di data 20 ottobre 2017 n. 2022;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica del “Regolamento in materia di finanziamento annuale a progetti o a programmi di iniziative e attività triennali di rilevanza regionale, realizzati da enti di cultura cinematografica di interesse regionale, in attuazione degli articoli 19, commi 1 e 3, e 23, commi 3 e 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)”, emanato con decreto del Presidente della Regione 1° febbraio 2016, n. 16», nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

Regolamento di modifica del «Regolamento in materia di finanziamento annuale a progetti o a programmi di iniziative e attività triennali di rilevanza regionale, realizzati da enti di cultura cinematografica di interesse regionale, in attuazione degli articoli 19, commi 1 e 3, e 23, commi 3 e 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)», emanato con decreto del Presidente della Regione 1° febbraio 2016, n. 16

(Omissis).

Art. 1.

Modifica all'art. 1 del decreto del Presidente della Regione n. 16/2016

1. Al comma 1 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Regione n. 16/2016, le parole: «e nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (CE) 17 giugno 2014, n. 651/2014 (Regolamento della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato)», sono soppresse.

Art. 2.

Modifica all'art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 16/2016

1. Al comma 1 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 16/2016, le parole: «dell'art. 2, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 (Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137)», sono sostituite dalle seguenti: «dell'art. 2, comma 1, lettera m), della legge 14 novembre 2016, n. 220 (Disciplina del cinema e dell'audiovisivo), e del decreto attuativo del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo ivi richiamato».

Art. 3.

Modifiche all'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 16/2016

1. Al comma 1 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 16/2016, prima delle parole: «possono accedere ai finanziamenti di cui al Titolo III», sono inserite le seguenti: «Ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 2-bis, della legge», e le parole: «i soggetti di diritto privato, a prescindere dalla forma giuridica, diversi dalle persone fisiche, senza finalità di lucro o a finalità mutualistica prevalente», sono sostituite dalle seguenti: «solo i soggetti privati, diversi dalle persone fisiche, senza finalità di lucro o con obbligo statutario di reinvestire gli utili e gli avanzi di gestione nello svolgimento delle attività previste nell'oggetto sociale, e le società cooperative che per statuto svolgono attività esclusivamente o prevalentemente culturali o artistiche».

2. Al comma 2 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 16/2016, alla lettera b), le parole: «anche in capo ai singoli soci o associati dei soggetti di cui al comma 1.», sono soppresse, e le parole: «ai sensi della legge n. 28/2004», sono soppresse, e la lettera l) è abrogata.

3. Il comma 3 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 16/2016 è abrogato.

Art. 4.

Modifiche all'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 16/2016

1. Al comma 1 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 16/2016, e le parole: «entro il 30 settembre di ogni annualità del triennio», sono sostituite dalle seguenti: «in sede di istruttoria delle domande di incentivo presentate ai sensi dell'art. 11».

2. Al comma 2 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 16/2016, e le parole: «per le successive annualità del triennio, salva la conferma dell'incentivo concesso per l'annualità in corso, previa verifica positiva del rendiconto relativo a tale annualità presentato ai sensi dell'art. 15», sono sostituite dalle seguenti: «o di revocare l'incentivo già concesso, ai sensi dell'art. 16, comma 3-bis».



Art. 5.

Modifiche all'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 16/2016

1. Al comma 2 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 16/2016, le parole: «nel Bollettino Ufficiale della Regione e», sono soppresse, e i numeri 2) e 6) della lettera f) sono abrogati.

2. Al comma 3 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 16/2016, le parole: «30 giugno», sono sostituite dalle seguenti: «15 novembre».

3. Al comma 5 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 16/2016, le parole: «non superiore a trenta», sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a dieci», e le parole: «La domanda è inammissibile qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della stessa decorra inutilmente», sono soppresse.

Art. 6.

Modifica all'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 16/2016

1. Al comma 3 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 16/2016, la parola: «fanno», è sostituita dalle seguenti: «possono far», e le parole: «anche i due», sono sostituite dalle seguenti: «uno o più degli».

Art. 7.

Modifiche all'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 16/2016

1. Al comma 5 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 16/2016, le parole: «con la relativa determinazione dell'entità dei contributi», sono soppresse, e dopo le parole: «al Servizio», sono aggiunte le seguenti: «, che provvede alla determinazione dell'entità degli incentivi in base al comma 4».

Art. 8.

Modifiche all'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 16/2016

1. Al secondo periodo del comma 2 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 16/2016, la parola: «rinuncia», è sostituita dalla seguente: «accettazione».

2. Al comma 4 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 16/2016, dopo le parole: «a tale valore», sono aggiunte le seguenti: «In tale ipotesi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 32-*quater* della legge, le risorse eccedenti il fabbisogno finanziario non assegnate sono ripartite a favore degli altri soggetti beneficiari, sulla base dei criteri di cui all'art. 8, comma 4, e previa comunicazione dell'esito del nuovo calcolo ai soggetti beneficiari.».

Art. 9.

Modifiche all'art. 10 del decreto del Presidente della Regione n. 16/2016

1. Al comma 1 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Regione n. 16/2016, la parola: «settanta», è sostituita dalla seguente: «cento».

2. I commi 2 e 3 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Regione n. 16/2016 sono abrogati.

Art. 10.

Modifiche all'art. 11 del decreto del Presidente della Regione n. 16/2016

1. Al comma 1 dell'art. 11 del decreto del Presidente della Regione n. 16/2016, le parole: «31 gennaio rispettivamente del secondo e del terzo anno del triennio», sono sostituite dalle seguenti: «15 novembre dell'anno antecedente, rispettivamente, al secondo o al terzo anno del triennio».

2. Al comma 2 dell'art. 11 del decreto del Presidente della Regione n. 16/2016, le parole: «numeri 3), 4), 5) e 6)» sono sostituite dalle parole: «numeri 3), 4) e 5)», alla lettera b) dopo le parole: «nonché il relativo deficit», sono aggiunte le seguenti: «, accompagnato dall'ultimo

bilancio consuntivo disponibile approvato dal soggetto istante», e alla lettera c) la parola: «precedente», è sostituita dalle seguenti: «in corso».

3. Il comma 3 dell'art. 11 del decreto del Presidente della Regione n. 16/2016 è abrogato.

Art. 11.

Modifiche all'art. 12 del decreto del Presidente della Regione n. 16/2016

1. Il comma 3 dell'art. 12 del decreto del Presidente della Regione n. 16/2016, è sostituito dal seguente:

«3. Le relazioni riepilogative del progetto o del programma di iniziative e di attività svolte nell'annualità in corso, trasmesse ai sensi dell'art. 11, comma 2, lettera c), sono valutate al fine di verificare la congruenza e la coerenza delle attività svolte con le relazioni culturali triennali e con le relazioni annuali allegate alle domande di incentivo per tale annualità e, nel caso di incongruenza ed incoerenza, di attribuire nuovi punteggi di cui all'allegato A diversi da quelli già attribuiti ai sensi dell'art. 8, comma 1. Nel caso in cui il punteggio numerico così attribuito sia inferiore alla soglia minima di cui all'art. 8, comma 2, il soggetto non accede agli incentivi per la parte rimanente del triennio.»

Art. 12.

Modifiche all'art. 14 del decreto del Presidente della Regione n. 16/2016

1. Al comma 1 dell'art. 14 del decreto del Presidente della Regione n. 16/2016, la parola: «settanta», è sostituita dalla seguente: «cento».

2. I commi 2 e 3 dell'art. 14 del decreto del Presidente della Regione n. 16/2016, sono abrogati.

Art. 13.

Modifica all'art. 15 del decreto del Presidente della Regione n. 16/2016

1. Alla lettera b) del comma 4 dell'art. 15 del decreto del Presidente della Regione n. 16/2016, le parole: «, nel caso in cui non sia stata presentata la domanda di cui all'articolo 11», sono soppresse.

Art. 14.

Modifiche all'art. 16 del decreto del Presidente della Regione n. 16/2016

1. Al comma 3 dell'art. 16 del decreto del Presidente della Regione n. 16/2016, dopo le parole: «sulle fasce di punteggio numerico attribuite», sono aggiunte le seguenti: «e a determinare in tal modo un punteggio inferiore alle soglie minime di cui all'art. 8, comma 3, ovvero, a seguito dell'esame delle relazioni riepilogative stesse, venga riscontrato il mancato raggiungimento delle finalità di pubblico interesse.».

2. Dopo il comma 3 dell'art. 16 del decreto del Presidente della Regione n. 16/2016, è inserito il seguente:

«3-*bis*. L'incentivo è revocato anche nell'ipotesi prevista dall'art. 5, comma 2.».

Art. 15.

Modifiche all'art. 17 del decreto del Presidente della Regione n. 16/2016


1. Al comma 1 dell'art. 17 del decreto del Presidente della Regione n. 16/2016:

a) alla lettera b) la parola: «sostenuti», è sostituita dalla seguente: «pagate»;

b) alla lettera c) la parola: «sostenute», è sostituita dalla seguente: «pagate».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 17 del decreto del Presidente della Regione n. 16/2016, è inserito il seguente:

«1-*bis*. Ai sensi dell'art. 32-*ter* della legge, le iniziative destinatarie degli incentivi possono svolgersi anche al di fuori del territorio regionale e nazionale.».



Art. 16.

Modifica all'art. 20 del decreto del Presidente della Regione n. 16/2016

1. Al comma 6 dell'art. 20 del decreto del Presidente della Regione n. 16/2016, le parole: «dal CUD», sono sostituite dalle seguenti: «dalla Certificazione Unica».

Art. 17.

Sostituzione degli allegati A, B e C del decreto del Presidente della Regione n. 16/2016

1. Gli allegati A, B e C del decreto del Presidente della Regione n. 16/2016, sono sostituiti dagli allegati A, B e C del presente Regolamento.

Art. 18.

Disposizione transitoria

1. La domanda di incentivo da presentarsi, ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Regione n. 16/2016, per la terza annualità del triennio 2016-2018, è presentata entro il termine del 30 novembre 2017.

2. Qualora il progetto o il programma di iniziative e di attività svolte nella seconda annualità del triennio 2016-2018 non siano ancora iniziate o concluse al momento di presentare la domanda di incentivo di cui al comma 1, la relazione riepilogativa da trasmettersi ai sensi dell'art. 11, comma 2, lettera c), del decreto del Presidente della Regione n. 16/2016 è trasmessa anche dopo la scadenza del termine previsto dal comma 1, ai fini della valutazione di congruenza e coerenza prevista dall'art. 12, comma 3, del decreto del Presidente della Regione n. 16/2016.

Art. 19.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

(Omissis).

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI

17R00529

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 31 ottobre 2017, n. 0254/Pres.

Regolamento di modifica del «Regolamento in materia di finanziamento annuale a progetti triennali di rilevanza regionale relativi a festival e a premi cinematografici di interesse nazionale ed internazionale, in attuazione degli articoli 18, commi 1 e 2, lettera a), e 23, commi 1 e 2, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)», emanato con decreto del Presidente della Regione 1° febbraio 2016, n. 17.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 46 del 15 novembre 2017)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali);

Visti, in particolare:

l'art. 18, comma 1, della legge regionale 16/2014, ai sensi del quale «La Regione riconosce quali manifestazioni di preminente interesse per la vita culturale e per

la promozione della crescita sociale, economica e turistica del Friuli-Venezia Giulia, i festival, [...], i premi di carattere nazionale e internazionale [...] che si svolgono stabilmente nel proprio territorio, finalizzate alla valorizzazione dell'arte cinematografica e dell'audiovisivo», e l'art. 18, comma 2, lettera a), della medesima legge regionale 16/2014, ai sensi del quale «L'Amministrazione regionale sostiene le iniziative di cui al comma 1 tramite: a) finanziamento annuale a progetti triennali di rilevanza regionale [...]»;

l'art. 23, commi 1 e 2, della legge regionale 16/2014, ai sensi dei quali «[...] la Regione concede incentivi a fronte di progetti triennali di rilevanza regionale proposti da enti che svolgono attività nei settori del cinema e dell'audiovisivo» e «In attuazione del comma 1, con regolamento regionale, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, le modalità di selezione dei progetti da ammettere a finanziamento, la composizione e i compiti della commissione valutativa, le modalità di quantificazione della quota delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione del finanziamento e le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di verifiche e controlli, le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali anticipi, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento. Con il medesimo regolamento sono altresì fissati i termini del procedimento»;

Visto il proprio decreto 1° febbraio 2016, n. 017/Pres., recante «Regolamento in materia di finanziamento annuale a progetti triennali di rilevanza regionale relativi a festival e a premi cinematografici di interesse nazionale ed internazionale, in attuazione degli articoli 18, commi 1 e 2, lettera a), e 23, commi 1 e 2, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)»;


Visto il testo del «Regolamento di modifica del «Regolamento in materia di finanziamento annuale a progetti triennali di rilevanza regionale relativi a festival e a premi cinematografici di interesse nazionale ed internazionale, in attuazione degli articoli 18, commi 1 e 2, lettera a), e 23, commi 1 e 2, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)», emanato con decreto del Presidente della Regione 1° febbraio 2016, n. 17» e ritenuto di emanarlo;

Visto l'art. 34 della legge regionale 16/2014, ai sensi del quale «per le modifiche ai regolamenti della presente legge [...] si prescinde dal parere della Commissione consiliare competente»;

Visto la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale di data 20 ottobre 2017, n. 2024;



Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica del «Regolamento in materia di finanziamento annuale a progetti triennali di rilevanza regionale relativi a festival e a premi cinematografici di interesse nazionale ed internazionale, in attuazione degli articoli 18, commi 1 e 2, lettera a), e 23, commi 1 e 2, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)», emanato con decreto del Presidente della Regione 1° febbraio 2016, n. 17», nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

Regolamento di modifica del «Regolamento in materia di finanziamento annuale a progetti triennali di rilevanza regionale relativi a festival e a premi cinematografici di interesse nazionale ed internazionale, in attuazione degli articoli 18, commi 1 e 2, lettera a), e 23, commi 1 e 2, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)», emanato con decreto del Presidente della Regione 1° febbraio 2016, n. 17.

(Omissis).

Art. 1.
*Modifica all'art. 1 del decreto
del Presidente della Regione 17/2016*

1. Al comma 1 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Regione 17/2016, le parole: «e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (CE) 17 giugno 2014, n. 651/2014 (Regolamento della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato)», sono soppresse.

Art. 2.
*Modifiche all'art. 4 del decreto
del Presidente della Regione 17/2016*

1. Al comma 1 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Regione 17/2016, prima delle parole: «possono accedere ai finanziamenti di cui al Titolo III», sono inserite le seguenti: «Ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 2-bis, della legge», e le parole: «i soggetti di diritto privato, a prescindere dalla forma giuridica, diversi dalle persone fisiche, senza finalità di lucro o a finalità mutualistica prevalente», sono sostituite dalle seguenti: «solo i soggetti privati, diversi dalle persone fisiche, senza finalità di lucro o con obbligo statutario di reinvestire gli utili e gli avanzi di gestione nello svolgimento delle attività previste nell'oggetto sociale, e le società cooperative che per statuto svolgono attività esclusivamente o prevalentemente culturali o artistiche».

2. Il comma 4 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Regione 17/2016 è abrogato.

Art. 3.
*Modifiche all'art. 5 del decreto
del Presidente della Regione 17/2016*

1. Al comma 1 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Regione 17/2016, e le parole: «entro il 30 settembre di ogni annualità del triennio», sono sostituite dalle seguenti: «in sede di istruttoria delle domande di incentivo presentate ai sensi dell'art. 11».

2. Al comma 2 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Regione 17/2016, e le parole: «per le successive annualità del triennio, salva la conferma dell'incentivo concesso per l'annualità in corso, previa verifica positiva del rendiconto relativo a tale annualità presentato ai sensi dell'art. 15», sono sostituite dalle seguenti: «o di revocare l'incentivo già concesso, ai sensi dell'art. 16, comma 3-bis».

Art. 4.
*Modifiche all'art. 6 del decreto
del Presidente della Regione 17/2016*

1. Al comma 2 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Regione 17/2016, le parole: «nel Bollettino Ufficiale della Regione e», sono soppresse, e i numeri 2) e 6) della lettera f) sono abrogati.

2. Al comma 3 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Regione 17/2016, le parole: «30 giugno», sono sostituite dalle seguenti: «15 novembre».

3. Al comma 5 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Regione 17/2016, le parole: «non superiore a trenta», sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a dieci», e le parole: «La domanda è inammissibile qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della stessa decorra inutilmente», sono soppresse.

Art. 5.
*Modifica all'art. 7 del decreto
del Presidente della Regione 17/2016*

1. Al comma 3 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Regione 17/2016, la parola: «fanno», è sostituita dalle seguenti: «possono far», e le parole: «anche i due», sono sostituite dalle seguenti: «uno o più degli».

Art. 6.
*Modifiche all'art. 8 del decreto
del Presidente della Regione 17/2016*

1. Al comma 4 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Regione 17/2016, alla lettera a) la parola: «venti», è sostituita dalla seguente: «cinque», e le parole: «del comma 5», sono sostituite dalle seguenti: «dei commi 5 e 5-bis», alla lettera b) la parola: «quaranta», è sostituita dalla seguente: «trentacinque», e le parole: «del comma 5», sono sostituite dalle seguenti: «dei commi 5 e 5-bis», alla lettera c) la parola: «quaranta», è sostituita dalla seguente: «sessanta», e le parole: «del comma 5», sono sostituite dalle seguenti: «dei commi 5 e 5-bis».

2. Al comma 5 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Regione 17/2016, dopo le parole: «ai festival e ai premi», sono sostituite dalle seguenti: «a progetti triennali di rilevanza regionale relativi, rispettivamente, a festival e a premi cinematografici».

3. Dopo il comma 5 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Regione 17/2016, è inserito il seguente:

«5-bis. Qualora nel corso dell'anno il finanziamento annuale dovesse incrementarsi, con deliberazione di Giunta regionale vengono stabilite le nuove quote dello stanziamento, ai sensi di quanto previsto dal comma 5.»

4. Al comma 6 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Regione 17/2016, le parole: «con la relativa determinazione dell'entità dei contributi», sono soppresse, e dopo le parole: «al Servizio», sono aggiunte le seguenti: «, che provvede alla determinazione dell'entità degli incentivi in base al comma 4 e ai commi 5 e 5-bis».

Art. 7.
*Modifiche all'art. 9 del decreto
del Presidente della Regione 17/2016*

1. Al secondo periodo del comma 2 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Regione 17/2016, la parola: «rinuncia», è sostituita dalla seguente: «accettazione».

2. Al comma 4 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Regione 17/2016, dopo le parole: «a tale valore», sono aggiunte le seguenti: «In tale ipotesi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 32-quater della legge, le risorse eccedenti il fabbisogno finanziario non assegnate sono ripartite a favore degli altri soggetti beneficiari, sulla base dei criteri di cui all'art. 8, comma 4, e previa comunicazione dell'esito del nuovo calcolo ai soggetti beneficiari.»



Art. 8.

Modifiche all'art. 10 del decreto del Presidente della Regione 17/2016

1. Al comma 1 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Regione 17/2016, la parola: «settanta», è sostituita dalla seguente: «cento».

2. I commi 2 e 3 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Regione 17/2016 sono abrogati.

Art. 9.

Modifiche all'art. 11 del decreto del Presidente della Regione 17/2016

1. Al comma 1 dell'art. 11 del decreto del Presidente della Regione 17/2016, le parole: «31 gennaio rispettivamente del secondo e del terzo anno del triennio», sono sostituite dalle seguenti: «15 novembre dell'anno antecedente, rispettivamente, al secondo o al terzo anno del triennio».

2. Al comma 2 dell'art. 11 del decreto del Presidente della Regione 17/2016, le parole: «(numeri 3), 4), 5) e 6)» sono sostituite dalle parole: «(numeri 3), 4) e 5)», alla lettera *b)* dopo le parole: «nonché il relativo deficit», sono aggiunte le seguenti: «, accompagnato dall'ultimo bilancio consuntivo disponibile approvato dal soggetto istante», e alla lettera *c)* le parole: «precedente», è sostituita dalle seguenti: «in corso, ove già svolte».

3. Il comma 3 dell'art. 11 del decreto del Presidente della Regione 17/2016, è abrogato.

Art. 10.

Modifiche all'art. 12 del decreto del Presidente della Regione 17/2016

1. Il comma 3 dell'art. 12 del decreto del Presidente della Regione 17/2016, è sostituito dal seguente:

«3. Le relazioni riepilogative del progetto o del programma di iniziative e di attività svolte nell'annualità in corso, trasmesse ai sensi dell'art. 11, comma 2, lettera *c)*, sono valutate al fine di verificare la congruenza e la coerenza delle attività svolte con le relazioni culturali triennali e con le relazioni annuali allegate alle domande di incentivo per tale annualità e, nel caso di incongruenza ed incoerenza, di attribuire nuovi punteggi di cui all'allegato A diversi da quelli già attribuiti ai sensi dell'art. 8, comma 1. Nel caso in cui il punteggio numerico così attribuito sia inferiore alla soglia minima di cui all'art. 8, comma 2, il soggetto non accede agli incentivi per la parte rimanente del triennio.».

Art. 11.

Modifiche all'art. 14 del decreto del Presidente della Regione 17/2016

1. Al comma 1 dell'art. 14 del decreto del Presidente della Regione 17/2016, la parola: «settanta», è sostituita dalla seguente: «cento».

2. I commi 2 e 3 dell'art. 14 del decreto del Presidente della Regione 17/2016 sono abrogati.

Art. 12.

Modifica all'art. 15 del decreto del Presidente della Regione 17/2016

1. Alla lettera *b)* del comma 4 dell'art. 15 del decreto del Presidente della Regione 17/2016, le parole: «, nel caso in cui non sia stata presentata la domanda di cui all'articolo 11», sono soppresse.

Art. 13.

Modifiche all'art. 16 del decreto del Presidente della Regione 17/2016

1. Al comma 3 dell'art. 16 del decreto del Presidente della Regione 17/2016, dopo le parole: «sulle fasce di punteggio numerico attribuite», sono aggiunte le seguenti: «e a determinare in tal modo un punteggio inferiore alle soglie minime di cui all'art. 8, comma 3, ovvero, a seguito dell'esame delle relazioni riepilogative stesse, venga riscontrato il mancato raggiungimento delle finalità di pubblico interesse.».

2. Dopo il comma 3 dell'art. 16 del decreto del Presidente della Regione 17/2016, è inserito il seguente:

«3-bis. L'incentivo è revocato anche nell'ipotesi prevista dall'art. 5, comma 2.».

Art. 14.

Modifiche all'art. 17 del decreto del Presidente della Regione 17/2016

1. Al comma 1 dell'art. 17 del decreto del Presidente della Regione 17/2016:

a) alla lettera *b)* la parola: «sostenuti», è sostituita dalla seguente: «pagate»;

b) alla lettera *c)* la parola: «sostenute», è sostituita dalla seguente: «pagate».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 17 del decreto del Presidente della Regione 17/2016, è inserito il seguente:

«1-bis. Ai sensi dell'art. 32-ter della legge, le iniziative destinatarie degli incentivi possono svolgersi anche al di fuori del territorio regionale e nazionale.».

Art. 15.

Modifica all'art. 20 del decreto del Presidente della Regione 17/2016

1. Al comma 6 dell'art. 20 del decreto del Presidente della Regione 17/2016, le parole: «dal CUD», sono sostituite dalle seguenti: «dalla Certificazione Unica».

Art. 16.

Sostituzione degli allegati A, B, C, D ed E del decreto del Presidente della Regione 17/2016

1. Gli allegati A, B, C, D ed E, del decreto del Presidente della Regione 17/2016, sono sostituiti dagli allegati A, B, C, D ed E al presente Regolamento.

Art. 17.

Disposizione transitoria

1. La domanda di incentivo da presentarsi, ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Regione 17/2016, per la terza annualità del triennio 2016-2018, è presentata entro il termine del 30 novembre 2017.

2. Qualora il progetto o il programma di iniziative e di attività svolte nella seconda annualità del triennio 2016-2018 non siano ancora iniziate o concluda al momento di presentare la domanda di incentivo di cui al comma 1, la relazione riepilogativa da trasmettersi ai sensi dell'art. 11, comma 2, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Regione 17/2016 è trasmessa anche dopo la scadenza del termine previsto dal comma 1, ai fini della valutazione di congruenza e coerenza prevista dall'art. 12, comma 3, del decreto del Presidente della Regione 17/2016.

Art. 18.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(Omissis).

Visto: Il Presidente: SERRACCHIANI

17R00528



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 31 ottobre 2017, n. 0255/Pres.

Regolamento di modifica del «Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza internazionale, nazionale o regionale aventi ad oggetto la realizzazione, prevalentemente in ambito regionale, di festival o rassegne nei settori del teatro, della musica, della danza o della multidisciplinarietà, in attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)», emanato con decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2016, n. 238.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 46 del 15 novembre 2017)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali);

Visti, in particolare:

l'articolo 13, comma 1, della legge regionale 16/2014, ai sensi del quale «ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), la Regione promuove e finanzia progetti triennali di rilevanza internazionale, nazionale o regionale aventi ad oggetto la realizzazione, prevalentemente in ambito regionale, di festival o rassegne nei settori del teatro, della musica, della danza o della multidisciplinarietà. I progetti possono essere proposti da organismi di produzione, programmazione o promozione che organizzino festival o rassegne»;

l'articolo 13, comma 2, della medesima legge regionale, ai sensi del quale «con regolamento regionale, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, le modalità di selezione dei progetti da ammettere a finanziamento, la composizione e i compiti della commissione valutativa, le modalità di quantificazione della quota delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione del finanziamento e le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di verifiche e controlli, le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali anticipi, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento. Con il medesimo regolamento sono altresì fissati i termini del procedimento»;

Visto il proprio decreto 7 dicembre 2016, n. 0238/Pres. recante «Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza internazionale, nazionale o regionale aventi ad oggetto la realizzazione, prevalentemente in ambito regionale, di festival o rassegne nei settori del teatro, della musica, della danza o della multidisciplinarietà, in attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)»;

Visto il testo del «Regolamento di modifica del «Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza internazionale, nazionale o regio-

nale aventi ad oggetto la realizzazione, prevalentemente in ambito regionale, di festival o rassegne nei settori del teatro, della musica, della danza o della multidisciplinarietà, in attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)», emanato con decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2016, n. 238» e ritenuto di emanarlo;

Visto l'articolo 34 della legge regionale 16/2014, ai sensi del quale «per le modifiche ai regolamenti della presente legge [...] si prescinde dal parere della Commissione consiliare competente»;

Visto la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Visto l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale di data 20 ottobre 2017, n. 2027;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica del «Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza internazionale, nazionale o regionale aventi ad oggetto la realizzazione, prevalentemente in ambito regionale, di festival o rassegne nei settori del teatro, della musica, della danza o della multidisciplinarietà, in attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)», emanato con decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2016, n. 238», nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI


Regolamento di modifica del «Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza internazionale, nazionale o regionale aventi ad oggetto la realizzazione, prevalentemente in ambito regionale, di festival o rassegne nei settori del teatro, della musica, della danza o della multidisciplinarietà, in attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)», emanato con decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2016, n. 238.

(Omissis).

Art. 1.

Modifica all'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 238/2016

1. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 238/2016, le parole: «e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 187/1 del 26 giugno 2014», sono soppresse.



Art. 2.

Modifica all'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 238/2016

1. Il comma 3 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 238/2016 è abrogato.

Art. 3.

Modifica all'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 238/2016

1. Il comma 3 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 238/2016 è abrogato.

Art. 4.

Modifica all'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 238/2016

1. Il comma 3 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 238/2016 è abrogato.

Art. 5.

Modifica all'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 238/2016

1. Il comma 3 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 238/2016 è abrogato.

Art. 6.

Modifiche all'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 238/2016

1. Al comma 1 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 238/2016, le parole: «lettera d)», sono sostituite dalle seguenti: «lettera e)».

2. Il comma 3 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 238/2016 è abrogato.

Art. 7.

Modifica all'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 238/2016

1. Al comma 1 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 238/2016, e le parole: «entro il 30 settembre di ogni annualità del triennio», sono sostituite dalle seguenti: «in sede di istruttoria delle domande di incentivo presentate ai sensi dell'articolo 20».

Art. 8.

Modifiche all'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 238/2016

1. I numeri 2) e 6) della lettera f) del comma 2 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 238/2016, sono abrogati.

2. Al comma 3 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 238/2016, le parole: «15 dicembre», sono sostituite dalle seguenti: «15 novembre».

3. Al comma 5 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 238/2016, le parole: «La domanda è inammissibile qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della stessa decorra inutilmente», sono soppresse.

Art. 9.

Modifiche all'articolo 18 del decreto del Presidente della Regione 238/2016

1. Al comma 1 dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Regione 238/2016, le parole: «con la relativa determinazione dell'entità degli incentivi», sono soppresse, e dopo le parole: «al Servizio», sono aggiunte le seguenti: «, che provvede alla determinazione dell'entità degli incentivi in base all'articolo 12».

2. Al comma 2 dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Regione 238/2016, le parole: «di cui all'articolo 11», sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 10».

Art. 10.

Modifica all'articolo 19 del decreto del Presidente della Regione 238/2016

1. Il comma 2 dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Regione 238/2016 è abrogato.

Art. 11.

Modifiche all'articolo 20 del decreto del Presidente della Regione 238/2016

1. Al comma 1 dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Regione 238/2016, le parole: «31 gennaio rispettivamente del secondo e del terzo anno del triennio», sono sostituite dalle seguenti: «15 novembre dell'anno antecedente, rispettivamente, al secondo o al terzo anno del triennio».

2. Al comma 2 dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Regione 238/2016, le parole: «(numeri 3), 4), 5) e 6)» sono sostituite dalle parole: «(numeri 3), 4) e 5)», e alla lettera c) la parola: «precedente», è sostituita dalle seguenti: «in corso».

3. Il comma 3 dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Regione 238/2016 è abrogato.

4. Al comma 4 dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Regione 238/2016, le parole: «l'articolo 11», sono sostituite dalle seguenti: «l'articolo 10».

Art. 12.

Modifiche all'articolo 21 del decreto del Presidente della Regione 238/2016

1. Il comma 3 dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Regione 238/2016, è sostituito dal seguente:

«3. Le relazioni riepilogative dei progetti o programmi di iniziativa e attività svolte nell'annualità in corso, trasmesse ai sensi dell'articolo 20, comma 2, lettera c), sono valutate al fine di verificare la congruenza e la coerenza delle attività svolte con le relazioni culturali triennali e con le relazioni annuali allegate alle domande di incentivo per tale annualità, e, nel caso di incongruenza ed incoerenza, di attribuire nuovi punteggi di cui all'allegato A diversi da quelli già attribuiti ai sensi degli articoli 13, comma 1, 14, comma 1, 15, comma 1, 16, comma 1, e 17, comma 1. Nel caso in cui il punteggio numerico così attribuito sia inferiore alle soglie minime di cui agli articoli 13, comma 2, 14, comma 2, 15, comma 2, 16, comma 2, e 17, comma 2, il soggetto non accede agli incentivi per la parte rimanente del triennio.»

Art. 13.

Modifiche all'articolo 22 del decreto del Presidente della Regione 238/2016

1. Il comma 2 dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Regione 238/2016 è sostituito dal seguente:

«2. Il calcolo dei punteggi numerici da attribuire ai progetti presentati per la seconda e per la terza annualità del triennio non può comportare una determinazione dell'incentivo in misura superiore di oltre il sette per cento rispetto all'incentivo della prima annualità del triennio.»

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Regione 238/2016 è inserito il seguente: «2 bis. Nelle ipotesi di rinuncia ai sensi dell'articolo 18, comma 4, nel caso in cui un soggetto istante non acceda agli incentivi ai sensi del combinato disposto degli articoli 21, commi 3 e 4, 13, commi 2 e 3, per i festival, 14, commi 2 e 3, per i festival multidisciplinari, 15, commi 2 e 3, per le rassegne, 16, commi 2 e 3, per le stagioni musicali o attività concertistiche, e 17, commi 2 e 3, per i concorsi, e nel caso in cui le risorse stanziati ai sensi dell'articolo 12 siano superiori a quelle della prima annualità del triennio, non si applica la disposizione di cui al comma 2.»



Art. 14.

Modifica all'articolo 23 del decreto del Presidente della Regione 238/2016

1. Il comma 2 dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Regione 238/2016 è abrogato.

Art. 15.

Modifica all'articolo 24 del decreto del Presidente della Regione 238/2016

1. Alla lettera *b*) del comma 5 dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Regione 238/2016, le parole: «, qualora il soggetto non abbia presentato la domanda di cui all'articolo 20 ed essa non sia stata pertanto allegata ai sensi del medesimo articolo 20, comma 2, lettera *c*)», sono soppresse.

Art. 16.

Modifica all'articolo 25 del decreto del Presidente della Regione 238/2016

1. Al comma 3 dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Regione 238/2016, dopo le parole: «sulle fasce di punteggio numerico attribuite», sono aggiunte le seguenti: «e a determinare in tal modo un punteggio inferiore alle soglie minime di cui agli articoli 13, comma 3, 14, comma 3, 15, comma 3, 16, comma 3, e 17, comma 3,».

Art. 17.

Modifiche all'articolo 32 del decreto del Presidente della Regione 238/2016

1. Al comma 1 dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Regione 238/2016, le parole: «agli articoli 12, 13, 14 e 15», sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 13, 14, 15, 16 e 17», e le parole: «di cui agli articoli 12, comma 4, 13, comma 4, 14, comma 4, e 15, comma 4», sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 13, comma 4, 14, comma 4, 15, comma 4, 16, comma 4, e 17, comma 4.»

Art. 18.

Disposizione transitoria

1. La domanda di incentivo da presentarsi, ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Regione 238/2016, per la seconda annualità del triennio 2017-2019, è presentata entro il termine del 30 novembre 2017.

2. Qualora il progetto o il programma di iniziative e di attività svolte nella prima annualità del triennio 2017-2019 non siano ancora iniziate o concluse al momento di presentare la domanda di incentivo di cui al comma 1, la relazione riepilogativa da trasmettersi ai sensi dell'articolo 20, comma 2, lettera *c*), del decreto del Presidente della Regione 238/2016 è trasmessa anche dopo la scadenza del termine previsto dal comma 1, ai fini della valutazione di congruenza e coerenza prevista dall'articolo 21, comma 3, del decreto del Presidente della Regione 238/2016.

Art. 19.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

(*Omissis*).

Visto: *Il Presidente*: SERRACCHIANI

17R00527

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 31 ottobre 2017, n. **0256/Pres.**

Regolamento di modifica del «Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti o programmi triennali di iniziative e attività della Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi, dei teatri nazionali e dei teatri di rilevante interesse culturale, anche di minoranze linguistiche, presenti in regione, in attuazione degli articoli 9, comma 2, lettera *a*), e 11, comma 3, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)», emanato con decreto del Presidente della Regione 2 gennaio 2017, n. 8.

(*Publicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia del 15 novembre 2017 n. 46*)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali);

Visti, in particolare:


l'art. 9, commi 1 e 2, lettera *a*), della legge regionale n. 16/2014, come modificata dall'art. 6, comma 41, della legge regionale dell'11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016 e del bilancio per gli anni 2016-2018 ai sensi della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), ai sensi dei quali «l'amministrazione regionale sostiene la produzione e la promozione dello spettacolo dal vivo, fonte di valorizzazione delle proprie plurali risorse culturali, fattore di crescita civile, sociale ed economica nel contesto regionale, nazionale e internazionale» e «il sostegno di cui al comma 1 è effettuato tramite: *a*) finanziamento previsto dal decreto ministeriale Fondo unico per lo spettacolo nazionale (FUS) della Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi, dei teatri nazionali e dei teatri di rilevante interesse culturale presenti in regione;

l'art. 11, della medesima legge regionale, come modificato dall'art. 6, comma 41, della legge regionale n. 14/2016, e dall'art. 2 della legge regionale 24 novembre 2016, n. 17 (Norme urgenti in materia di cultura e sport), ai sensi del quale:

«1. Ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera *a*), la Regione promuove e finanzia la Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi, i teatri nazionali e i teatri di rilevante interesse culturale, presenti in regione, che lo Stato ha valutato meritevoli di incentivi FUS e per i quali ha posto la condizione di un determinato cofinanziamento da parte di enti territoriali o altri enti pubblici;

2. L'ammontare del finanziamento annuale di cui all'art. 9, comma 2, lettera *a*), non può essere inferiore alla quota di cofinanziamento prevista per i teatri nazionali e per i teatri di rilevante interesse culturale dal decreto ministeriale FUS;

3. Con regolamento regionale, sentita la commissione consultiva competente, sono stabiliti le modalità di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, le modalità di selezione dei progetti da ammettere a finanziamento, la composizione e i compiti della commissione valutativa, le modalità di quantificazione della quota delle risorse da assegnare per la gestione di



ciascun progetto, non inferiore alla quota di cofinanziamento prevista dal comma 2, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione del finanziamento e le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di verifiche e controlli, le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali anticipi, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento. Con il medesimo regolamento sono altresì fissati i termini del procedimento e le modalità di presentazione delle domande e di selezione dei progetti da ammettere a finanziamento nei casi previsti dall'art. 12, comma 2-*bis*;

3-*bis*. Nel caso in cui i teatri nazionali e i teatri di rilevante interesse culturale di cui al comma 1 perdano, nel corso del triennio di finanziamento previsto dall'art. 9, comma 2, lettera *a*), il riconoscimento o gli incentivi da parte del FUS, essi possono richiedere il finanziamento previsto dagli articoli 9, comma 2, lettera *b*), e 12, anche se i termini per la presentazione delle domande, stabiliti dal regolamento di cui all'art. 12, comma 2, sono scaduti»;

l'art. 12, comma 2 bis, della medesima legge regionale, introdotto dall'art. 3 della legge regionale n. 17/2016, ai sensi del quale «nel caso in cui i teatri regionali di ospitalità e i teatri di produzione di rilevanza almeno regionale di cui al comma 1, acquisiscano, nel corso del triennio di finanziamento previsto dall'art. 9, comma 2, lettera *b*), il riconoscimento da parte del FUS della qualifica di teatri nazionali e teatri di rilevante interesse culturale e i relativi incentivi, eventualmente subordinati a una determinata quota di cofinanziamento da parte di enti territoriali o altri enti pubblici, essi possono richiedere il finanziamento previsto dagli articoli 9, comma 2, lettera *a*), e 11, anche se i termini per la presentazione delle domande, stabiliti dal regolamento di cui all'art. 11, comma 3, sono scaduti»;

Visto il proprio decreto 2 gennaio 2017, n. 08/Pres. recante «Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti o programmi triennali di iniziative e attività della Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi, dei teatri nazionali e dei teatri di rilevante interesse culturale, anche di minoranze linguistiche, presenti in regione, in attuazione degli art. 9, comma 2, lettera *a*), e 11, comma 3, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)»;

Visto il testo del «Regolamento di modifica del «Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti o programmi triennali di iniziative e attività della Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi, dei teatri nazionali e dei teatri di rilevante interesse culturale, anche di minoranze linguistiche, presenti in regione, in attuazione degli art. 9, comma 2, lettera *a*), e 11, comma 3, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)», emanato con decreto del Presidente della Regione 2 gennaio 2017, n. 8» e ritenuto di emanarlo;

Visto l'art. 34 della legge regionale n. 16/2014, ai sensi del quale «per le modifiche ai regolamenti della presente legge [...] si prescinde dal parere della Commissione consiliare competente»;

Visto la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale di data 20 ottobre 2017, n. 2026;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica del «Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti o programmi triennali di iniziative e attività della Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi, dei teatri nazionali e dei teatri di rilevante interesse culturale, anche di minoranze linguistiche, presenti in regione, in attuazione degli art. 9, comma 2, lettera *a*), e 11, comma 3, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)», emanato con decreto del Presidente della Regione 2 gennaio 2017, n. 8», nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

Regolamento di modifica del «Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti o programmi triennali di iniziative e attività della Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi, dei teatri nazionali e dei teatri di rilevante interesse culturale, anche di minoranze linguistiche, presenti in regione, in attuazione degli art. 9, comma 2, lettera *a*), e 11, comma 3, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)», emanato con decreto del Presidente della Regione 2 gennaio 2017, n. 8

(*Omissis*).

Art. 1.

Modifica all'art. 1 del decreto del Presidente della Regione n. 8/2017

1. Al comma 1 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Regione n. 8/2017 le parole: «e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 187/1 del 26 giugno 2014,», sono soppresse.

Art. 2.

Modifica all'art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 8/2017

1. La lettera *c*) del comma 1 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 8/2017 è abrogata.



Art. 3.

Modifica all'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 8/2017

1. Il comma 3 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Regione 8/2017 è abrogato.

Art. 4.

Modifica all'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 8/2017

1. Al comma 1 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 8/2017 le parole: «entro il 30 settembre di ogni annualità del triennio», sono sostituite dalle seguenti: «in sede di istruttoria delle domande di incentivo presentate ai sensi dell'art. 12».

Art. 5.

Modifiche all'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 8/2017

1. I numeri 2) e 6) della lettera e) del comma 2 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 8/2017 sono soppressi;

2. Al comma 3 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 8/2017 le parole: «30 novembre», sono sostituite dalle seguenti: «15 novembre»;

3. Al comma 5 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 8/2017 le parole: «La domanda è inammissibile qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della stessa decorra inutilmente», sono soppresse.

Art. 6.

Modifiche all'art. 10 del decreto del Presidente della Regione n. 8/2017

1. Al comma 1 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Regione n. 8/2017 le parole: «con la relativa determinazione dell'entità degli incentivi», sono soppresse, e dopo le parole: «al Servizio», sono aggiunte le seguenti: «che provvede alla determinazione dell'entità degli incentivi in base all'art. 9».

Art. 7.

Modifica all'art. 11 del decreto del Presidente della Regione n. 8/2017

1. Il comma 2 dell'art. 11 del decreto del Presidente della Regione n. 8/2017 è abrogato.

Art. 8.

Modifiche all'art. 12 del decreto del Presidente della Regione n. 8/2017

1. Al comma 1 dell'art. 12 del decreto del Presidente della Regione 8/2017 le parole: «31 gennaio rispettivamente del secondo e del terzo anno del triennio», sono sostituite dalle seguenti: «15 novembre dell'anno antecedente, rispettivamente, al secondo o al terzo anno del triennio».

2. Al comma 2 dell'art. 12 del decreto del Presidente della Regione n. 8/2017, le parole: «numeri 3), 4), 5) e 6)» sono sostituite dalle parole: «numeri 3), 4) e 5)», e alla lettera c) la parola: «precedente», è sostituita dalle seguenti: «in corso».

3. Il comma 3 dell'art. 12 del decreto del Presidente della Regione n. 8/2017 è abrogato.

Art. 9.

Modifica all'art. 13 del decreto del Presidente della Regione n. 8/2017

1. Il comma 3 dell'art. 13 del decreto del Presidente della Regione 8/2017 è sostituito dal seguente:

«3. Le relazioni riepilogative dei progetti o programmi di iniziative e attività svolte nell'annualità in corso, trasmesse ai sensi dell'art. 12, comma 2, lettera c), sono valutate al fine di verificare la congruenza e la coerenza delle attività svolte con le relazioni culturali triennali e con le relazioni annuali allegiate alle domande di incentivo per tale annualità, e, nel caso di incongruenza ed incoerenza, di attribuire nuovi punteggi di cui all'allegato A diversi da quelli già attribuiti ai sensi dell'art. 9, comma 1. Nel caso in cui il punteggio numerico così attribuito sia inferiore alla soglia minima di cui all'art. 9, comma 2, il soggetto non accede agli incentivi per la parte rimanente del triennio.»

Art. 10.

Modifiche all'art. 14 del decreto del Presidente della Regione n. 8/2017

1. Il comma 2 dell'art. 14 del decreto del Presidente della Regione 8/2017 è sostituito dal seguente:

«2. Il calcolo dei punteggi numerici da attribuire ai progetti presentati per la seconda e per la terza annualità del triennio non può comportare una determinazione dell'incentivo in misura superiore di oltre il sette per cento rispetto all'incentivo della prima annualità del triennio.»

2. Dopo il comma 2 dell'art. 14 del decreto del Presidente della Regione 8/2017 è inserito il seguente:

«2 bis. Nelle ipotesi di rinuncia ai sensi dell'art. 10, comma 4, nel caso in cui un soggetto istante non acceda agli incentivi ai sensi del combinato disposto degli articoli 13, commi 3 e 4, e 9, commi 2 e 3, e nel caso in cui le risorse stanziare ai sensi dell'art. 8 siano superiori a quelle della prima annualità del triennio, non si applica la disposizione di cui al comma 2.»

Art. 11.

Modifica all'art. 15 del decreto del Presidente della Regione n. 8/2017

1. Il comma 2 dell'art. 15 del decreto del Presidente della Regione 8/2017 è abrogato.

Art. 12.

Modifica all'art. 16 del decreto del Presidente della Regione n. 8/2017


1. Alla lettera b) del comma 5 dell'art. 16 del decreto del Presidente della Regione n. 8/2017 le parole: «qualora il soggetto non abbia presentato la domanda di cui all'art. 12 ed essa non sia stata pertanto allegata ai sensi del medesimo art. 12, comma 2, lettera c)», sono soppresse.

Art. 13.

Modifiche all'art. 17 del decreto del Presidente della Regione n. 8/2017

1. Al comma 1 dell'art. 17 del decreto del Presidente della Regione n. 8/2017 le parole: «Anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 33 della legge», sono soppresse.

2. Al comma 3 dell'art. 17 del decreto del Presidente della Regione n. 8/2017 dopo le parole: «sulle fasce di punteggio numerico attribuite», sono aggiunte le seguenti: «e a determinare in tal modo un punteggio inferiore alle soglie minime di cui all'art. 9, comma 3.»



3. Al comma 4 dell'art. 17 del decreto del Presidente della Regione n. 8/2017 le parole: «e nel caso in cui non vengano rispettate le condizioni previste dagli articoli 11, comma 3, e 15, comma 3,», sono soppresse.

Art. 14.

Disposizione transitoria

1. La domanda di incentivo da presentarsi, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Regione n. 8/2017, per la seconda annualità del triennio 2017-2019, è presentata entro il termine del 30 novembre 2017.

2. Qualora il progetto o il programma di iniziative e di attività svolte nella prima annualità del triennio 2017-2019 non siano ancora iniziate o concluse al momento di presentare la domanda di incentivo di cui al comma 1, la relazione riepilogativa da trasmettersi ai sensi dell'art. 12, comma 2, lettera c), del decreto del Presidente della Regione n. 8/2017 è trasmessa anche dopo la scadenza del termine previsto dal comma 1, ai fini della valutazione di congruenza e coerenza prevista dall'art. 13, comma 3, del decreto del Presidente della Regione n. 8/2017.

Art. 15.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Visto, Il Presidente: SERRACCHIANI

17R00526

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 31 ottobre 2017, n. 0257/Pres.

Regolamento di modifica del «Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti o programmi triennali di iniziative e attività dei teatri di produzione e ospitalità, dei teatri di ospitalità, dei teatri di produzione e delle accademie di formazione teatrale regionali, in attuazione dell'articolo 12 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)», emanato con decreto del Presidente della Regione 18 ottobre 2016, n. 199.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 46 del 15 novembre 2017).

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali);

Visti, in particolare:

l'art. 12, comma 1, della legge regionale n. 16/2014, ai sensi del quale «ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera b), la Regione dispone un finanziamento annuale per progetti o programmi triennali di iniziative e attività di teatri regionali di ospitalità e di teatri di produzione di rilevanza almeno regionale e di accademie di formazione teatrale regionali non operanti all'interno di teatri che svolgono attività in regione»;


l'art. 12, comma 2, della medesima legge regionale, ai sensi del quale «Con regolamento regionale, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, le modalità di selezione dei progetti da ammettere a finanziamento, la composizione e i compiti della commissione valutativa, le modalità di quantificazione della quota delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione del finanziamento e le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di verifiche e controlli, le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali anticipi, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento. Con il medesimo regolamento sono altresì fissati i termini del procedimento e le modalità di presentazione delle domande e di selezione dei progetti da ammettere a finanziamento nei casi previsti dall'art. 11, comma 3-bis»;

l'art. 12, comma 2-bis, della medesima legge regionale, ai sensi del quale «Nel caso in cui i teatri regionali di ospitalità e i teatri di produzione di rilevanza almeno regionale di cui al comma 1 acquisiscano, nel corso del triennio di finanziamento previsto dall'art. 9, comma 2, lettera b), il riconoscimento da parte del FUS della qualifica di teatri nazionali e teatri di rilevante interesse culturale e i relativi incentivi, eventualmente subordinati a una determinata quota di cofinanziamento da parte di enti territoriali o altri enti pubblici, essi possono richiedere il finanziamento previsto dagli articoli 9, comma 2, lettera a), e 11, anche se i termini per la presentazione delle domande, stabiliti dal regolamento di cui all'art. 11, comma 3, sono scaduti»;

l'art. 11, comma 3-bis, della medesima legge regionale, come introdotto dall'art. 6, comma 41, della legge regionale n. 14/2016, e dall'art. 2 della legge regionale 24 novembre 2016, n. 17 (Norme urgenti in materia di cultura e sport), ai sensi del quale «nel caso in cui i teatri nazionali e i teatri di rilevante interesse culturale di cui al comma 1 perdano, nel corso del triennio di finanziamento previsto dall'art. 9, comma 2, lettera a), il riconoscimento o gli incentivi da parte del FUS, essi possono richiedere il finanziamento previsto dagli articoli 9, comma 2, lettera b), e 12, anche se i termini per la presentazione delle domande, stabiliti dal regolamento di cui all'art. 12, comma 2, sono scaduti»;

Visto il proprio decreto 18 ottobre 2016, n. 0199/Pres. recante «Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti o programmi triennali di iniziative e attività dei teatri di produzione e ospitalità, dei teatri di ospitalità, dei teatri di produzione e delle accademie di formazione teatrale regionali, in attuazione dell'art. 12 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)»;

Visto il testo del «Regolamento di modifica del «Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti o programmi triennali di iniziative e attività dei teatri di produzione e ospitalità, dei teatri di ospitalità, dei teatri



di produzione e delle accademie di formazione teatrale regionali, in attuazione dell'art. 12 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)», emanato con decreto del Presidente della Regione 18 ottobre 2016, n. 199» e ritenuto di emanarlo;

Visto l'art. 34 della legge regionale n. 16/2014, ai sensi del quale «per le modifiche ai regolamenti della presente legge [...] si prescinde dal parere della Commissione consiliare competente»;

Visto la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale di data 20 ottobre 2017, n. 2025;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica del “Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti o programmi triennali di iniziative e attività dei teatri di produzione e ospitalità, dei teatri di ospitalità, dei teatri di produzione e delle accademie di formazione teatrale regionali, in attuazione dell'art. 12 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)», emanato con decreto del Presidente della Regione 18 ottobre 2016, n. 199», nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

Regolamento di modifica del «Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti o programmi triennali di iniziative e attività dei teatri di produzione e ospitalità, dei teatri di ospitalità, dei teatri di produzione e delle accademie di formazione teatrale regionali, in attuazione dell'art. 12 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)», emanato con decreto del Presidente della Regione 18 ottobre 2016, n. 199.

(Omissis).

Art. 1.
Modifica all'art. 1 del decreto del Presidente della Regione n. 199/2016

1. Al comma 1 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Regione n. 199/2016, le parole: «e nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187/1 del 26 giugno 2014», sono soppresse.

Art. 2.

Modifica all'art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 199/2016

1. La lettera *i* del comma 1 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 199/2016 è abrogata.

Art. 3.

Modifiche all'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 199/2016

1. Al comma 1 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 199/2016, le parole: «gli enti pubblici territoriali o i soggetti di diritto privato, a prescindere dalla forma giuridica, diversi dalle persone fisiche», sono sostituite dalle seguenti: «i soggetti pubblici, i soggetti privati, diversi dalle persone fisiche, senza finalità di lucro o con obbligo statutario di reinvestire gli utili e gli avanzi di gestione nello svolgimento delle attività previste nell'oggetto sociale, e le società cooperative che per statuto svolgono attività esclusivamente o prevalentemente culturali o artistiche».

2. Il comma 3 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 199/2016 è abrogato.

Art. 4.

Modifiche all'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 199/2016

1. Al comma 1 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 199/2016, le parole: «gli enti pubblici territoriali o i soggetti di diritto privato, a prescindere dalla forma giuridica, diversi dalle persone fisiche», sono sostituite dalle seguenti: «i soggetti pubblici, i soggetti privati, diversi dalle persone fisiche, senza finalità di lucro o con obbligo statutario di reinvestire gli utili e gli avanzi di gestione nello svolgimento delle attività previste nell'oggetto sociale, e le società cooperative che per statuto svolgono attività esclusivamente o prevalentemente culturali o artistiche».

2. Il comma 3 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 199/2016 è abrogato.

Art. 5.

Modifiche all'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 199/2016

1. Al comma 1 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 199/2016, le parole: «gli enti pubblici territoriali o i soggetti di diritto privato, a prescindere dalla forma giuridica, diversi dalle persone fisiche», sono sostituite dalle seguenti: «i soggetti pubblici, i soggetti privati, diversi dalle persone fisiche, senza finalità di lucro o con obbligo statutario di reinvestire gli utili e gli avanzi di gestione nello svolgimento delle attività previste nell'oggetto sociale, e le società cooperative che per statuto svolgono attività esclusivamente o prevalentemente culturali o artistiche».

2. Il comma 3 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 199/2016 è abrogato.

Art. 6.

Modifiche all'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 199/2016

1. Al comma 1 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 199/2016, le parole: «gli enti pubblici territoriali o i soggetti di diritto privato, a prescindere dalla forma giuridica, diversi dalle persone fisiche», sono sostituite dalle seguenti: «i soggetti pubblici, i soggetti privati, diversi dalle persone fisiche, senza finalità di lucro o con obbligo statutario di reinvestire gli utili e gli avanzi di gestione nello svolgimento delle attività previste nell'oggetto sociale, e le società cooperative che per statuto svolgono attività esclusivamente o prevalentemente culturali o artistiche».



2. Il comma 3 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 199/2016 è abrogato.

Art. 7.
Modifica all'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 199/2016

1. Al comma 1 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 199/2016, e le parole: «entro il 30 settembre di ogni annualità del triennio», sono sostituite dalle seguenti: «in sede di istruttoria delle domande di incentivo presentate ai sensi dell'art. 18».

Art. 8.
Introduzione dell'art. 8-bis al decreto del Presidente della Regione n. 199/2016

1. Dopo l'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 199/2016 è inserito il seguente:

«Art. 8-bis (Soggetti che nel corso del triennio perdono il riconoscimento come teatri nazionali o teatri di rilevante interesse culturale). — 1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, comma 3-bis, della legge, nel caso in cui i teatri nazionali o i teatri di rilevante interesse culturale non siano più riconosciuti come tali dal decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo di disciplina dei contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, e debbano pertanto essere estromessi dal finanziamento previsto dal regolamento attuativo degli articoli 9, comma 2, lettera a), e 11, comma 3, della legge, essi possono richiedere il finanziamento previsto dal presente regolamento, se possiedono i requisiti di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7, anche se il termine per la presentazione delle domande stabilito dall'art. 9 è scaduto. Si applica l'art. 8.

2. Nel caso in cui residuino ancora due annualità del triennio, le modalità di presentazione della domanda di incentivo per la prima delle due annualità residue sono quelle previste dall'art. 9, commi 1 e 2, salvo che la relazione culturale triennale prevista dal comma 2, lettera c), si riferisce alla parte del triennio rimanente, e che la relazione annuale ed il piano economico preventivo, previsti dalle lettere d) e e), si riferiscono alla prima delle due annualità residue. Le domande sono valutate con i criteri di cui agli articoli 12, per le attività dei teatri di produzione e ospitalità, 13, per le attività dei teatri di ospitalità, 14, per le attività dei teatri di produzione, e 15, per le attività delle accademie di formazione teatrale regionali, ma i punteggi numerici attribuiti in base agli indicatori dell'allegato A sono da intendersi riferiti al biennio residuo. Per il resto, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 19, comma 1, 20, comma 1, e 21, nonché le disposizioni di cui all'art. 9, commi 4 e 5.

3. Nell'ipotesi prevista dal comma 2, per la seconda delle due annualità residue del triennio si applicano tutte le disposizioni del capo II.

4. Nel caso in cui residui ancora solo una annualità del triennio, le modalità di presentazione della domanda di incentivo per tale residua annualità sono quelle previste dall'art. 9, commi 1 e 2, salvo che la relazione culturale triennale prevista dal comma 2, lettera c), si riferisce alla parte del triennio rimanente, e che la relazione annuale ed il piano economico preventivo, previsti dalle lettere d) e e), si riferiscono a tale residua annualità. Le domande sono valutate con i criteri di cui agli articoli 12, per le attività dei teatri di produzione e ospitalità, 13, per le attività dei teatri di ospitalità, 14, per le attività dei teatri di produzione, e 15, per le attività delle accademie di formazione teatrale regionali, ma i punteggi numerici attribuiti in base agli indicatori dell'allegato A sono da intendersi riferiti all'annualità residua. Per il resto, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 19, comma 1, 20, comma 1, e 21, nonché le disposizioni di cui all'art. 9, commi 4 e 5.

5. In tutti i casi previsti dai commi 2, 3 e 4, si applicano le disposizioni contenute nel capo III e nel capo IV.

6. Le domande di finanziamento di cui al comma 1 sono soddisfatte con le risorse del finanziamento annuale di cui all'art. 11.».

Art. 9.

Modifiche all'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 199/2016

1. Al comma 2 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 199/2016:

alla lettera e) le parole: «del 1° luglio 2014 (Nuovi criteri per l'erogazione e modalità per la liquidazione e l'anticipazione di contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163)» sono sostituite dalle seguenti: «di disciplina dei contributi a valere sul FUS»;

i numeri 2) e 6) della lettera f) sono abrogati.

2. Al comma 3 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 199/2016, le parole: «23 novembre», sono sostituite dalle seguenti: «15 novembre».

3. Al comma 5 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 199/2016, le parole: «La domanda è inammissibile qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della stessa decorra inutilmente», sono soppresse.

Art. 10.

Modifiche all'art. 16 del decreto del Presidente della Regione n. 199/2016

1. Al comma 1 dell'art. 16 del decreto del Presidente della Regione n. 199/2016, le parole: «con la relativa determinazione dell'entità degli incentivi», sono soppresse, e dopo le parole: «al Servizio» sono aggiunte le seguenti: «, che provvede alla determinazione dell'entità degli incentivi in base all'art. 11».

Art. 11.

Modifiche all'art. 17 del decreto del Presidente della Regione n. 199/2016

1. Al comma 1 dell'art. 17 del decreto del Presidente della Regione n. 199/2016, la parola: «settanta», è sostituita dalla seguente: «cento».

2. I commi 2 e 3 dell'art. 17 del decreto del Presidente della Regione n. 199/2016 sono abrogati.

Art. 12.

Modifiche all'art. 18 del decreto del Presidente della Regione n. 199/2016

1. Al comma 1 dell'art. 18 del decreto del Presidente della Regione n. 199/2016, le parole: «31 gennaio rispettivamente del secondo e del terzo anno del triennio», sono sostituite dalle parole: «15 novembre dell'anno antecedente, rispettivamente, al secondo o al terzo anno del triennio».

2. Al comma 2 dell'art. 18 del decreto del Presidente della Regione n. 199/2016, le parole: «numeri 3), 4), 5) e 6)» sono sostituite dalle parole: «numeri 3), 4) e 5)», e alla lettera c) la parola: «precedente», è sostituita dalle seguenti: «in corso».


3. Il comma 3 dell'art. 18 del decreto del Presidente della Regione n. 199/2016 è abrogato.

Art. 13.

Modifiche all'art. 19 del decreto del Presidente della Regione n. 199/2016

1. Il comma 3 dell'art. 19 del decreto del Presidente della Regione n. 199/2016, è sostituito dal seguente:

«3. Le relazioni riepilogative dei progetti o programmi di iniziative e attività svolte nell'annualità in corso, trasmesse ai sensi dell'art. 18, comma 2, lettera c), sono valutate al fine di verificare la congruenza e la coerenza delle attività svolte con le relazioni culturali triennali e con le relazioni annuali allegate alle domande di incentivo per tale annualità, e, nel caso di incongruenza ed incoerenza, di attribuire nuovi punteggi di cui all'allegato A diversi da quelli già attribuiti ai sensi degli articoli 12, comma 1, 13, comma 1, 14, comma 1, e 15, comma 1. Nel caso in cui il punteggio numerico così attribuito sia inferiore alle soglie minime di cui agli articoli 12, comma 2, 13, comma 2, 14, comma 2, e 15, comma 2, il soggetto non accede agli incentivi per la parte rimanente del triennio.».



Art. 14.

Modifiche all'art. 20 del decreto del Presidente della Regione n. 199/2016

1. Il comma 2 dell'art. 20 del decreto del Presidente della Regione n. 199/2016 è sostituito dal seguente:

«2. Il calcolo dei punteggi numerici da attribuire ai progetti presentati per la seconda e per la terza annualità del triennio non può comportare una determinazione dell'incentivo in misura superiore di oltre il sette per cento rispetto all'incentivo della prima annualità del triennio.».

2. Dopo il comma 2 dell'art. 20 del decreto del Presidente della Regione n. 199/2016 è inserito il seguente:

«2-bis. Nelle ipotesi di rinuncia ai sensi dell'art. 16, comma 4, nel caso in cui un soggetto istante non acceda agli incentivi ai sensi del combinato disposto degli articoli 19, commi 3 e 4, 12, commi 2 e 3, per le attività dei teatri di produzione e ospitalità, 13, commi 2 e 3, per le attività dei teatri di ospitalità, 14, commi 2 e 3, per le attività dei teatri di produzione, e 15, commi 2 e 3, per le attività delle accademie di formazione teatrale regionali, e nel caso in cui le risorse stanziare ai sensi dell'art. 11 siano superiori a quelle della prima annualità del triennio, non si applica la disposizione di cui al comma 2.».

Art. 15.

Modifiche all'art. 21 del decreto del Presidente della Regione n. 199/2016

1. Al comma 1 dell'art. 21 del decreto del Presidente della Regione n. 199/2016, la parola: «settanta», è sostituita dalla seguente: «cento».

2. I commi 2 e 3 dell'art. 21 del decreto del Presidente della Regione n. 199/2016 sono abrogati.

Art. 16.

Modifica all'art. 22 del decreto del Presidente della Regione n. 199/2016

1. Alla lettera b) del comma 5 dell'art. 22 del decreto del Presidente della Regione n. 199/2016, le parole: «, qualora il soggetto non abbia presentato la domanda di cui all'art. 18 ed essa non sia stata pertanto allegata ai sensi del medesimo art. 18, comma 2, lettera c)», sono soppresse.

Art. 17.

Modifiche all'art. 23 del decreto del Presidente della Regione n. 199/2016

1. Al comma 3 dell'art. 23 del decreto del Presidente della Regione n. 199/2016, dopo le parole: «sulle fasce di punteggio numerico attribuite», sono aggiunte le seguenti: «e a determinare in tal modo un punteggio inferiore alle soglie minime di cui agli articoli 12, comma 3, 13, comma 3, 14, comma 3, 15, comma 3».

2. Al comma 4 dell'art. 23 del decreto del Presidente della Regione n. 199/2016, le parole: «, e nel caso in cui non vengano rispettate le condizioni previste dagli articoli 17, comma 3, e 21, comma 3» sono soppresse.

Art. 18.

Disposizione transitoria

1. La domanda di incentivo da presentarsi, ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Regione n. 199/2016, per la seconda annualità del triennio 2017-2019, è presentata entro il termine del 30 novembre 2017.

2. Qualora il progetto o il programma di iniziative e di attività svolte nella prima annualità del triennio 2017-2019 non siano ancora iniziate o concluse al momento di presentare la domanda di incentivo di cui al comma 1, la relazione riepilogativa da trasmettersi ai sensi dell'art. 18, comma 2, lettera c), del decreto del Presidente della Regione n. 199/2016 è trasmessa anche dopo la scadenza del termine previsto dal comma 1, ai fini della valutazione di congruenza e coerenza prevista dall'art. 19, comma 3, del decreto del Presidente della Regione n. 199/2016.

Art. 19.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Visto, il Presidente: SERRACCHIANI

17R00525

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 26 ottobre 2017, n. 25.

Rendiconto per l'esercizio finanziario 2016 dell'Agenzia Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Basilicata (A.R.D.S.U.).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 42 del 31 ottobre 2017)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELL'AGIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Agenzia Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Basilicata (A.R.D.S.U.)

1. Ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i., è approvato il rendiconto per l'esercizio finanziario 2016 dell'Agenzia Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Basilicata (A.R.D.S.U.), allegato alla presente legge.

Art. 2.

Dichiarazione di urgenza


1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 26 ottobre 2017

PITTELLA

18R00016



LEGGE REGIONALE 26 ottobre 2017, n. 26.

**Rendiconto per l'esercizio finanziario 2016 dell'Agenzia Regionale
di Promozione Territoriale di Basilicata (A.P.T.).**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione Basilicata n. 42 del 31 ottobre 2017)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Agenzia Regionale di Promozione Territoriale di Basilicata (A.P.T.).

Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i., è approvato il rendiconto per l'esercizio finanziario 2016 dell'Agenzia Regionale di Promozione Territoriale di Basilicata (A.P.T.), allegato alla presente legge.

Art. 2.

Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 26 ottobre 2017


PITTELLA

18R00017

LEONARDO CIRCELLI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2018-GUG-019) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



MODALITÀ PER LA VENDITA


La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)

validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.


N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO


* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 8 0 5 1 9 *

€ 5,00

